



CLASSIFICAZIONE DEL DOCUMENTO: CONSIP PUBLIC

CONVENZIONE PER LA FORNITURA IN ACQUISTO DI STAMPANTI ED APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488 E S.M.I. E DELL'ARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388
LOTTO 5 CIG 62571489DE

TRA

Consip S.p.A., a socio unico con sede legale in Roma e domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Via Isonzo n. 19/E, capitale sociale Euro 5.200.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n. 313515/97, REA 878407 di Roma, P. IVA 05359681003, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante, Ing. Luigi Marroni, giusta poteri allo stesso conferiti dallo statuto sociale e dalla deliberazione di aggiudicazione del Consiglio di Amministrazione in data 05/11/2015 (nel seguito per brevità anche "**Consip S.p.A.**");

E

Kyocera Document Solutions Italia S.P.A., sede legale in Miano, Via Monfalcone 15, capitale sociale Euro 5.325.115,00, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 01788080156, P. IVA 02973040963, domiciliata ai fini del presente atto in Miano, Via Monfalcone 15, in persona dell'amministratore delegato e legale rappresentante Yukio Ikeda, giusta poteri allo stesso conferiti dal CDA con atto del 31/03/2014 (nel seguito per brevità anche "Fornitore");



PREMESSO

- a) che l'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha affidato al Ministero dell'Economia e delle Finanze - già Ministero del Tesoro e Bilancio e della Programmazione Economica - (nel seguito per brevità anche "**Ministero**"), il compito di stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, Convenzioni con le quali il fornitore prescelto si impegna ad accettare Ordinativi di Fornitura deliberati dalle pubbliche amministrazioni individuate dall'art. 1, D.Lgs. 165/2001, nonché dai soggetti che ai sensi della normativa vigente (es. i soggetti di cui all'articolo 2, comma 573 Legge 244/07 e i movimenti politici, ex art. 24, comma 3, L. n. 289/2002) sono legittimati ad utilizzare la Convenzione. Le predette pubbliche amministrazioni ed i predetti soggetti utilizzano la Convenzione sino a concorrenza del quantitativo massimo complessivo stabilito dalla Convenzione medesima ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e l'applicazione di quanto stabilito all'articolo 1, comma 22, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
- b) che con propri Decreti Ministeriali del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, il Ministero ha affidato alla Consip S.p.A., tra l'altro, l'assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni, la conclusione per conto del Ministero medesimo e delle altre Pubbliche Amministrazioni delle Convenzioni per l'acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché la realizzazione e la gestione del sistema di controllo e verifica dell'esecuzione delle Convenzioni medesime, anche attraverso soluzioni organizzative, servizi informatici, telematici e logistici necessari alla compiuta realizzazione del sistema stesso, anche attesa la necessità di realizzare il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa pubblica con l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative innovative e segnatamente attraverso strumenti di "*Information Technology*";
- c) che, in attuazione di quanto sopra, nonché in esecuzione di quanto previsto nella Convenzione sottoscritta in data 7 febbraio 2013 tra il Ministero e la Consip S.p.A., quest'ultima ha il compito, tra l'altro, di eseguire i servizi compresi quelli informatici, telematici e di consulenza, necessari alla progettazione, sviluppo e realizzazione delle Convenzioni, di gestire le procedure per la conclusione delle medesime Convenzioni e dei relativi Ordinativi di Fornitura, nonché di svolgere le attività di monitoraggio dell'esecuzione delle obbligazioni e delle prestazioni, oggetto delle Convenzioni medesime e dei singoli contratti attuativi;
- d) che il sistema introdotto dall'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dall'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, non modifica la disciplina vigente in tema di adozione della deliberazione di acquisto, né di impegno di spesa da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
- e) che la stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni Pubbliche, né tantomeno la Consip S.p.A., all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di beni e/o servizi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a



concorrenza del quantitativo massimo stabilito, gli Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni Pubbliche che utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia;

- f) che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura secondo le modalità ed i termini indicati nelle Condizioni Generali; nei predetti Ordinativi di Fornitura saranno indicati l'esatto quantitativo della fornitura richiesta ed il luogo di esecuzione;
- g) che la Consip S.p.A., in esecuzione dei compiti assegnati ad essa dal Ministero, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere all'individuazione dei fornitori per la prestazione della fornitura in acquisto di Stampanti ed Apparecchiature multifunzione a ridotto impatto ambientale e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, attraverso una procedura aperta svolta in ambito comunitario suddivisa in n. 7 (sette) Lotti ed indetta con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 59 del 20/05/2015 e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. S-99 del 23/05/2015;
- h) che il Fornitore è risultato aggiudicatario della procedura di cui sopra del Lotto a tal fine indetta dalla Consip S.p.A. e, per l'effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare le forniture oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e nelle Condizioni Generali;
- i) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Tecnico, nonché dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- j) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse la cauzione definitiva rilasciata dalla The Bank of Tokyo-Mitsubishi Ltd. ed avente n. 3903/15 del 19/11/2015 per un importo di Euro 463.430,00= (quattrocentosessantatremilaquattrocentotrenta/00) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali, la cauzione rilasciata dalla The Bank of Tokyo-Mitsubishi Ltd. ed avente n. 3905/15 del 19/11/2015 per un importo pari ad Euro 7.350,00 = (settemilatrecentocinquanta/00) a garanzia del pagamento dei costi delle verifiche ispettive nonché la polizza assicurativa per la responsabilità civile rilasciata dalla MSIG Insurance Europe AG ed avente n. V0100050204 stipulata con le modalità indicate nel Disciplinare di gara;
- k) che la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per la Consip S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, costituendo la medesima Convenzione le condizioni generali del contratto concluso



dalle singole Amministrazioni Contraenti con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura;

- l) che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e nelle Condizioni Generali e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce alla presente Convenzione;
- m) che la presente Convenzione, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritta dalle Parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.

Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse, nelle Condizioni Generali e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara ed il Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione: l'*Allegato "A" (Capitolato Tecnico)*, l'*Allegato "B" (Offerta Tecnica del Fornitore)*, l'*Allegato "C" (Offerta Economica del Fornitore)*, l'*Allegato "D" (Corrispettivi e tariffe)*, l'*Allegato "E" (Condizioni Generali)*, l'*Allegato "F" (Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione - Parte I)*, l'*Allegato "G" (Flusso dati per le commissioni a carico del Fornitore)*.

ARTICOLO 2

ALTRE DEFINIZIONI

1. Ferme restando le definizioni contenute nelle Condizioni Generali, nell'ambito della Convenzione, si intende per:
 - a) *Capitolato Tecnico*: il documento di cui all'*Allegato "A"*;
 - b) *Offerta Tecnica*: il documento di cui all'*Allegato "B"*;
 - c) *Offerta Economica*: il documento di cui all'*Allegato "C"*;
 - d) *Condizioni Generali*: il documento di cui all'*Allegato "E"*;
 - e) *Data di Accettazione*: si intende la data di esito positivo del collaudo e di conseguente accettazione della fornitura;
 - f) *Fornitore*: l'impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese risultato aggiudicatario della procedura di gara **ovvero**: *del Lotto* di cui alle premesse e che conseguentemente sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto;
 - g) *Lotto*: comprende le forniture in acquisto di Stampanti e/o Apparecchiature multifunzione a ridotto impatto ambientale e dei servizi connessi per le



Pubbliche Amministrazioni;

- h) Quantitativo massimo della Convenzione:** 4.500 unità per il Lotto 5;
- i) Organismo di Ispezione (o Ente Terzo):** il soggetto accreditato secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 che effettua le verifiche ispettive.
- 2. Le espressioni riportate negli Allegati al presente atto e nelle Condizioni Generali hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati e nelle Condizioni Generali, tranne qualora il contesto delle singole clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali disponga diversamente.

ARTICOLO 3

DISCIPLINA APPLICABILE E CRITERIO DI PREVALENZA

- 1. La presente Convenzione è regolata:

 - a) dalle Condizioni Generali e dai documenti, atti e normative ivi richiamati;
 - b) da quanto previsto nella presente Convenzione, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati.
- 2. In caso di discordanza tra quanto previsto nella presente Convenzione e quanto contenuto nelle Condizioni Generali, prevarranno le previsioni contenute nella presente Convenzione.
- 3. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Tecnico e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato Tecnico, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga, a giudizio della Consip S.p.A., previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato Tecnico.
- 4. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nella Convenzione e nei Contratti di Fornitura e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con la Convenzione e/o con i Contratti di Fornitura, Consip e/o le Amministrazioni Contraenti da un lato e il Fornitore dall'altro potranno concordare le opportune modifiche ai surrichiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.

ARTICOLO 4

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

- 1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli Contratti di Fornitura, relativa alla prestazione da parte del Fornitore e in favore delle singole Amministrazioni Contraenti di una fornitura in acquisto di Stampanti ed Apparecchiature multifunzione a ridotto impatto ambientale e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, nonché dei servizi connessi comprensivi di quelli idonei al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, attraverso strumenti di "Information Technology".
- 2. Con la stipula della Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche, a prestare le seguenti forniture:

Classificazione del documento: Consip Public

Allegato 4 - Schema di Convenzione



Lotto 5

n. **4.500** (quattromilacinquecento) stampanti di rete a colori A4 a ridotto impatto ambientale, con le caratteristiche minime di cui al paragrafo 4.6.1. del Capitolato Tecnico, nonché i servizi connessi di:

- consegna ed installazione, come descritti nel paragrafo 5.1 del Capitolato tecnico;
- laddove richiesto dalle Amministrazioni Contraenti, il servizio di ritiro dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, come descritto nel paragrafo 5.3 del Capitolato Tecnico e, ove offerto, il servizio di ritiro materiale di consumo esausto delle stampanti alle condizioni previste al paragrafo 5.3.1. del capitolato Tecnico;
- affiancamento agli utenti, come descritto nel paragrafo 5.4.1 del Capitolato Tecnico;
- call center, come descritto nel paragrafo 5.4.2 del Capitolato Tecnico;
- servizio di manutenzione per 36 (trentasei) mesi, ovvero 60 (sessanta) mesi qualora offerto in termini di caratteristica tecnica migliorativa, come descritto nel paragrafo 5.5.1 del Capitolato Tecnico;
- trasmissione dati per l'attivazione del sito internet delle convenzioni, come descritto nel paragrafo 6.1 del Capitolato Tecnico;
- reportistica, come descritto nel paragrafo 6.2.1 del Capitolato Tecnico;
- laddove richiesto dalle Amministrazioni Contraenti, il servizio di integrazione dei sistemi di Trouble Ticketing dell'Amministrazione, come descritto nel paragrafo 5.2. del Capitolato Tecnico;
- le Opzioni, come descritte nel paragrafo 4.6.2 del Capitolato Tecnico.

Tutti i prodotti/servizi sopra indicati devono avere le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Tecnico.

Tutto nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti e, per loro, dai Punti Ordinanti con gli Ordinativi di Fornitura, sino alla concorrenza dei quantitativi massimi sopra indicati.

3. Il Fornitore prende atto ed accetta che gli Ordinativi di Fornitura saranno inviati dalle Amministrazioni Contraenti con documenti elettronici attraverso il Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione (d'ora innanzi anche "Sistema"), secondo quanto previsto dalle Condizioni Generali di Contratto. Il Fornitore, pertanto, si impegna *i)* ad abilitarsi al Sistema, nel rispetto delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione di cui all'Allegato F; *ii)* ad utilizzare il Sistema sulla base di quanto previsto dalla presente Convenzione e nel rispetto delle indicazioni e istruzioni presenti nel Sistema, consentendo alle Amministrazioni Contraenti di inviare i propri Ordinativi di Fornitura e acquistare le forniture oggetto della presente Convenzione.
4. le predette forniture dovranno essere prestati con le modalità e alle condizioni stabilite nella presente Convenzione, nelle Condizioni Generali, nel Capitolato Tecnico e, se migliorative, nell'Offerta Tecnica, nonché nel rispetto di quanto



previsto dal Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione e dalle relative Regole di cui all'Allegato F.

5. La Consip S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia della presente Convenzione, l'aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per la Pubblica Amministrazione, agli stessi patti, prezzi e condizioni stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, al Fornitore potrà essere richiesto, agli stessi patti, prezzi e condizioni, di incrementare il predetto quantitativo massimo complessivo fino a concorrenza *di due quinti ai sensi dell'art. 27, comma 3, del D.M. 28/10/1985*.
6. Fermo restando quanto previsto al comma precedente, la Consip S.p.A., nel corso dell'esecuzione contrattuale, potrà apportare, nei casi e con le modalità previste dagli articoli 310 e 311 del d.P.R. n. 207/2010, variazioni in aumento e in diminuzione nei limiti previsti nei surrichiamati articoli.

ARTICOLO 5

DURATA

1. Fermo restando quanto previsto nelle Condizioni Generali, la presente Convenzione ha una durata di 12 (dodici) mesi a decorrere dall' 11/01/2016; tale durata potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi, previa comunicazione scritta della Consip S.p.A., da inviare al Fornitore con 15 (quindici) giorni di anticipo rispetto alla scadenza, nell'ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia esaurito il quantitativo massimo stabilito, anche eventualmente incrementato, e, comunque, sempre nei limiti del quantitativo massimo stabilito.

Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli Contratti di fornitura, attuativi della Convenzione, non sarà più possibile aderire alla Convenzione, qualora sia esaurito il quantitativo massimo previsto, anche eventualmente incrementato.

I singoli Contratti di Fornitura, attuativi della Convenzione, stipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante Ordinativi di Fornitura, hanno durata 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla Data di accettazione, ovvero (qualora offerto come caratteristica migliorativa) 60 (sessanta) mesi, decorrenti dalla "Data di accettazione" della apparecchiatura, relativamente al solo servizio di manutenzione.

ARTICOLO 6

OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti della Convenzione e nelle Condizioni Generali, anche a:
 - a) garantire che le Stampanti/Apparecchiature multifunzione ed i Dispositivi opzionali forniti ai sensi della presente Convenzione abbiano le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Tecnico e quelle migliorative di cui all'Offerta Tecnica e siano conformi a quelle fissate dalla normativa, anche secondaria, vigente al momento di esecuzione degli Ordinativi di Fornitura;



- b) erogare i servizi connessi e, comunque, ogni ulteriore attività ed adempimento richiesto dal presente atto, impiegando tutte le strutture ed il personale necessari per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella presente Convenzione e negli Allegati;
- c) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alle singole Amministrazioni Contraenti e/o alla Consip S.p.A., di eseguire i controlli e le verifiche stabilite nel Capitolato Tecnico e comunque che ritenessero di dover svolgere, anche mediante organismi terzi accreditati, per la verifica delle condizioni minime e dei requisiti migliorativi dichiarati in Offerta Tecnica;
- d) manlevare l'Amministrazione Contraente e la Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento o dall'uso dei prodotti oggetto della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura.

ARTICOLO 7

CONSEGNA, INSTALLAZIONE E RITIRO APPARECCHIATURE USATE (R.A.E.E.)

1. La fornitura oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura dovrà essere eseguita dal Fornitore con le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico ed esattamente nei luoghi indicati nell'Ordinativo di Fornitura.
2. La consegna di ciascuna fornitura si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelli imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna "al piano", posa in opera, rimozione ed asporto dell'imballaggio, installazione, messa in esercizio e verifica di funzionalità.
3. La consegna della fornitura si intende comprensiva (i) di quanto specificamente indicato al paragrafo 5.1 del Capitolato Tecnico e (ii) della dichiarazione, resa dal medesimo Fornitore, attestante la corrispondenza delle apparecchiature consegnate con quelle descritte nell'Offerta Tecnica, e, comunque, con i requisiti tecnici e di conformità richiesti nel paragrafo 4.9 del Capitolato Tecnico.
4. In esecuzione di ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore dovrà effettuare, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, la consegna entro e non oltre i termini previsti al paragrafo 5.1 del Capitolato Tecnico.
5. All'atto della consegna ed installazione, il Fornitore dovrà redigere un "verbale di consegna", in contraddittorio con l'Amministrazione Contraente, secondo quanto previsto nel Capitolato Tecnico.
6. Con riferimento al singolo contratto attuativo, ciascuna Amministrazione Contraente procederà ad effettuare il collaudo della fornitura oggetto dell'Ordinativo di Fornitura per la verifica della funzionalità; tale collaudo, che potrà essere eseguito anche a campione, verrà effettuato, su richiesta di ciascuna Amministrazione Contraente secondo le modalità e le specifiche stabilite nel paragrafo 8.1 del Capitolato Tecnico.
7. I collaudi di cui ai precedenti commi si intendono positivamente superati solo se le

Classificazione del documento: Consip Public

Allegato 4 - Schema di Convenzione



verifiche di funzionalità abbiano dato esito positivo ed i beni siano risultati conformi alle prescrizioni del Capitolato Tecnico e dell'Offerta Tecnica, se migliorative; tutti gli oneri e le spese dei collaudi sono a carico del Fornitore.

8. Nel caso di esito positivo del collaudo, la data del relativo verbale verrà considerata quale "Data di accettazione" della fornitura, salvo diverso accordo tra l'Amministrazione Contraente ed il Fornitore sulla data di inizio dell'erogazione. Nel caso di esito negativo del collaudo e/o di esito negativo delle verifiche di funzionalità effettuate in corso d'opera a norma del successivo comma, il Fornitore dovrà sostituire entro il termine perentorio di n. 30 (trenta) giorni lavorativi decorrenti dalla data del relativo "*verbale di collaudo negativo*" appositamente redatto all'esito del medesimo i beni non perfettamente funzionanti e/o svolgere ogni attività necessaria affinché il collaudo sia ripetuto e positivamente superato, salvo in ogni caso l'applicazione delle penali di cui oltre.
9. Anche le apparecchiature in sostituzione verranno sottoposte a collaudo secondo le modalità, tempi e penali di cui sopra; in caso di esito negativo di detto collaudo, l'Amministrazione Contraente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto di fornitura, in tutto o in parte, a norma del successivo articolo 14.
10. Le Amministrazioni Contraenti e la Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, potranno effettuare unilaterali verifiche, anche in corso d'opera, per l'accertamento della conformità delle forniture resi disponibili.
11. Su richiesta del Fornitore, il Responsabile del Procedimento dell'Amministrazione contraente e/o di Consip S.p.A. emetterà/anno il certificato di esecuzione prestazioni delle forniture (CEF), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (già Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici). Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica, da parte dell'Amministrazione contraente, dell'avvenuta consegna della fornitura dei beni oggetto dell'appalto e della conseguente verifica di conformità della fornitura predetta, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.
12. Come meglio espresso nel paragrafo 5.3 del Capitolato tecnico, a sensi di legge, il Fornitore dovrà farsi carico in via esclusiva di ogni onere o spesa inerenti il servizio di ritiro dei rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).
13. Il servizio di ritiro dovrà avvenire nei tempi e nelle modalità espresse al paragrafo 5.2 del Capitolato Tecnico.
14. Il Fornitore dovrà osservare le disposizioni del D.Lgs. 151/2005 e s.m.i., del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., del D.M. 17 dicembre 2009 (SISTRI) recante l'istituzione del nuovo sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti e s.m.i., del D.M. 8 marzo 2010 n. 65 e del D.Lgs. n. 205/2010 per l'espletamento delle attività di ritiro dei RAEE.
15. Il Fornitore si impegna, inoltre, a consegnare all'Amministrazione il formulario di cui all'art.188, comma 3 lett. b) e 188 bis del surrichiamato decreto legislativo nelle modalità e termini ivi previsti ed al conferimento dei RAEE ai soli impianti di smaltimento e recupero autorizzati ai sensi degli artt. 208 e ss. del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
16. Il Fornitore si impegna, infine, ad osservare le disposizioni di cui agli artt. 217 e

Classificazione del documento: Consip Public

Allegato 4 - Schema di Convenzione



seguenti del D.Lgs. 152/2006 per quanto riguarda la gestione degli imballaggi.

17. Resta inteso che alla stregua di tutte le disposizioni normative soprarichiamate disciplinanti ex lege gli adempimenti posti a carico del Fornitore per il corretto espletamento del servizio di ritiro, l'Amministrazione è sollevata da qualsivoglia responsabilità in caso di inottemperanza del Fornitore alle norme di legge, come ivi espressamente richiamate, fatti salvi i diritti alla stessa spettanti ai sensi della normativa in argomento.

ARTICOLO 8

SERVIZI CONNESSI

1. Il Fornitore è tenuto a prestare il servizio di manutenzione e assistenza per tutta la durata dei singoli Contratti di Fornitura e alle modalità ed ai termini stabiliti nella presente Convenzione nel Capitolato Tecnico e/o, se migliorative, nell'Offerta Tecnica. Resta inteso che, qualora gli interventi di assistenza e manutenzione dovessero comportare una interruzione della fornitura, gli interventi stessi dovranno essere effettuati dal Fornitore in orario non lavorativo per le Amministrazioni Contraenti, salvo diverse indicazioni delle Amministrazioni medesime.
2. Dalla data di attivazione della presente Convenzione, il Fornitore dovrà garantire il servizio di Call Center con funzioni di centro di ricezione e gestione degli Ordinativi di Fornitura, nonché delle richieste di assistenza e manutenzione, ivi incluse le segnalazioni di malfunzionamenti e la gestione dei malfunzionamenti, con numero telefonico e un numero fax dedicati, attivi nei Giorni lavorativi dalle ore 8:30 alle 13:30 e dalle ore 14:30 alle 17:30, tutto secondo le modalità e termini stabiliti nei paragrafi 5.4.2 del Capitolato Tecnico.
3. A ciascuna richiesta di intervento verrà assegnato un numero progressivo (identificativo della chiamata) che dovrà essere registrato dal Fornitore e comunicato all'Amministrazione Contraente richiedente l'intervento contestualmente alla richiesta medesima, unitamente alla data ed ora di registrazione; tali dati faranno fede ai fini della valutazione dei livelli di servizio.
4. La Consip S.p.A. si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l'andamento dei consumi della/e Amministrazione/i Contraente/i, e di richiedere al Fornitore, oltre a quanto indicato nel paragrafo 6.2.1 del Capitolato Tecnico, l'elaborazione di reports specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica, da inviare a Consip S.p.A. entro 15 giorni dalla data di richiesta, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
5. Il monitoraggio di tutte le attività relative alla Convenzione è effettuato dalla Consip mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, anche attraverso strumenti di "Information Technology", adottate in base alle esigenze di volta in volta individuate dalla/e Amministrazione/i Contraente/i e/o dalla Consip; a tal fine, il Fornitore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di monitoraggio, per quanto di sua competenza.

In particolare potrà essere richiesto al Fornitore l'invio periodico di informazioni,



secondo le modalità innanzi specificate, per via telematica riguardanti tra l'altro:

- le Amministrazioni Contraenti;
- gli Ordinativi di Fornitura ricevuti suddivisi per Amministrazione Contraente completi di: quantitativo, importo, ecc.;
- Data di emissione dell'Ordinativo di Fornitura;
- Data di Consegna;
- gli importi fatturati suddivisi per Amministrazione Contraente.

6. Inoltre, se espressamente richiesto dall'Amministrazione Contraente nell'Ordinativo di Fornitura, il Fornitore dovrà svolgere l'attività di ritiro dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.). Qualora richiesto, il servizio dovrà essere prestato alle condizioni ed ai termini stabiliti nel Capitolato Tecnico.
7. Il Fornitore si impegna a fornire alla Consip alcuni dati a fini reportistici con riguardo agli ordini ricevuti ed alla loro fatturazione. I predetti dati di rendicontazione e monitoraggio della fornitura prestata dovranno essere forniti sotto forma di file sequenziale, eventualmente partizionabile, secondo tracciato e modalità fissati da Consip. L'indicazione analitica dei dati che verranno richiesti dalla Consip, le modalità di invio, l'indirizzo di destinazione sono contenuti nel paragrafo 6.2.1 del Capitolato Tecnico.
8. Con riferimento al servizio di fatturazione e rendicontazione, il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere alle singole Amministrazioni Contraenti tutti i dati, sia di dettaglio che a livello aggregato, e la documentazione in formato cartaceo relativi ai servizi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura, nel rispetto delle modalità e delle condizioni stabilite nel Capitolato Tecnico e, comunque, della normativa vigente, anche con riferimento a quella relativa al trattamento dei dati personali, ovvero contestualmente alla trasmissione delle fatture relative a ciascun periodo di riferimento, a pena dell'irricevibilità delle medesime fatture e, comunque, dell'inesigibilità dei relativi crediti, ovvero nel rispetto dei livelli di servizio, salva l'applicazione delle penali di cui oltre.

In particolare, il Fornitore dovrà rendere disponibili e comunicare alla Consip S.p.A. i dati aggiornati relativi ai livelli di servizio di cui oltre effettivamente conseguiti nell'ambito della Convenzione, riservandosi comunque la Consip S.p.A. e/o le diverse Amministrazioni Contraenti il diritto di verificare in ogni momento l'andamento dei medesimi livelli di servizio e di richiedere al Fornitore, oltre a quanto indicato nel Capitolato Tecnico, l'elaborazione di *report* specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica, che saranno stabiliti nel periodo di vigenza della presente Convenzione dalla Consip S.p.A. e dalla stessa comunicati al Fornitore.

ARTICOLO 9

LIVELLI DI SERVIZIO

1. Il Fornitore si obbliga a prestare i servizi oggetto della presente Convenzione e, quindi, dei singoli contratti attuativi, secondo i livelli stabiliti nel Capitolato Tecnico, ovvero nel Piano della Qualità, piano che costituisce il documento di

Classificazione del documento: Consip Public

Allegato 4 - Schema di Convenzione



riscontro per la definizione puntuale dei parametri oggetto di misura, la illustrazione dei metodi di rilevazione prefissati e le successive verifiche dei livelli di servizio richiesti e/o offerti, se migliorativi o integrativi, tutto secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico.

ARTICOLO 10

CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per la prestazione delle forniture oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura sono indicati nell'Offerta Economica.
2. Tali corrispettivi sono dovuti dalle Amministrazioni Contraenti al Fornitore a decorrere dalla "Data di accettazione", di cui al precedente articolo 2 "Definizioni".
3. I predetti corrispettivi saranno fatturati alla "Data di accettazione" e saranno corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti e previo accertamento della prestazione effettuate. Ciascuna fattura, corredata della documentazione di cui all'articolo 9 delle Condizioni Generali, dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi. Il Fornitore si impegna, inoltre, ad uniformarsi alle modalità di fatturazione elettronica che la singola Amministrazione Contraente riterrà di adottare.
4. I termini di pagamento delle predette fatture saranno definiti secondo le modalità di cui alla normativa vigente, D.Lgs. n. 231/2002 s.m.i. I corrispettivi saranno accreditati, a spese dell'Amministrazione Contraente o del Fornitore ove sia previsto da norme di legge o regolamentari, sui conto correnti:
 - n. 000015507825, intestato al Fornitore presso la Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., Codice IBAN IT 51 W 03487 01600 000015507825;Il Fornitore dichiara che i predetti conti operano nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..
Le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul/sui predetto/i conto/i sono contenute in apposita e separata autorizzazione rilasciata alla Consip la quale ancorché non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione.
5. In caso di ritardo, da parte dell'Amministrazione Contraente, nel pagamento dei corrispettivi dovuti oltre il termine stabilito al precedente comma 3, spettano al Fornitore gli interessi legali e moratori, questi ultimi nella misura prevista dall'art. 9, comma 8, delle Condizioni Generali.
6. A parziale deroga della previsione di cui all'art. 3, comma 10, delle Condizioni Generali, è facoltà del Fornitore non inadempiente, nel caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti che si protragga oltre 30 giorni dopo il termine di pagamento stabilito al precedente comma 3, di sospendere le prestazioni contrattuali oggetto dell'Ordinativo di fornitura per il quale l'Amministrazione Contraente si è resa inadempiente. La sospensione è subordinata alla previa

Classificazione del documento: Consip Public

Allegato 4 - Schema di Convenzione



comunicazione da inviare all'Amministrazione medesima con almeno 15 giorni di preavviso decorrenti dalla scadenza del termine di 30 giorni successivi al termine di pagamento stabilito. Resta inteso che il Fornitore, non appena si sia provveduto al detto pagamento, provvede al tempestivo riavvio dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali. Resta salva la disciplina applicabile in tema di interruzione di pubblico servizio.

7. In caso di pericolo di insolvenza di Organismi di diritto pubblico, di cui all'art. 3 comma 25 D.Lgs. n. 163/2006, diversi dalle società pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, è facoltà del Fornitore non inadempiente richiedere di prestare idonea garanzia per l'adempimento dell'obbligazione di pagamento relativa all'Ordinativo di fornitura emesso; tale garanzia dovrà essere rilasciata per un importo pari all'intero valore dell'Ordinativo di fornitura. La garanzia dovrà essere richiesta dal Fornitore entro il termine di cui all'articolo 3, comma 12, delle Condizioni Generali e l'Amministrazione dovrà rilasciarla entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta. Il Fornitore non inadempiente è legittimato a sospendere l'esecuzione della fornitura fino ad avvenuta ricezione della garanzia richiesta. Decorso inutilmente il termine per il rilascio della garanzia e ferma restando la facoltà di sospensione dell'esecuzione, è facoltà del Fornitore, ai sensi dell'art. 1454 c.c., diffidare per iscritto l'Amministrazione ad adempiere entro 15 giorni, decorsi inutilmente i quali il contratto s'intenderà risolto di diritto. Resta salva la facoltà dell'Amministrazione di recedere dall'Ordinativo di Fornitura in caso di sospensione.
8. In caso di Ordinativi effettuati da Organismi di diritto pubblico, di cui all'art. 3 comma 25 D.Lgs. n. 163/2006, verso i quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato nella presente Convenzione o in precedenti rapporti contrattuali, il Fornitore è legittimato a sospendere l'esecuzione dell'Ordinativo di Fornitura fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento per l'adempimento del debito pregresso. A tal fine il Fornitore dovrà fornire adeguata documentazione del credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagate. Resta salva la facoltà dei suddetti soggetti di recedere dall'Ordinativo di Fornitura in caso di sospensione.
9. Fermo restando quanto stabilito al precedente comma, in caso di ordinativi effettuati da Amministrazioni verso le quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato nella presente Convenzione ovvero in precedenti rapporti contrattuali relativi alla fornitura di beni o servizi ricompresi nell'oggetto della Convenzione, il Fornitore è legittimato a sospendere l'esecuzione dell'Ordinativo di fornitura fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento/stanziamento di fondi per l'adempimento del debito pregresso. A tal fine il Fornitore dovrà fornire adeguata documentazione all'Amministrazione del credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagate. Resta salva la facoltà dell'Amministrazione di recedere dall'Ordinativo di fornitura in caso di



sospensione.

10. Gli Organismi di diritto pubblico, di cui all'art. 3 comma 25 D.Lgs. n. 163/2006, nell'Ordinativo di fornitura, accettano preventivamente la cessione dei crediti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 117, comma 4, D.Lgs. n. 163/2006.
11. Alle Amministrazioni Contraenti che effettueranno il pagamento dell'importo indicato in fattura in un termine inferiore rispetto a quello indicato al precedente comma 3 verrà riconosciuto uno sconto pari a 0,00001%.
Lo sconto verrà riconosciuto, fatto salvo diverso accordo tra le parti, nella relativa fattura, previa verifica del Fornitore dei pagamenti effettuati in anticipo rispetto ai termini di cui al comma 3.
12. Alle Amministrazioni Contraenti che all'atto dell'invio dell'Ordinativo di fornitura si impegnano a corrispondere l'importo indicato in fattura mediante bonifico bancario permanente (SEPA) verrà riconosciuto uno sconto pari a 0,00001%.
13. Il Fornitore non riconoscerà alcuno sconto Alle Amministrazioni Contraenti, diverse da quelle di cui al precedente comma 9, che all'atto dell'invio dell'Ordinativo di Fornitura avranno preventivamente riconosciuto - ai sensi dell'art. 117, comma 4, D.Lgs. n. 163/2006 - al Fornitore la facoltà di cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dalla regolare esecuzione del contratto di fornitura, nelle modalità e nei termini di cui ai successivi commi, fatto salvo quanto previsto alle Condizioni Generali e quanto stabilito all'art. 117 D.Lgs. n. 163/2006. Qualora, l'Amministrazione Contraente riconosca successivamente la possibilità di cessione, il Fornitore avrà facoltà di applicare il medesimo sconto.

ARTICOLO 11

COSTI DELLA SICUREZZA

1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, ad integrare il **"Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze"** allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).
2. Il Fornitore dovrà sottoscrivere per accettazione l'integrazione di cui al precedente comma. La predetta integrazione costituisce parte integrante e sostanziale dei documenti contrattuali.

ARTICOLO 12

PENALI

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 12 delle Condizioni Generali, per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti per la consegna e installazione delle apparecchiature, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari a Euro 0,1% (zero virgola uno per cento/00) del

Classificazione del documento: Consip Public

Allegato 4 - Schema di Convenzione



corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento o ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore non consegna unitamente alle stampanti/apparecchiature multifunzione quanto a corredo delle stesse.

2. Fermo restando quanto previsto all'articolo 12 delle Condizioni Generali, per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine stabilito per la sostituzione delle apparecchiature oggetto di collaudo negativo o di verifiche di funzionalità in corso d'opera negative, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari allo 0,1% (zero virgola uno per cento) del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento o ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
3. Fermo restando quanto previsto all'articolo 12 delle Condizioni Generali, per ogni ora lavorativa di ritardo - intendendo per ore lavorative quelle comprese tra le 8:30 e le 13:30 e tra le 14,30 e le 17,30 di tutti i giorni, esclusi il sabato, la domenica ed i festivi - non imputabile all'Amministrazione Contraente, a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine stabilito per la rimozione del malfunzionamento e il ripristino della funzionalità dell'Apparecchiatura il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari allo 0,1% (zero virgola uno per cento) del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento o ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
4. Fermo restando quanto previsto all'articolo 12 delle Condizioni Generali, per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente, a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti per la prestazione del servizio di ritiro dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, di cui al paragrafo 5.2 del Capitolato Tecnico e, ove offerto del ritiro di materiale di consumo esausto di cui al paragrafo 5.2.1, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari a 0,1% (zero virgola uno per cento) del corrispettivo dovuto per la fornitura oggetto dell'inadempimento e/o ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua la fornitura in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui alla presente Convenzione, al Capitolato tecnico, al Bando di gara, al Disciplinare di gara e agli Ordinativi di Fornitura. In tal caso le Amministrazioni applicheranno al Fornitore la suddetta penale sino alla data in cui la fornitura inizierà ad essere eseguito in modo effettivamente conforme, alla presente Convenzione, al Capitolato tecnico, al Disciplinare di garae agli Ordinativi di Fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
5. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile a Consip S.p.A., a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti:
 - per la trasmissione della reportistica e comunque della documentazione necessaria per il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa;
 - per l'attivazione ed il funzionamento del Call Center,



il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Consip S.p.A. una penale pari a Euro 250,00= (duecentocinquanta/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.

6. In caso di non corretta applicazione da parte del Fornitore di quanto stabilito in materia di pianificazione mensile delle installazioni, non imputabile a forza maggiore o caso fortuito, il Fornitore medesimo è tenuto a corrispondere alla Consip S.p.A. una penale pari ad Euro 150,00= (centocinquanta/00) per ogni unità di installazione in meno rispetto al limite stabilito nel predetto comma, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.

7. Con riferimento ai livelli di servizio del Call Center, in caso di inadempimento rilevato ad ogni verifica effettuata da Consip S.p.A. (o da terzi da questa autorizzati), non imputabile a forza maggiore o caso fortuito, relativamente al tempo di risposta e alle chiamate perdute, il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Consip S.p.A. una penale pari ad Euro 500,00= (cinquecento/00) per ogni punto, o frazione, percentuale (in meno per gli indicatori TRCT ed in più per CTP di cui all'Appendice 1 del Capitolato Tecnico) accertata rispetto a ciascuno dei predetti livelli di servizio attesi, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

8. Qualora al termine di ciascun ciclo di verifiche ispettive, così come disciplinate nel paragrafo 7.2 del Capitolato Tecnico e all'articolo 7 delle Condizioni Generali, risulti che:

- su più del 30% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,25% (zero virgola venticinque per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave;
- su più del 50% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave;
- su più del 75% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,75% (zero virgola settantacinque per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave. Laddove le singole Amministrazioni contraenti abbiano interesse a che l'ultimazione delle prestazioni contrattuali avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente previsto, le stesse, nel singolo Ordinativo di Fornitura, potranno prevedere che al Fornitore sia riconosciuto un premio



per ogni giorno di anticipo la cui misura dovrà essere determinata dall'Amministrazione contraente.

9. In caso di ritardo che si protragga per oltre cinque giorni solari rispetto al termine di cui al seguente articolo 19 commi 2, 3 e 6 o di difformità rispetto alle modalità di trasmissione degli elementi di rendicontazione inseriti nei reports specifici fissate dalla Consip S.p.A. o di errata compilazione dei reports specifici di cui all'Allegato "G" e ai commi 2, 3, 6 e 8 del medesimo articolo 19, il Fornitore è tenuto a corrispondere una penale pari a 3.000 euro, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

ARTICOLO 13

CAUZIONE

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula della Convenzione e dei relativi contratti di fornitura, il Fornitore medesimo ha prestato cauzione definitiva rilasciata in data 19/11/1978 dalla Bank ok Tokyo- Mitsubishi Ltd. avente n. 3903/15 di importo pari ad Euro 463.430,00 = (quattrocentosessantatremilaquattrocentotrenta/00), il tutto secondo le modalità e condizioni stabilite nelle Condizioni Generali.
2. La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 113, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006. In particolare, ai sensi dell'art. 306, d.P.R. n. 207/2010, lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna alla Consip S.p.A., da parte delle Amministrazioni contraenti, dei certificati di verifica di conformità di cui all'articolo 322 del D.P.R. 207/2010. Ai fini dello svincolo progressivo è ammessa altresì la possibilità che i certificati di verifica di conformità relativi a ciascun ordinativo di fornitura, così come rilasciati dalle Amministrazioni Contraenti, siano inviati alla Consip S.p.A. dal Fornitore.
3. La Consip S.p.A. provvederà allo svincolo periodicamente con cadenza annuale a seguito della presentazione, relativamente a ciascun Ordinativo di Fornitura, da parte delle Amministrazioni Contraenti della documentazione di cui sopra. La Consip, nel caso in cui le Amministrazioni non provvedano entro la suddetta cadenza annuale alla consegna dei certificati di verifica di conformità ed il Fornitore entro il medesimo termine presenti la documentazione di cui sopra, si riserva la facoltà di procedere allo svincolo progressivo della cauzione sulla base della documentazione prodotta dal Fornitore.
4. Oltre a quanto previsto al precedente comma, a garanzia del pagamento delle verifiche ispettive nella misura prevista, il Fornitore ha prestato cauzione rilasciata dalla Bank ok Tokyo- Mitsubishi Ltd. in data 19/11/1915 e avente n. 3905/15 pari ad un importo di Euro 7.350,00 (settemilatrecentocinquanta).
5. Ferma restando l'operatività della garanzia di cui al comma 3 per tutta la durata della Convenzione e dei singoli contratti attuativi, e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione dell'obbligo del pagamento delle verifiche ispettive, la Consip S.p.A. procederà allo svincolo progressivo di tale garanzia in ragione della

Classificazione del documento: Consip Public

Allegato 4 - Schema di Convenzione



presentazione da parte del Fornitore delle fatture quietanzate in ordine al pagamento dei costi delle predette verifiche ispettive.

ARTICOLO 14

RISOLUZIONE

1. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nelle Condizioni Generali nonché nella presente Convenzione, costituiscono ulteriori cause di risoluzione:
 - qualora il collaudo della fornitura successivo al primo abbia esito negativo;
 - qualora la mancata attivazione del *Call Center* si protragga di oltre n. 30 (trenta) giorni dalla Data di Attivazione;
 - qualora il Fornitore perda i requisiti di cui al precedente articolo 6, ovvero non rispetti quanto ivi dichiarato;
 - in caso di esito negativo di tre verifiche, effettuate da Consip S.p.A., sulle apparecchiature consegnate alle Amministrazioni Contraenti, ai sensi del paragrafo 7.1 del Capitolato Tecnico.
2. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione della convenzione o dei singoli contratti di fornitura saranno oggetto, da parte della Consip S.p.A. o delle amministrazioni contraenti, di segnalazione all'Autorità Nazionale anticorruzione (già Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici) nonché potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. f) del D. Lgs. n. 163/06.

ARTICOLO 15

SUBAPPALTO

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta e conformemente a quanto stabilito nelle Condizioni Generali, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:
consegna ed installazione; affincamento utenti; ritiro dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE); ritiro per il trattamento dei materiali di consumo; gestione e manutenzione delle apparecchiature.
2. Si rinvia alle Condizioni Generali per le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto delle prestazioni sopra indicate.

ARTICOLO 16

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

1. Il Responsabile Generale del Servizio nominato dal Fornitore per l'esecuzione della presente Convenzione, è il referente responsabile nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e della Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.



ARTICOLO 17

FUORI PRODUZIONE

1. Nel corso di durata della presente Convenzione, il Fornitore potrà non fornire l'apparecchiatura o il dispositivo opzionale come offerti nella procedura di gara, o nelle successive evoluzioni tecnologiche, e oggetto della Convenzione medesima, solo ed esclusivamente in caso di sopravvenuto "fuori produzione" accertato mediante la seguente documentazione da consegnare a Consip S.p.A.:

- a) dichiarazione in originale di "fuori produzione" resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore (ove coincidente con il produttore) ovvero dal produttore (ove diverso dal Fornitore);
- b) dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore, con indicazione del prodotto offerto in sostituzione con specifica attestazione della sussistenza nel prodotto offerto in sostituzione delle funzionalità e caratteristiche (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto dichiarato "fuori produzione". A tal fine, potrà essere richiesta dalla Consip ogni più idonea documentazione tecnica del prodotto offerto in sostituzione.

Si precisa che, esclusivamente nel caso di "fuori produzione" è ammesso il mutamento della marca delle apparecchiature e/o componenti opzionali offerti, a condizione che nella dichiarazione di "fuori produzione" rilasciata dal produttore, il produttore medesimo dichiari di non disporre di nessuna apparecchiatura e/o componente opzionale avente funzionalità (minime e migliorative) almeno pari a quelle da sostituire.

2. All'esito dell'analisi sulla documentazione di cui al precedente comma, Consip S.p.A. procederà alla verifica tecnica in ordine alla sussistenza, sul prodotto offerto in sostituzione, di funzionalità e caratteristiche (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto dichiarato "fuori produzione".

In particolare, al fine di procedere alla suddetta verifica, Consip S.p.A. chiederà al Fornitore di mettere a disposizione, presso la sede della medesima Consip S.p.A., il campione del prodotto offerto in sostituzione comprensivo degli eventuali dispositivi opzionali entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla relativa richiesta, per essere sottoposto a verifica di corrispondenza rispetto alle caratteristiche e funzionalità del prodotto dichiarato "fuori produzione". La verifica verrà effettuata alla data indicata in apposita comunicazione con la quale verrà altresì invitata a presenziare persona incaricata dal Fornitore; in ogni caso, la verifica avverrà a cura ed onere del Fornitore e sarà responsabilità del Fornitore medesimo predisporre le apparecchiature e tutte le procedure necessarie allo scopo. Unitamente e contestualmente al campione del prodotto offerto, il Fornitore dovrà consegnare:

Unitamente e contestualmente al campione del prodotto offerto, il concorrente dovrà consegnare:

1. la documentazione attestante il possesso dell'etichetta EPA Energy Star "Product specification for Imaging Equipment - Version 1.2", (o di un'etichetta ISO 14024 equivalente rispetto al criterio) di cui al paragrafo 4.9 del Capitolato Tecnico;



2. la documentazione attestante la conformità ai criteri ambientali di cui al paragrafo 4.9 del Capitolato Tecnico.

Costituiscono mezzi di prova appropriati per:

- i. la documentazione attestante il possesso dell'etichetta EPA Energy Star 1.2, dell'apparecchiatura nella specifica configurazione offerta in relazione alla tensione di alimentazione di 230V; dovrà inoltre essere riportato anche il consumo dell'apparecchiatura nella specifica configurazione offerta da cui risulti anche il consumo espresso in Watts delle diverse fasi operative.
- ii. Requisito **“Carta”**: dichiarazione del produttore e documentazione di accompagnamento al prodotto destinata all'utente contenente tale indicazione. Si presume conforme il possesso dell'etichetta Der Blaue Engel o qualsiasi altra etichetta ISO 14024 (tipo I) equivalente rispetto al criterio;
- iii. Requisito **“Funzionalità fronte-retro”**: la dichiarazione del produttore e la documentazione di accompagnamento al prodotto destinata all'utente contenente tale indicazione. Si presume conforme il possesso dell'etichetta Nordic Swan, Der Blaue Engel o qualsiasi altra etichetta ISO 14024 (tipo I) equivalente rispetto al criterio;
- iv. Requisito **“Toner e inchiostri, sostanze pericolose e metalli pesanti: limiti ed esclusioni”**: presentazione delle schede dati di sicurezza redatte in conformità al Regolamento CE n.1907/2006 e ss.m.i. da cui si evinca:
 - 1) l'assenza delle sostanze citate (coloranti azoici, mercurio, cadmio, piombo e cromo esavalente) se non nei limiti di concentrazione di 100 parti per milione nel caso dei metalli pesanti;
 - 2) l'assenza di sostanze cui sono associate le frasi di rischio o l'assenza delle indicazioni di pericolo, come indicate nel Capitolato tecnico par. 4.9 *“Toner e inchiostri, sostanze pericolose e metalli pesanti: limiti ed esclusioni”*. Il rispetto del criterio può essere provato anche mediante presentazione del test di AMES per la verifica delle proprietà mutagene e cancerogene o il test LGA per la verifica dell'eventuale nocività per l'uomo, effettuati da un laboratorio accreditato in base alla norma UNI EN ISO 17025.
- v. Requisito **“Manuale di istruzioni”**: copia del manuale di istruzione (cartacea o eventualmente elettronica) o di un indice esemplificativo dei contenuti contenente le informazioni richieste quali almeno: procedure per la risoluzione degli inconvenienti, la gestione operativa quotidiana, le modalità per l'assistenza tecnica,... Si presume conforme il possesso dell'etichetta Der Blaue Engel, Nordic Swan o qualsiasi altra etichetta ISO 14024 (tipo I) equivalente rispetto al criterio;
- vi. Requisito **“Informazioni sul prodotto”**: copia del materiale informativo contenente le informazioni richieste quali: l'entità del risparmio energetico annuo medio conseguibile disconnettendo l'apparecchio dalla rete elettrica, modalità del servizio di ritiro e trattamento RAEE,...; Si presume conforme il possesso dell'etichetta Der Blaue Engel, Nordic Swan o di un'altra etichetta ISO 14024 (tipo I) equivalente rispetto al criterio;



- vii. Requisito **“Requisiti dell’imballaggio”**: descrizione dell’imballaggio utilizzato con indicazione della conformità dell’imballaggio alla normativa di riferimento e dichiarazione del contenuto di riciclato (per ottemperare il requisito almeno l’80% in peso da materiale riciclato per l’imballaggio in carta/cartone; almeno il 60% in peso da materiale riciclato per l’imballaggio in plastica). L’imballaggio deve rispondere ai requisiti di cui all’All. F, della parte IV “Rifiuti” del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Sono soggetti a tale criterio soltanto gli imballaggi primari quali definiti dalla direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in conformità con quanto previsto dall’art. 218 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. Per quanto riguarda l’attestazione del contenuto di riciclato si presume conforme l’imballaggio che riporta tale indicazione minima di contenuto di riciclato, fornita in conformità alla norma UNI EN ISO 14021 “Asserzioni Ambientali Autodichiarate” (ad esempio il simbolo del ciclo di Mobius) o alla norma UNI EN ISO 14024 “Etichettatura ambientale di tipo I” laddove il suddetto requisito sia rispettato;
 - viii. Requisito **“Garanzia”**: limitatamente alla disponibilità delle parti di ricambio per un periodo di 5 anni: dichiarazione di impegno contrattuale.
- 2. In caso di dichiarazione del possesso del requisito premiante **“Emissioni in aria”** l’Offerente dovrà presentare un rapporto di prova condotto da un laboratorio accreditato ai sensi della norma UNI EN ISO 17025 attestante i risultati dei test effettuati secondo le modalità previste da Der Blaue Engel RAL UZ 171, ed. 2012 o equivalente. Il possesso dell’etichetta Der Blaue Engel (RAL UZ 171, ed. 2012), o qualsiasi altra etichetta ISO 14024 (tipo I) equivalente rispetto al criterio, vale come mezzo di presunzione di conformità.
 - 3. In caso di attribuzione del punteggio premiante relativo alle **“Emissioni sonore”** l’Offerente dovrà presentare un rapporto di prova predisposto da un laboratorio di prova accreditato in base alla norma UNI EN ISO 17025 in cui si attesti che i livelli delle emissioni acustiche sono stati misurati in conformità alla norma UNI EN ISO 7779 e dichiarati in conformità alla norma ISO 9296. Il possesso di qualsiasi altra etichetta ISO 14024 (tipo I) equivalente rispetto al criterio, vale come mezzo di presunzione di conformità. È accettato qualsiasi altro mezzo di prova appropriato, quale una documentazione tecnica;
 - 4. In caso di dichiarazione del possesso del requisito premiante **“Consumo energetico”** l’Offerente dovrà presentare un rapporto di prova prodotto da un laboratorio accreditato in base alla norma UNI EN ISO 17025 che attesti che il valore di consumo energetico dell’ apparecchiatura offerta, misurato secondo la metodologia di test *Energy Star Imaging Equipment 2.1*, sia inferiore o uguale al valore di soglia previsto nelle linee guida *“Energy Star for imaging equipment version 2.0”*. Si presume conformità al requisito il possesso dell’etichetta EPA Energy Star for Imaging Equipment - Version 2.0 o Nordic Swan o di altra etichetta ISO 14024 di tipo I equivalente rispetto al requisito richiesto.



5. Dichiarazione attestante l'estensione della durata del servizio di manutenzione fino a 60 (sessanta) mesi, di cui al paragrafo 5.2 del presente Disciplinare.

Con riferimento alla documentazione di cui sopra si precisa che il concorrente primo nella graduatoria di merito di ciascun Lotto dovrà consegnare:

- a) copia conforme delle certificazioni richieste;
- b) ovvero ogni altro mezzo di prova appropriato ai sensi dell'art. 68, comma 10, del D.lgs. n. 163/2006

comprovanti che i prodotti offerti ottemperino alle prestazioni o ai requisiti funzionali dei quali è stato dichiarato il possesso in offerta.

Si evidenzia, altresì, che costituiscono mezzi di prova appropriati:

- una documentazione tecnica del fabbricante, dalla quale si evinca il rispetto e l'ottemperanza, relativamente ai prodotti offerti, delle prestazioni o dei requisiti funzionali di compatibilità ambientali dichiarati in offerta. Tale documentazione tecnica deve essere presentata unitamente ad una dichiarazione del concorrente, resa ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, che attesti la provenienza ed il contenuto di detta documentazione tecnica. Nel caso la stessa documentazione tecnica non sia in lingua italiana, si rinvia a quanto prescritto dal paragrafo 1.3.
- rapporto di prova di un organismo riconosciuto, dalla quale si evinca il rispetto e l'ottemperanza, relativamente ai prodotti offerti, delle prestazioni o dei requisiti funzionali richiesti. Nel caso la stessa documentazione tecnica non sia in lingua italiana, si rinvia a quanto prescritto dal paragrafo 1.3.

3. Solo all'esito dell'analisi delle dichiarazioni di cui al precedente comma 1 e della verifica tecnica di cui al precedente comma 2, Consip S.p.A. ha la facoltà di:
 - in caso di esito negativo, recedere in tutto o in parte dalla presente Convenzione, ovvero
 - in caso di esito positivo, esonerare il Fornitore dalla fornitura dell'apparecchiatura o del dispositivo opzionale dichiarato "fuori produzione", sostituendolo con quello offerto in sostituzione.

ARTICOLO 18

EVOLUZIONE TECNOLOGICA

1. Fuori dai casi di cui al precedente articolo, il Fornitore si impegna ad informare la Consip S.p.A. sulla evoluzione tecnologica della apparecchiatura o dei dispositivi opzionali oggetto della Convenzione e delle conseguenti possibili modifiche migliorative da apportare ai servizi/forniture stessi; le apparecchiature e/o i componenti opzionali "evoluti" dovranno possedere, ferma restando l'identità generale in particolare per quanto concerne la marca, funzionalità e caratteristiche (minime e migliorative) almeno pari a quelli da sostituire.
2. Il Fornitore potrà formulare la proposta in merito alle sopra citate modifiche migliorative producendo una dichiarazione in originale resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dallo stesso Fornitore (ove coincidente con il produttore) ovvero dal produttore (ove diverso dal Fornitore) in ordine: i)

Classificazione del documento: Consip Public

Allegato 4 - Schema di Convenzione



alla intervenuta evoluzione tecnologica; ii) alla sussistenza, sul prodotto “evoluto”, di funzionalità (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto sostituito; iii) alla descrizione delle caratteristiche “evolutive”.

3. All’esito dell’analisi della documentazione di cui al precedente comma, Consip S.p.A. procederà con le modalità e la tempistica di cui ai commi 2 e 3 del precedente articolo 17, alla verifica in ordine alla sussistenza sul prodotto “evoluto” di funzionalità (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto sostituito.
4. Solo in caso di esito positivo dell’analisi delle dichiarazioni di cui al precedente comma 2 e della verifica tecnica di cui al precedente comma 3, Consip S.p.A. autorizzerà il Fornitore a sostituire il prodotto “evoluto” a quello precedentemente fornito.

ARTICOLO 19

COMMISSIONE A CARICO DEL FORNITORE AI SENSI DEL DECRETO MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 23 NOVEMBRE 2012

1. Ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2012 attuativo di quanto disposto dall'articolo 1, comma 453 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, il Fornitore è tenuto a versare alla Consip S.p.A. una commissione pari all' 1,00% da calcolarsi sul valore, al netto dell'IVA, del fatturato realizzato, con riferimento agli acquisti effettuati tramite la presente Convenzione dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti legittimati ai sensi della normativa vigente.

La previsione della commissione nonché l'entità della stessa sono state definite sulla base delle indicazioni del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi.

2. Ai fini del calcolo dell'entità della commissione, il Fornitore è tenuto a trasmettere alla Consip S.p.A., per via telematica ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e dell'art. 38 del D. L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, entro 30 giorni solari dal termine di ciascuno dei due semestri dell'anno solare e ferma l'applicazione delle penali di cui al precedente articolo 12 in caso di ritardo, una dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e sottoscritta digitalmente da parte del legale rappresentante del Fornitore medesimo, attestante l'importo delle fatture emesse nel semestre di riferimento al netto degli eventuali interessi di mora applicati alle Amministrazioni Contraenti. Il Fornitore è altresì tenuto a trasmettere, unitamente alla predetta dichiarazione e quale parte integrante della medesima, *reports* specifici, nel formato elettronico richiesto dalla Consip S.p.A. o in via telematica secondo tracciato e modalità fissati da Consip S.p.A. (di cui all'Allegato “G” alla presente Convenzione), contenenti per ciascuna fattura emessa nel semestre di riferimento gli elementi di rendicontazione di cui al surrichiamato Allegato “G”. Si evidenzia che qualora il Fornitore non inoltri la dichiarazione e la documentazione di cui al presente comma nel suddetto termine di 30 giorni solari il Fornitore medesimo non potrà beneficiare della riduzione degli interessi di mora di cui al



successivo comma 8 e, quindi, non potrà inoltrare la documentazione di cui al successivo comma 6.

3. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere alla Consip S.p.A., per via telematica ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e dell'art. 38 del D. L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, entro 15 giorni solari dal termine del mese in cui sono state emesse le fatture e ferma l'applicazione delle penali di cui al precedente articolo 12 in caso di ritardo, una dichiarazione sottoscritta digitalmente da parte del legale rappresentante del Fornitore medesimo, attestante l'importo delle fatture emesse nel mese di riferimento al netto degli eventuali interessi di mora applicati alle Amministrazioni Contraenti. Si evidenzia che esclusivamente per la dichiarazione relativa al mese di luglio il surrichiamato termine è fissato in 35 giorni solari dal termine del mese.

Il Fornitore è, altresì, tenuto a trasmettere, unitamente alla predetta dichiarazione e quale parte integrante della medesima, *reports* specifici, nel formato elettronico richiesto dalla Consip S.p.A. o in via telematica secondo tracciato e modalità fissati da Consip S.p.A. (di cui all'Allegato "G" alla presente Convenzione), contenenti per ciascuna fattura emessa nel mese di riferimento gli elementi di rendicontazione di cui al surrichiamato Allegato "G".

4. La Consip S.p.A., decorsi novanta giorni solari dal ricevimento della dichiarazione sostitutiva di cui al precedente comma 2, procederà all'emissione della fattura relativa alla commissione. In caso di mancato rispetto del termine per la presentazione della dichiarazione medesima, la Consip S.p.A., unitamente all'applicazione delle penali di cui oltre, emetterà la fattura in un termine inferiore rispetto ai surrichiamati 90 giorni solari.
5. Il Fornitore è tenuto a versare la commissione entro 60 giorni solari dalla data di ricevimento della fattura emessa dalla Consip S.p.A. mediante accredito, con bonifico bancario, sul conto corrente dedicato avente IBAN n. IT40D0200805365000004887937 o in alternativa sul conto corrente codice IBAN n. IT38O0306903240100000005558.
6. Nello stesso termine di cui al precedente comma 5, il Fornitore, qualora intenda avvalersi del beneficio della riduzione degli interessi di mora di cui al successivo comma 8, è tenuto a trasmettere alla Consip S.p.A., per via telematica ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. n. 82/2005, e dell'art. 38 del D. L. n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010 una dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e sottoscritta digitalmente da parte del legale rappresentante del Fornitore medesimo, attestante l'importo delle fatture (ove esistenti) emesse nel semestre di riferimento ancora insolute. Il Fornitore è altresì tenuto a trasmettere, unitamente alla predetta dichiarazione e quale parte integrante della medesima, *reports* specifici, nel formato elettronico richiesto dalla Consip S.p.A. o in via telematica secondo tracciato e modalità fissati da Consip S.p.A. (di cui all'Allegato "G" alla presente Convenzione), contenenti per ciascuna fattura emessa nel semestre di riferimento gli elementi di rendicontazione di cui al surrichiamato Allegato "G". Si evidenzia che decorso il termine di cui al



precedente comma 5 non sarà possibile per il Fornitore inoltrare la suddetta documentazione alla Consip S.p.A. e, quindi, beneficiare della riduzione degli interessi di mora di cui al successivo comma 8.

7. In caso di ritardo del pagamento da parte del Fornitore della commissione relativa alle fatture emesse e liquidate dalle Amministrazioni Contraenti e in assenza della dichiarazione di cui al precedente comma 6, decorreranno gli interessi moratori il cui tasso viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto all'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 s.m.i..
8. In caso di ritardo del pagamento da parte del Fornitore della commissione relativa alle fatture emesse e non liquidate dalle Amministrazioni Contraenti di cui alla dichiarazione prevista al precedente comma 6, decorreranno gli interessi moratori il cui tasso per i primi 12 mesi viene ridotto e fissato in una misura pari al tasso degli interessi legali, decorsi i 12 mesi si applicano gli ordinari interessi di mora nella misura del tasso BCE maggiorato di 8 punti, sempre perdurando ovviamente la condizione che l'amministrazione contraente non abbia provveduto al pagamento. Rimane, comunque, inteso che il Fornitore sarà tenuto a versare alla Consip S.p.A. la commissione relativa alle fatture emesse e non liquidate entro e non oltre 15 giorni solari dall'intervenuto pagamento da parte dell'Amministrazione contraente. Qualora il Fornitore non rispetti il suddetto termine di 15 giorni solari, decadrà, con effetto retroattivo, dal beneficio del pagamento degli interessi moratori in misura ridotta.

Contestualmente al versamento della commissione, il Fornitore è tenuto a inviare apposita dichiarazione rilasciata ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 445/2000 e sottoscritta digitalmente da parte del legale rappresentante del Fornitore medesimo, attestante l'importo delle fatture incassate emesse nel semestre di riferimento e già oggetto di dichiarazione di insoluto. Il Fornitore è, altresì, tenuto a trasmettere, unitamente alla predetta dichiarazione e quale parte integrante della medesima, *reports* specifici, nel formato elettronico richiesto dalla Consip S.p.A. o in via telematica secondo tracciato e modalità fissati da Consip S.p.A. (di cui all'Allegato "G" alla presente Convenzione), contenenti per ciascuna fattura emessa nel semestre di riferimento e già oggetto di dichiarazione di insoluto gli elementi di rendicontazione di cui al surrichiamato Allegato "G".

9. Il mancato o inesatto pagamento della commissione secondo le modalità ed i termini di cui ai precedenti commi del presente articolo comporterà, comunque, l'avvio delle procedure esecutive previste dal codice di procedura civile.
10. La Consip S.p.A. procederà ad informare rispettivamente il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi dell'eventuale avvio di procedure esecutive e dell'ammontare delle somme oggetto di riscossione.
11. Gli interessi di mora e le somme oggetto di riscossione coattiva dovranno essere versati sul conto corrente dedicato di cui al precedente comma 5.
12. La Consip S.p.A., ai sensi della normativa vigente, effettuerà - anche avvalendosi di organismi di ispezione accreditati - controlli a campione e in tutti i casi in cui



sorgono fondati dubbi al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui ai precedenti commi 2 e 6 coinvolgendo, se del caso, le Amministrazioni Contraenti.

Ferma restando l'applicazione dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000:

- in caso di inadempimento dell'obbligo di pagamento della commissione di cui al precedente comma 5 del presente articolo, che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R. dalla Consip S.p.A., per porre fine all'inadempimento, la Consip S.p.A. ha la facoltà di considerare risolta di diritto la Convenzione e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno;
- la mancata trasmissione della dichiarazione di cui al precedente comma 2 o la riscontrata falsità delle dichiarazioni di cui ai precedenti commi 2 e 6 comporteranno la risoluzione della Convenzione/Contratto e la conseguente valutazione ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. f), del D.Lgs. n. 163/2006 informando tempestivamente il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi sulla risultanza dei controlli a campione effettuati.

ARTICOLO 20

CLAUSOLA FINALE

1. La presente Convenzione ed i suoi Allegati (ivi incluse le Condizioni Generali) costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali e/o dei singoli contratti attuativi non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte della Consip S.p.A. e/o delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con la presente Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza essa non verrà sostituita o superata dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle Parti manifestata per iscritto.



Roma, lì 23/12/2015

CONSIP S.p.A.
Ing . Luigi Marroni
C.F.: MRRLGU57M11C227Y

Certificatore: Postecom CA3
Validità: Dal 18.06.2015 al 18.06.2018

IL FORNITORE

Dott. Yukio Ikeda
C.F.:KDIYKU66D16Z219K
Certificatore: Postecom
Validità: dal 14.04.2014 al,
14.04.2017
Firma digitale: n. 3482337

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

- con riferimento alla presente Convenzione:

Articolo 4 (Oggetto della Convenzione); Articolo 5 (Durata); Articolo 6 (Obbligazioni specifiche del Fornitore); Articolo 7 (Consegna, Attivazione, collaudo e accettazione); Articolo 8 (Servizi connessi); Articolo 9 (Livelli di servizio); Articolo 10 (Corrispettivi e modalità di pagamento); Articolo 12 (Penali); Articolo 13 (Cauzione); Articolo 14 (Risoluzione); Articolo 19 (Commissione a carico del Fornitore ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2012); Articolo 20 (Clausola finale)

- con riferimento alle Condizioni Generali, allegate alla presente Convenzione:

Articolo 3 (Utilizzazione della Convenzione e modalità di conclusione); Articolo 5 (Obbligazioni generali del Fornitore); Articolo 7 (Verifiche ispettive); Articolo 9 (Importi dovuti e fatturazione); Articolo 12 (Procedimento di contestazione dell'inadempimento ed applicazione delle penali); Articolo 13 (Condizioni e modalità di rilascio della cauzione); Articolo 15 (Risoluzione); Articolo 16 (Recesso); Articolo 17 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa); Articolo 18 (Prescrizioni relative al Subappalto); Articolo 19 (Divieto di cessione del contratto); Articolo 20 (Brevetti industriali e diritti d'autore); Articolo 21 (Foro competente); Articolo 22 (Trattamento dei dati personali); Articolo 23 (Codice Etico - Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001), Articolo 24 (Tracciabilità dei flussi finanziari - Ulteriori clausole risolutive espresse).

Roma, lì ____ ____



IL FORNITORE

Dott. Yukio Ikeda

C.F.:KDIYKU66D16Z219K

Certificatore: Postecom

Validità: dal 14.04.2014 al,
14.04.2017

Firma digitale: n. 3482337

ALLEGATO 5

CAPITOLATO TECNICO

PER LA FORNITURA IN ACQUISTO DI STAMPANTI ED APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL'ART. 26 LEGGE N. 488/1999 E S.M.I. E DELL'ART. 58 LEGGE N. 388/2000



INDICE

1 PREMESSA	5
2 CONTESTO	6
3 DEFINIZIONE DELLA FORNITURA	7
3.1 OGGETTO	7
3.1.1. Materiali di Consumo	9
3.2 DURATA DELLE ATTIVITA'	9
4 DESCRIZIONE DELLA FORNITURA DELLE APPARECCHIATURE	9
4.1 CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE APPARECCHIATURE	9
4.2 LOTTO 1 STAMPANTI PER USO PERSONALE B/N A4 A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE	10
4.2.1 Caratteristiche tecniche minime Stampante Base	10
4.2.2 Opzioni.....	11
4.2.2.1 Materiale di consumo aggiuntivo	12
4.3 LOTTO 2 STAMPANTI DI RETE B/N A4 A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE	12
4.3.1 Caratteristiche tecniche minime Stampante Base	12
4.3.2 Opzioni.....	13
4.3.2.1 Dispositivi opzionali.....	13
4.3.2.2 Materiale di consumo aggiuntivo	13
4.4 LOTTO 3 - STAMPANTI DI RETE A3/A4 B/N A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE	14
4.4.1 Caratteristiche tecniche minime Stampante Base	14
4.4.2 Opzioni.....	15
4.4.2.1 Dispositivi opzionali.....	15
4.4.2.2 Materiale di consumo aggiuntivo	16
4.5 LOTTO 4 - STAMPANTI DI RETE A3/A4 A COLORI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE	16
4.5.1 Caratteristiche tecniche minime Stampante Base	16
4.5.2 Opzioni.....	17
4.5.2.1 Materiale di consumo aggiuntivo	17
4.6 LOTTO 5 - STAMPANTI DI RETE A COLORI A4 A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE	18
4.6.1 Caratteristiche tecniche minime Stampante Base	18
4.6.2 Opzioni.....	19



4.6.2.1 Dispositivi opzionali.....	19
4.6.2.2 Materiale di consumo aggiuntivo	19
4.7 LOTTO 6 APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A4 BN.....	20
4.7.1 Caratteristiche Minime Apparecchiature Multifunzione.....	20
4.7.2 Opzioni.....	21
4.7.2.1 Materiale di consumo aggiuntivo	21
4.8 LOTTO 7 APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A4 A COLORI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE	22
4.8.1 Caratteristiche Minime Apparecchiature Multifunzione.....	22
4.8.2 Opzioni.....	23
4.8.2.1 Materiale di consumo aggiuntivo	23
4.9 REQUISITI DI CONFORMITA'	24
5 DESCRIZIONE DEI SERVIZI CONNESSI.....	27
5.1 CONSEGNA ED INSTALLAZIONE	27
5.2 SERVIZIO DI INTEGRAZIONE DEI SISTEMI DI TROUBLE TICKETING DELL'AMMINISTRAZIONE	30
5.3 SERVIZIO DI RITIRO DEI RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (RAEE)	30
5.3.1 Servizio ritiro materiale di consumo esausto	31
5.4 ASSISTENZA IN REMOTO E IN LOCALE	31
5.4.1 Affiancamento agli utenti	31
5.4.2 Call Center	32
5.5 GESTIONE E MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE	33
5.5.1 Manutenzione	33
5.6 SICUREZZA NELL'ESECUZIONE DEGLI APPALTI RELATIVI A SERVIZI E FORNITURE. PREDISPOSIZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE (DVRI) E DETERMINAZIONE DEI COSTI DELLA SICUREZZA - L. 123/2007 E MODIFICA DELL'ART. 3 D.LGS. N. 163/2006	34
6 MODALITA' DI ESECUZIONE	35
6.1 TRASMISSIONE DATI PER L'ATTIVAZIONE DEL SITO INTERNET DELLE CONVENZIONI.....	35
6.2 GESTIONE DELLA FORNITURA.....	35
6.2.1 Reportistica	35
6.2.2 Responsabili.....	36
6.2.2.1 Responsabile del Servizio Generale.....	36
6.2.2.2 Responsabile del Servizio Provinciale	36



6.3 ASSICURAZIONE QUALITA'	37
6.3.1 Piano di qualità della fornitura.....	37
7. MONITORAGGIO DELLA CONVENZIONE.....	37
7.1 VERIFICA DELLE APPARECCHIATURE IN CORSO DI FORNITURA	37
7.2 VERIFICHE ISPETTIVE	38
7.3 VERIFICHE DI CONFORMITA'	39
8 COLLAUDI	39
8.1 COLLAUDO DELLE APPARECCHIATURE	39
9. INDICATORI DI QUALITA'	40



1 PREMESSA

Il presente Capitolato Tecnico disciplina, per gli aspetti tecnici, la fornitura in acquisto di stampanti ed apparecchiature multifunzione a ridotto impatto ambientale e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni.

Nel corpo del Capitolato Tecnico con il termine:

“Amministrazione/i” si intende ciascuna Amministrazione che, sulla base della normativa vigente, è legittimata ad utilizzare la Convenzione e che utilizza la Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia mediante emissione degli Ordinativi di Fornitura;

“Data ordine” si intende la data di ricezione dell’Ordinativo di fornitura dell’Amministrazione;

“Fornitore” si intende l’aggiudicatario di ciascun lotto di fornitura;

“Apparecchiatura Base” si intende l’ apparecchiatura (stampanti per i lotti 1, 2, 3, 4 e 5 e le apparecchiature multifunzione per i lotti 6 e 7), nella configurazione base (comprensiva della dotazione iniziale dei materiali di consumo nonché dei servizi connessi);

“Materiale di consumo” previsto sia come dotazione iniziale sia come aggiuntivo, si intende ogni materiale incluso nella lista indicata dal Fornitore, necessario per il funzionamento e l’utilizzo delle Apparecchiature con la sola esclusione della carta;

“Opzioni” si intendono i dispositivi opzionali e/o i materiali di consumo aggiuntivi alla fornitura iniziale standard, a pagamento;

“Servizio/i connessi” si intende il servizio o l’insieme dei servizi connessi e accessori alla fornitura delle Apparecchiature in oggetto, compresi nel prezzo della fornitura;

“Rapporto di prova” sono documenti emessi da laboratori accreditati, ai sensi della norma UNI EN ISO 17025, che registrano i risultati di una prova o taratura o di una serie di prove o tarature effettuate dal laboratorio e che soddisfano i requisiti di cui ai paragrafi 5.10.2, 5.10.3 e 5.10.4 (ove applicabile) della norma UNI EN ISO 17025.

Il Fornitore, in ogni caso, deve garantire la completezza e l’omogeneità della fornitura e garantire, quindi, l’installazione e messa in opera delle apparecchiature in ogni ufficio/sede dell’Amministrazione richiedente secondo le indicazioni fornite nel successivo paragrafo 5.1.



2 CONTESTO

Il progetto per la razionalizzazione della spesa per beni e servizi della Pubblica Amministrazione prende avvio nell'anno 2000 a seguito dell'introduzione di un nuovo sistema per gli approvvigionamenti, previsto dall'articolo 26 della legge n. 488 del 23 dicembre 1999 e s.m.i., dal D.M. 24 Febbraio 2000, dall'articolo 58 della Legge n. 388 del 2000 del D.M. 2 maggio 2001 e del D.P.C.M. 11 novembre 2004, n. 325. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha il compito di stipulare convenzioni con i fornitori cui possono aderire tutte le Pubbliche Amministrazioni. I fornitori, selezionati secondo le vigenti normative in materia di scelta del contraente, si impegnano a fornire beni e servizi alle Amministrazioni ordinanti, secondo le condizioni e prezzi stabiliti in convenzione e nei limiti dei quantitativi massimi ivi previsti. Con decreto del Ministero del 24 febbraio 2000 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha deliberato di avvalersi della struttura societaria Consip S.p.A. per la realizzazione del sistema delle Convenzioni.



3 DEFINIZIONE DELLA FORNITURA

3.1 OGGETTO

Il Fornitore dovrà assicurare la fornitura delle seguenti Apparecchiature sino al raggiungimento dei seguenti quantitativi massimi:

- **Lotto 1: n. 40.000** (quarantamila) stampanti per uso personale B/N A4 a ridotto impatto ambientale, con le caratteristiche minime di cui al paragrafo 4.2.1 del Capitolato Tecnico, le opzioni come descritto nel successivo paragrafo 4.2.2, nonché i servizi connessi, come riportato nel successivo capitolo 5;
- **Lotto 2: n. 11.700** (undicimilasettecento) stampanti di rete B/N A/4 a ridotto impatto ambientale, con le caratteristiche minime di cui al paragrafo 4.3.1 del Capitolato Tecnico, le opzioni come descritto nel successivo paragrafo 4.3.2, nonché i servizi connessi, come riportato nel successivo capitolo 5;
- **Lotto 3: n. 2.000** (duemila) stampanti di rete A3/A4 B/N a ridotto impatto ambientale, con le caratteristiche minime di cui ai paragrafi 4.4.1 del Capitolato Tecnico, le opzioni come descritto nel successivo paragrafo 4.4.2, nonché i servizi connessi, come riportato nel successivo capitolo 5;
- **Lotto 4: n. 1.300** (milletrecento) stampanti di rete A3/A4 a colori a ridotto impatto ambientale, con le caratteristiche minime di cui ai paragrafi 4.5.1 del Capitolato Tecnico, le opzioni come descritto nel successivo paragrafo 4.5.2, nonché i servizi connessi, come riportato nel successivo capitolo 5;
- **Lotto 5: n. 4.500** (quattromilacinquecento) stampanti di rete a colori A4 a ridotto impatto ambientale, con le caratteristiche minime di cui al paragrafo 4.6.1 del Capitolato Tecnico, le opzioni come descritto nel successivo paragrafo 4.6.2, nonché i servizi connessi, come riportato nel successivo capitolo 5;
- **Lotto 6: n. 13.000** (tredicimila) apparecchiature multifunzione A4 B/N a ridotto impatto ambientale, con le caratteristiche minime di cui al paragrafo 4.7.1 del Capitolato Tecnico, le opzioni come descritto nel successivo paragrafo 4.7.2, nonché i servizi connessi, come riportato nel successivo capitolo 5.
- **Lotto 7: n. 3.000** (tremila) apparecchiature multifunzione A4 a colori a ridotto impatto ambientale, con le caratteristiche minime di cui al paragrafo 4.8.1 del Capitolato Tecnico, le opzioni come descritto nel successivo paragrafo 4.8.2, nonché i servizi connessi, come riportato nel successivo capitolo 5.

I predetti quantitativi rappresentano i quantitativi complessivi massimi che potranno essere ordinati dalle Amministrazioni, per ciascun lotto, nel corso della durata della Convenzione così come definita al successivo paragrafo 3.2 del presente Capitolato Tecnico e all'art. 5, comma 1, dello Schema di Convenzione.

Unitamente a ciascuna Apparecchiatura dovrà essere fornita, intendendosi compresa nella fornitura e quindi nel corrispettivo della apparecchiatura medesima, la **dotazione iniziale di materiale di consumo** necessaria per la produzione del numero di stampe indicato nel



successivo capitolo 4, per ciascun lotto di apparecchiature.

L'Amministrazione dovrà specificare nell'Ordinativo di fornitura:

- a) il numero delle apparecchiature richieste e, eventualmente, i Dispositivi Opzionali;
- b) i materiali di consumo aggiuntivi alle dotazioni iniziali e le relative quantità.

Si precisa che:

- i Dispositivi opzionali non potranno essere ordinati singolarmente, ma solo come componenti della configurazione prescelta al momento dell'ordinativo iniziale; non sarà quindi possibile ordinare i Dispositivi opzionali successivamente al suddetto ordinativo, ma solo contestualmente al medesimo. La quantità massima ordinabile di ciascun Dispositivo opzionale per ciascuna Apparecchiatura, ove previsto, è pari a 1;
- I Materiali di consumo aggiuntivi potranno essere ordinati sia contestualmente all'emissione dell'ordinativo relativo alla fornitura delle Apparecchiature, sia durante tutta la vigenza dei contratti attuativi della convenzione (36 mesi), fermo restando l'IMO (Importo Minimo Ordinabile), e fino alla concorrenza del quantitativo massimo ordinabile; per ciascuna apparecchiatura; la suddetta quantità massima ordinabile è pari a:
 - materiali per la produzione di complessive n. 30.000 pagine¹ in A4 b/n, per le stampanti del Lotto 1;
 - materiali per la produzione di complessive n. 120.000 pagine¹ in A4 b/n, per le stampanti del Lotto 2;
 - materiali per la produzione di complessive n. 200.000 pagine¹ in A4 b/n, per le stampanti del Lotto 3;
 - materiali per la produzione di complessive n. 100.000 pagine² in A4 a colori in per le stampanti del Lotto 4;
 - materiali per la produzione di complessive n. 40.000 pagine² in A4 a colori in quadricromia per le stampanti del Lotto 5;
 - materiali per la produzione di complessive n. 30.000 pagine¹ in A4 b/n per le Apparecchiature multifunzione del lotto 6;
 - materiali per la produzione di complessive n. 30.000 pagine² in A4 a colori in quadricromia per le Apparecchiature del Lotto 7;
- il valore complessivo del singolo ordinativo di fornitura dovrà avere un valore uguale o superiore all' **Importo Minimo Ordinabile (IMO)**, determinato come segue:
 - per i **Lotti 1 e 5** in **Euro 500,00**;
 - per i **Lotti 2, 3, 4, 6 e 7** in **Euro 1.000,00**.

¹ Per le apparecchiature in bianco e nero la durata dei consumabili è espressa in numero di pagine in conformità con la ISO 19752.

² Per le apparecchiature a colori la durata dei consumabili è espressa in numero di pagine in conformità con le ISO 19798 e ISO 24711.



3.1.1. Materiali di Consumo

Per materiale di consumo, previsto sia come dotazione iniziale sia come aggiuntivo, si intende, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il toner, il tamburo, la cartuccia ed ogni altro materiale incluso nella lista indicata dal Fornitore nel documento “Offerta Tecnica”, necessario per il funzionamento e l'utilizzo delle Apparecchiature con la sola esclusione della carta; dovrà essere specificata nella suddetta lista:

- la quantità;
- la descrizione;
- il codice identificativo;
- il numero di pagine per singolo codice.

Tutti i materiali necessari per il corretto funzionamento della apparecchiatura offerta non inclusi nella suddetta lista non saranno considerati materiale di consumo, ma parti di ricambio e quindi, inclusi nel servizio di manutenzione descritto nel capitolo 5.

3.2 DURATA DELLE ATTIVITA'

Il Fornitore dovrà assicurare le prestazioni contrattuali sino al raggiungimento dei quantitativi massimi di apparecchiature definiti nel paragrafo 3.1 e comunque entro e non oltre la durata della Convenzione, che è di **n.12 (dodici) mesi** decorrenti dalla Data di Attivazione della medesima, così come definita nelle Condizioni Generali. Tale durata potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori n. 6 (sei) mesi.

Le Amministrazioni possono emettere utilmente gli Ordinativi di fornitura di ulteriore materiale di consumo, fermo restando l'IMO (Importo Minimo Ordinabile) indicato al precedente paragrafo 3.1 del presente Capitolato Tecnico, per un periodo di n. 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla “Data di Accettazione” relativo alla fornitura delle apparecchiature.

4 DESCRIZIONE DELLA FORNITURA DELLE APPARECCHIATURE

4.1 CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE APPARECCHIATURE

Nel presente capitolo vengono descritte le caratteristiche tecniche minime cui devono necessariamente soddisfare le apparecchiature offerte.

Al fine di consentire la flessibilità nella configurazione delle apparecchiature secondo le esigenze delle Amministrazioni, si richiede al Fornitore di configurare le *Apparecchiature Base*, le cui caratteristiche minime sono stabilite per ciascun lotto nei successivi paragrafi 4.2.1, 4.3.1, 4.4.1, 4.5.1, 4.6.1, 4.7.1 e 4.8.1, con i *Dispositivi Opzionali* eventualmente richiesti dall'Amministrazione nell'ordinativo di fornitura indicati nei successivi paragrafi 4.3.2.1, 4.4.2.1 e 4.6.2.1.

La fornitura di ciascun Dispositivo opzionale deve includere tutti i prerequisiti (hardware e software) previsti per il corretto funzionamento del Dispositivo stesso.



Le Apparecchiature ed i Dispositivi opzionali, in ogni caso devono essere nuovi di fabbrica, costruiti utilizzando parti nuove e devono rispondere alle caratteristiche di seguito descritte. I dispositivi opzionali devono essere integrati nell'apparecchiatura base.

Per ogni Apparecchiatura dovrà essere necessariamente fornito:

a) il cavo di collegamento al posto di lavoro e precisamente:

- ✓ per le apparecchiature del Lotto 1 dovrà essere consegnato un cavo USB per collegamenti di dispositivi con interfaccia USB 2.0 e, qualora offerta la relativa caratteristica migliorativa, anche il cavo di collegamento alla rete locale Ethernet;
- ✓ per le Apparecchiature del Lotto 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dovranno essere consegnati: un cavo di collegamento alla rete locale Ethernet e un cavo USB per collegamenti di dispositivi con interfaccia USB 2.0;

ciascun cavo dovrà essere di lunghezza non inferiore a 3 metri e, il cavo di rete *cat. 5e*, dovrà essere completo di connettori pressofusi;

b) il software di configurazione (drivers);

c) la documentazione tecnica ed il manuale d'uso in lingua italiana anche su supporto informatico o scaricabile dal sito;

d) i dispositivi opzionali ed i materiali di consumo aggiuntivi (originali ed in confezioni sigillate) eventualmente richiesti dall'Amministrazione, ivi compresa la dotazione iniziale di materiali di consumo, necessaria per la produzione di pagine nella misura indicata per ogni lotto, da fornire al momento della consegna ed installazione di ciascuna apparecchiatura;

Gli ulteriori materiali di consumo aggiuntivi (originali ed in confezioni sigillate) eventualmente richiesti dall'Amministrazione dovranno essere consegnati nel rispetto di quanto previsto al paragrafo 5.1.

4.2 LOTTO 1 STAMPANTI PER USO PERSONALE B/N A4 A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE

4.2.1 Caratteristiche tecniche minime Stampante Base

Per ogni stampante del Lotto 1 dovranno essere indicati la marca ed il modello. Ogni stampante dovrà possedere le seguenti caratteristiche minime:

<i>Caratteristica</i>	<i>Valore o Intervallo Minimo</i>
<i>Anno di introduzione in Italia</i>	<i>2012</i>
<i>Velocità di stampa in A4</i>	<i>22 pagine/minuto</i>
<i>Dimensioni massime L*P*A (in mm)</i>	<i>410*445*295</i>
<i>Risoluzione</i>	<i>600 x 600 dpi reali</i>
<i>RAM complessiva installata</i>	<i>64 MB</i>
<i>Interfacce</i>	<i>USB 2.0</i>



<i>Caratteristica</i>	<i>Valore o Intervallo Minimo</i>
<i>Volume di stampa</i>	<i>10.000 pagine/mese</i>
<i>Modalità di stampa</i>	<i>Landscape e Portrait</i>
<i>Sistemi operativi supportati</i>	<i>Windows Vista, Windows 7, Windows 8, LINUX</i>
<i>Linguaggi</i>	<i>PCL5e e/o PCL6 (o equivalente) e/o PS3 (o equivalente)</i>
<i>Formato carta</i>	<i>DIN A4, B5</i>
<i>Grammatura carta</i>	<i>75-110 g/m2</i>
<i>Altri supporti</i>	<i>Carta riciclata anche al 100%, Buste, Lucidi, Etichette</i>
<i>Numero cassette di alimentazione carta forniti</i>	<i>1</i>
<i>Capacità cassetto fornito</i>	<i>≥ 250 Fogli da 75 g/m2</i>
<i>Altri Dispositivi</i>	<i>Unità fronte retro automatica formato A4</i>
<i>Rumorosità (in funzionamento)*</i>	<i>L_{Wad}≤72 db(A)</i>

* Il rispetto di tale limite minimo dovrà essere comprovato come specificato nel par. 5.6 “Verifica Tecnica” del Disciplinare di Gara.

Per ogni stampante dovrà essere fornita una dotazione iniziale comprendente tutti i materiali di consumo originali (con la sola esclusione della carta), necessari per la produzione di almeno n. 6.000 pagine A4 (ex ISO 19752). Tale dotazione dovrà essere fornita al momento della consegna ed installazione di ciascuna stampante.

L’offerta del Fornitore avente ad oggetto le apparecchiature del Lotto 1 in possesso delle caratteristiche migliorative, sarà valutata ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio tecnico nella misura indicata al paragrafo 5.1 del Disciplinare di gara.

4.2.2 Opzioni

Con riferimento alle Stampanti del Lotto 1, le Amministrazioni avranno la facoltà di richiedere, come Opzione, la fornitura di Materiali di consumo aggiuntivi (rispetto alla dotazione iniziale compresa nella fornitura delle Stampanti stesse).

La fornitura di tali Materiali di consumo aggiuntivi potrà essere richiesta dalle Amministrazioni per un periodo di 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla Data di Accettazione dell’ordinativo relativo alla fornitura delle apparecchiature, fermo restando l’IMO indicato al paragrafo 3.1 per presente Capitolato Tecnico.

Pertanto, nel documento “Offerta Tecnica” il Fornitore dovrà indicarne la descrizione, la tipologia ed il relativo prezzo nell’”Offerta Economica”.

Il prezzo dei materiali di consumo aggiuntivi, da intendersi come “prezzo addizionale”,



non è compreso nel prezzo della Stampante Base e dovrà essere espresso dal Fornitore distintamente da quest'ultimo.

4.2.2.1 Materiale di consumo aggiuntivo

La quantità massima ordinabile dei *Materiali di consumo aggiuntivi* per ciascuna stampante è pari a quella indicata nel precedente paragrafo 3.1.

Il prezzo addizionale di ciascun materiale di consumo aggiuntivo si intende comprensivo del servizio di installazione, nel caso in cui per la sostituzione/installazione del materiale di consumo, sia necessario l'intervento tecnico da parte del Fornitore.

Il Fornitore dovrà indicare le quantità di toner, tamburo, ecc. necessarie per la produzione dei quantitativi massimi di stampe previste per ogni singolo Lotto.

Tutti i materiali necessari per il corretto funzionamento della stampante offerta dovranno essere inclusi nella lista dei materiali di consumo.

In caso di ordine relativo alla fornitura di ulteriore materiale di consumo, si applica quanto riportato al successivo paragrafo 5.1.

4.3 LOTTO 2 STAMPANTI DI RETE B/N A4 A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE

4.3.1 Caratteristiche tecniche minime Stampante Base

Per ogni stampante del Lotto 2 dovranno essere indicati la marca ed il modello. Ogni stampante dovrà possedere le seguenti caratteristiche minime:

<i>Caratteristica</i>	<i>Valore o Intervallo Minimo</i>
<i>Anno di introduzione in Italia</i>	2012
<i>Velocità di stampa in A4</i>	45 pagine/minuto
<i>Risoluzione</i>	600 x 600 dpi reali
<i>RAM complessiva installata</i>	128 MB
<i>Interfacce</i>	USB 2.0 e ETHERNET 10 base-T 100 base - TX
<i>Volume di stampa</i>	50.000 pagine/mese
<i>Modalità di stampa</i>	Landscape e Portrait
<i>Sistemi operativi supportati</i>	Windows Vista ; Windows 7, Windows 8, LINUX
<i>Linguaggi</i>	PCL5e e/o PCL6 (o equivalente) e/o PS3 (o equivalente)
<i>Formato carta</i>	DIN A4, B5
<i>Grammatura carta</i>	75-110 g/m ²
<i>Altri supporti</i>	Carta riciclata anche al 100%, Buste, Lucidi, Etichette
<i>Numero cassette di alimentazione carta forniti</i>	1
<i>Capacità cassetto fornito</i>	≥ 500 Fogli da 75 g/m ²
<i>Altri dispositivi</i>	Unità fronte retro automatica formato A4



<i>Caratteristica</i>	<i>Valore o Intervallo Minimo</i>
<i>Numero vassoi di alimentazione universali</i>	<i>1</i>
<i>Capacità vassoio fornito</i>	<i>100 Fogli da 75 g/m²</i>

La scheda di rete ETHERNET 10 BaseT /100 Base TX deve essere interna alla stampante.

Per ogni stampante dovrà essere fornita una dotazione iniziale comprendente tutti i materiali di consumo originali (con la sola esclusione della carta), necessari per la produzione di almeno n. 35.000 pagine A4 (ex ISO 19752). Tale dotazione dovrà essere fornita al momento della consegna ed installazione di ciascuna stampante.

L'offerta del Fornitore avente ad oggetto le apparecchiature del Lotto 2 in possesso delle caratteristiche migliorative, sarà valutata ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio tecnico nella misura indicata al paragrafo 5.1 del Disciplinare di gara.

4.3.2 Opzioni

Con riferimento alle Apparecchiature del Lotto 2, le Amministrazioni avranno la facoltà di richiedere la fornitura delle seguenti opzioni:

- *Dispositivi Opzionali*, aggiuntivi rispetto alla configurazione della Stampante Base;
- *Materiali di consumo aggiuntivi*, rispetto alla dotazione iniziale compresa nella fornitura delle Stampanti stesse.

La fornitura dei Dispositivi Opzionali potrà essere richiesta dalle Amministrazioni solo contestualmente all'Ordinativo della Stampante Base, mentre la fornitura di Materiali di consumo aggiuntivi potrà essere richiesta secondo quanto previsto al precedente paragrafo 4.2.2.

Pertanto, nel documento "Offerta Tecnica" il Fornitore dovrà indicarne la descrizione, la tipologia ed il relativo prezzo nell'"Offerta Economica".

Il prezzo delle Opzioni, da intendersi come "prezzo addizionale", **non è compreso** nel prezzo della Stampante Base e dovrà essere espresso dal Fornitore distintamente da quest'ultimo.

4.3.2.1 Dispositivi opzionali

Su richiesta dell'Amministrazione, il Fornitore dovrà configurare la Stampante base, così come specificata al precedente punto 4.3.2, con i Dispositivi opzionali scelti dalla medesima Amministrazione nell'Ordinativo di fornitura.

Per le stampanti del Lotto 2, come dispositivo opzionale, è previsto:

- il **Cassetto aggiuntivo di alimentazione carta**, che dovrà soddisfare, come specifiche minime: la capacità di 500 fogli di formato A4 75 g/m².

4.3.2.2 Materiale di consumo aggiuntivo

La quantità massima ordinabile dei *Materiali di consumo aggiuntivi* per ciascuna stampante è pari a quella indicata nel precedente paragrafo 3.1.



Il prezzo addizionale di ciascun Materiale di consumo aggiuntivo si intende comprensivo del servizio di installazione, nel caso in cui per la sostituzione/installazione del materiale di consumo, sia necessario l'intervento tecnico da parte del Fornitore.

Il Fornitore dovrà indicare le quantità di toner, tamburo, ecc necessarie per la produzione dei quantitativi massimi di stampe previste per ogni singolo Lotto.

Tutti i materiali necessari per il corretto funzionamento della stampante offerta dovranno essere inclusi nella lista dei materiali di consumo.

In caso di ordine relativo alla fornitura di ulteriore materiale di consumo, secondo quanto previsto dal paragrafo 3.2, si applica quanto riportato al successivo paragrafo 5.1.

4.4 LOTTO 3 - STAMPANTI DI RETE A3/A4 B/N A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE

4.4.1 Caratteristiche tecniche minime Stampante Base

Per ogni stampante del Lotto 3 dovranno essere indicati la marca ed il modello. Ogni stampante dovrà possedere le seguenti caratteristiche minime:

<i>Caratteristica</i>	<i>Valore o Intervallo Minimo</i>
<i>Anno di introduzione in Italia</i>	<i>2012</i>
<i>Velocità di stampa in A4</i>	<i>35 pagine/minuto</i>
<i>Risoluzione</i>	<i>600 x 600 dpi reali</i>
<i>RAM complessiva installata</i>	<i>128 MB</i>
<i>Interfacce</i>	<i>USB 2.0 e ETHERNET 10 base- T 100 base - TX</i>
<i>Volume di stampa</i>	<i>100.000 pagine/mese</i>
<i>Modalità di stampa</i>	<i>Landscape e Portrait</i>
<i>Sistemi operativi supportati</i>	<i>Windows Vista ; Windows 7, Windows 8, LINUX</i>
<i>Linguaggi</i>	<i>PCL5e e/o PCL6 (o equivalente) e/o PS3 (o equivalente)</i>
<i>Formato carta</i>	<i>DIN A3, A4, B5</i>
<i>Grammatura carta</i>	<i>75-110 g/m²</i>
<i>Altri supporti</i>	<i>Carta riciclata anche al 100%, Buste, Lucidi, Etichette</i>
<i>Capacità carta</i>	<i>≥ 600 Fogli (A3/A4) da 75 g/m²</i>
<i>Altri Dispositivi</i>	<i>Unità fronte retro automatica</i>



La scheda di rete ETHERNET 10BaseT/100Base TX deve essere interna alla stampante.

Per ogni stampante dovrà essere fornita una dotazione iniziale comprendente tutti i materiali di consumo originali (con la sola esclusione della carta), necessari per la produzione di almeno n. 35.000 pagine A4 (ex ISO 19752).

Tale dotazione dovrà essere fornita al momento della consegna ed installazione di ciascuna stampante.

L'offerta del Fornitore avente ad oggetto le apparecchiature del Lotto 3 in possesso delle caratteristiche migliorative, sarà valutata ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio tecnico nella misura indicata al paragrafo 5.1 del Disciplinare di gara.

4.4.2 Opzioni

Con riferimento alle Apparecchiature del Lotto 3, le Amministrazioni avranno la facoltà di richiedere la fornitura delle seguenti Opzioni:

- *Dispositivi Opzionali*, aggiuntivi rispetto alla configurazione della Stampante Base;
- *Materiali di consumo aggiuntivi*, rispetto alla dotazione iniziale compresa nella fornitura delle Apparecchiature stesse.

La fornitura dei Dispositivi Opzionali potrà essere richiesta dalle Amministrazioni solo contestualmente all'Ordinativo della Stampante Base e nei limiti quantitativi indicati nei precedenti paragrafi 3.1, mentre la fornitura di Materiali di consumo aggiuntivi potrà essere richiesta secondo quanto previsto al precedente paragrafo 4.2.2.

Pertanto, nel documento "Offerta Tecnica" il Fornitore dovrà indicare la descrizione, la tipologia, ed il relativo prezzo nell'"Offerta Economica".

Il prezzo delle Opzioni, da intendersi come "prezzo addizionale", **non è compreso** nel prezzo della Stampante Base e dovrà essere espresso dal Fornitore distintamente da quest'ultimo.

4.4.2.1 Dispositivi opzionali

Su richiesta dell'Amministrazione, il Fornitore dovrà configurare la Stampante Base, così come specificata ai precedenti paragrafi 4.4.1, con i dispositivi opzionali scelti dalla medesima Amministrazione nell'ordinativo di fornitura.

Per le stampanti del Lotto 3, come dispositivi opzionali, sono previsti:

- il **Dispositivo aggiuntivo di alimentazione carta**, che dovrà soddisfare (con uno o più cassette), come specifiche minime, la capacità di almeno 250 fogli di formato A3/A4 da 75 g/m²
- il **Dispositivo di memorizzazione supplementare**, da installare sull'apparecchiatura di cui al paragrafo 4.4.1, deve soddisfare le seguenti specifiche minime:
 - Capacità non inferiore a 20 GB;
 - Tecnologia costruttiva basata su Hard Disk o Memoria Flash.



4.4.2.2 Materiale di consumo aggiuntivo

La quantità massima ordinabile dei Materiali di consumo aggiuntivi per ciascuna stampante è pari a quella indicata nel precedente paragrafo 3.1.

Il prezzo addizionale di ciascun materiale di consumo aggiuntivo si intende comprensivo del servizio di installazione, nel caso in cui per la sostituzione/installazione del materiale di consumo, sia necessario l'intervento tecnico da parte del Fornitore.

Il Fornitore dovrà indicare le quantità di toner, tamburo, ecc. necessarie per la produzione dei quantitativi massimi di stampe previste per ogni singolo Lotto.

Tutti i materiali necessari per il corretto funzionamento della stampante offerta dovranno essere inclusi nella lista dei materiali di consumo.

In caso di ordine relativo alla fornitura di ulteriore materiale di consumo, secondo quanto previsto dal paragrafo 3.2, si applica quanto riportato al successivo paragrafo 5.1.

4.5 LOTTO 4 - STAMPANTI DI RETE A3/A4 A COLORI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE

4.5.1 Caratteristiche tecniche minime Stampante Base

Per ogni stampante del Lotto 4 dovranno essere indicati la marca ed il modello. Ogni stampante dovrà possedere le seguenti caratteristiche minime:

<i>Caratteristica</i>	<i>Valore o Intervallo Minimo</i>
<i>Anno di introduzione in Italia</i>	<i>2012</i>
<i>Velocità di stampa in A4</i>	<i>30 pagine/minuto a colori (Quadricromia)</i>
<i>Risoluzione</i>	<i>600 x 600 dpi reali</i>
<i>RAM complessiva installata</i>	<i>256 MB</i>
<i>Interfacce</i>	<i>USB 2.0 e ETHERNET 10 base- T 100 base - TX</i>
<i>Volume di stampa</i>	<i>65.000 pagine/mese</i>
<i>Modalità di stampa</i>	<i>Landscape e Portrait</i>
<i>Sistemi operativi supportati</i>	<i>Windows Vista ; Windows 7, Windows 8, LINUX</i>
<i>Linguaggi</i>	<i>PCL5c e/o PCL6 (o equivalente) e/o PS3(o equivalente)</i>
<i>Formato carta</i>	<i>DIN A3, A4, B5</i>
<i>Grammatura carta</i>	<i>75-110 g/m²</i>



<i>Caratteristica</i>	<i>Valore o Intervallo Minimo</i>
<i>Altri supporti</i>	<i>Carta riciclata anche al 100%, Buste, Lucidi, Etichette</i>
<i>Capacità carta</i>	<i>≥ 400 Fogli (A3/A4) da 75 g/m²</i>
<i>Altri Dispositivi</i>	<i>Unità fronte retro automatica</i>

La scheda di rete ETHERNET 10BaseT/100BaseTX deve essere interna alla stampante.

Per ogni stampante dovrà essere fornita una dotazione iniziale comprendente tutti i materiali di consumo originali (con la sola esclusione della carta), necessari per la produzione di almeno n. 8.000 pagine A4 (ex ISO 19798 ed ex ISO 24711) in quadricromia, ovvero per ogni colore (ciano, magenta, giallo e nero).

Tale dotazione dovrà essere fornita al momento della consegna ed installazione di ciascuna stampante.

L'offerta del Fornitore avente ad oggetto le apparecchiature del Lotto 4 in possesso delle caratteristiche migliorative, sarà valutata ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio tecnico nella misura indicata al paragrafo 5.1 del Disciplinare di gara.

4.5.2 Opzioni

Con riferimento alle Stampanti del Lotto 4, le Amministrazioni avranno la facoltà di richiedere, come Opzione, la fornitura di Materiali di consumo aggiuntivi (rispetto alla dotazione iniziale compresa nella fornitura delle Stampanti stesse).

La fornitura di tali Materiali di consumo aggiuntivi potrà essere richiesta dalle Amministrazioni per un periodo di 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla Data di Accettazione dell'ordinativo relativo alla fornitura delle apparecchiature, fermo restando l'IMO indicato al paragrafo 3.1 per presente Capitolato Tecnico.

Pertanto, nel documento "Offerta Tecnica" il Fornitore dovrà indicarne la descrizione, la tipologia ed il relativo prezzo nell'"Offerta Economica".

Il prezzo dei materiali di consumo aggiuntivi, da intendersi come "prezzo addizionale", **non è compreso** nel prezzo della Stampante Base e dovrà essere espresso dal Fornitore distintamente da quest'ultimo.

4.5.2.1 Materiale di consumo aggiuntivo

La quantità massima ordinabile dei Materiali di consumo aggiuntivi per ciascuna stampante è pari a quella indicata nel precedente paragrafo 3.1.

Il prezzo addizionale di ciascun materiale di consumo aggiuntivo si intende comprensivo del servizio di installazione, nel caso in cui per la sostituzione/installazione del materiale di consumo, sia necessario l'intervento tecnico da parte del Fornitore.

Il Fornitore dovrà indicare le quantità di toner, tamburo, ecc. necessarie per la produzione dei quantitativi massimi di stampe previste per ogni singolo Lotto, in



particolare (ex ISO 19798 ed ex ISO 24711) in quadricromia, ovvero per ogni colore(ciano, magenta, giallo e nero).

Tutti i materiali necessari per il corretto funzionamento della stampante offerta dovranno essere inclusi nella lista dei materiali di consumo.

In caso di ordine relativo alla fornitura di ulteriore materiale di consumo, secondo quanto previsto dal paragrafo 3.2, si applica quanto riportato al successivo paragrafo 5.1.

4.6 LOTTO 5 - STAMPANTI DI RETE A COLORI A4 A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE

4.6.1 Caratteristiche tecniche minime Stampante Base

Per ogni stampante del Lotto 5 dovranno essere indicati la marca ed il modello. Ogni stampante dovrà possedere le seguenti caratteristiche minime:

<i>Caratteristica</i>	<i>Valore o Intervallo Minimo</i>
<i>Anno di introduzione in Italia</i>	2012
<i>Velocità di stampa in A4</i>	24 pagine/minuto a colori (quadricromia)
<i>Risoluzione</i>	600 x 600 dpi reali
<i>RAM complessiva installata</i>	256 MB
<i>Interfacce</i>	USB 2.0 e ETHERNET 10 baseT/ 100BaseTX
<i>Volume di stampa</i>	20.000 pagine/mese a colori (full color)
<i>Modalità di stampa</i>	Landscape e Portrait
<i>Sistemi operativi supportati</i>	Windows Vista ; Windows 7, Windows 8, LINUX
<i>Linguaggi</i>	PCL5c e/o PCL6 (o equivalente) e/o PS3 (o equivalente)
<i>Formato carta</i>	DIN A4, B5
<i>Grammatura carta</i>	75-110 g/m ²
<i>Altri supporti</i>	Carta riciclata anche al 100%, Buste, Lucidi, Etichette
<i>Numero cassette di alimentazione carta forniti</i>	1
<i>Capacità cassette forniti</i>	≥ 250 Fogli da 75 g/m ²
<i>Numero vassoi di alimentazione universali</i>	1
<i>Capacità vassoio fornito</i>	50 Fogli da 75 g/m ²
<i>Altri Dispositivi</i>	Unità fronte retro automatica formato A4



La scheda di rete ETHERNET 10 BaseT/100BaseTX deve essere interna alla stampante.

Per ogni stampante dovrà essere fornita una dotazione iniziale comprendente tutti i materiali di consumo originali (con la sola esclusione della carta), necessari per la produzione di almeno n. 12.000 pagine A4 (ex ISO 19798 ed ex ISO 24711) in quadricromia, ovvero per ogni colore (ciano, magenta, giallo e nero).

Tale dotazione dovrà essere fornita al momento della consegna ed installazione di ciascuna stampante.

L'offerta del Fornitore avente ad oggetto le apparecchiature del Lotto 5 in possesso delle caratteristiche migliorative, sarà valutata ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio tecnico nella misura indicata al paragrafo 5.1 del Disciplinare di gara.

4.6.2 Opzioni

Con riferimento alle Apparecchiature del Lotto 5, le Amministrazioni avranno la facoltà di richiedere la fornitura delle seguenti Opzioni:

- Dispositivi Opzionali, aggiuntivi rispetto alla configurazione della Stampante Base;
- Materiali di consumo aggiuntivi, rispetto alla dotazione iniziale compresa nella fornitura delle Stampanti stesse.

La fornitura dei Dispositivi Opzionali potrà essere richiesta dalle Amministrazioni solo contestualmente all'ordinativo della Stampante Base, mentre la fornitura di Materiali di consumo aggiuntivi potrà essere richiesta secondo quanto previsto al precedente paragrafo 4.2.2.

Pertanto, nel documento "Offerta Tecnica" il Fornitore dovrà elencare la descrizione e tipologia, indicandone il relativo prezzo nell'"Offerta Economica".

Il prezzo delle Opzioni, da intendersi come "prezzo addizionale", **non è compreso** nel prezzo della Stampante Base e dovrà essere espresso dal Fornitore distintamente da quest'ultimo.

4.6.2.1 Dispositivi opzionali

Su richiesta dell'Amministrazione, il Fornitore dovrà configurare la Stampante base, così come specificata al precedente paragrafo 4.6.1, con i dispositivi opzionali scelti dalla medesima Amministrazione nell'ordinativo di fornitura.

Per le stampanti del Lotto 5, come dispositivo opzionale, è previsto:

- il **Cassetto aggiuntivo di alimentazione carta** che dovrà soddisfare, come specifiche minime, la Capacità di 500 fogli di formato A4 75 g/ m2.

4.6.2.2 Materiale di consumo aggiuntivo

La quantità massima ordinabile dei Materiali di consumo aggiuntivi per ciascuna stampante è pari a quella indicata nel precedente paragrafo 3.1.

Il prezzo addizionale di ciascun materiale di consumo aggiuntivo si intende comprensivo del servizio di installazione, nel caso in cui per la sostituzione/installazione del materiale di consumo, sia necessario l'intervento tecnico da parte del Fornitore.



Il Fornitore dovrà indicare le quantità di toner, tamburo, ecc. necessaria per la produzione dei quantitativi massimi di stampe previste per ogni singolo Lotto, in particolare (ex ISO 19798 ed ex ISO 24711) in quadricromia, ovvero per ogni colore(ciano, magenta, giallo e nero).

Tutti i materiali necessari per il corretto funzionamento della stampante offerta dovranno essere inclusi nella lista dei materiali di consumo.

In caso di ordine relativo alla fornitura di ulteriore materiale di consumo, secondo quanto previsto dal paragrafo 3.2, si applica quanto riportato al successivo paragrafo 5.1.

4.7 LOTTO 6 APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A4 BN

4.7.1 Caratteristiche Minime Apparecchiature Multifunzione

Per ogni Apparecchiatura dovrà essere indicata la marca e il modello e ogni Apparecchiatura dovrà possedere le caratteristiche minime di seguito descritte:

Caratteristica	Valore o Intervallo Minimo
Anno di introduzione in Italia	2012
Tipologia	Da tavolo
Lastra di esposizione	Fissa
Interfacce	USB 2.0 e ETHERNET 10 baseT/ 100BaseTX
Velocità di copiatura	30 Copie/minuto
Velocità di prima copia (da lastra)	≤ 12 secondi
Volume mensile di copie	≥ 10.000 copie
Formato originali	DIN A4, B5
Formato copie	DIN A4, B5
RAM complessiva installata sull'apparecchiatura	128 MB
Risoluzione in copiatura	600 x 600 dpi reali
Zoom	50-200 %
Riduzioni/ingrandimenti prefissati	3
Capacità carta	≥ 250 Fogli da 75 gr/m2
Grammatura carta	75-105 gr/m2
Rumorosità (in funzionamento)	$L_{Wad} \leq 70$ db (A)
Altri supporti	Carta riciclata anche al 100%, buste, lucidi ed etichette
Alimentatore automatico originali	SI (≥ 50 f.)

Caratteristiche funzione Stampante	Valore minimo
Linguaggi	PCL5e e/o PCL6 (o equivalente) e/o PS3(o equivalente)
Sistema operativo supportato	Windows Vista ; Windows 7, Windows 8, LINUX
Altri Dispositivi	Unità fronte retro automatica
Velocità di stampa	30 Pagine/minuto
Risoluzione	600 x 600 dpi reali



<i>Interfacce</i>	<i>USB 2.0 e Ethernet 10 baseT/ 100BaseTX</i>
-------------------	---

<i>Caratteristiche funzione Scanner</i>	<i>Valore minimo</i>
<i>RAM complessiva installata sull'apparecchiatura</i>	<i>128 MB</i>
<i>Risoluzione</i>	<i>600 x 600 dpi</i>

La scheda di rete ETHERNET 10 BaseT/100BaseTX deve essere interna all'apparecchiatura.

Il dispositivo per la stampa automatica fronte/retro deve supportare il formato A4.

Per ogni apparecchiatura dovrà essere fornita una dotazione iniziale comprendente tutti i materiali di consumo originali (con la sola esclusione della carta), necessari per la produzione di almeno n. 12.000 pagine A4 (ex ISO 19752).

Tale dotazione dovrà essere fornita al momento della consegna ed installazione di ciascuna stampante.

L'offerta del Fornitore avente ad oggetto le apparecchiature del Lotto 6 in possesso delle caratteristiche migliorative, sarà valutata ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio tecnico nella misura indicata al par. 5.1 del Disciplinare di gara.

4.7.2 Opzioni

Con riferimento alle Apparecchiature del Lotto 6 le Amministrazioni avranno la facoltà di richiedere, come Opzione, la fornitura di Materiali di consumo aggiuntivi (rispetto alla dotazione iniziale compresa nella fornitura delle Apparecchiature stesse).

La fornitura di tali Materiali di consumo aggiuntivi potrà essere richiesta dalle Amministrazioni per un periodo di 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla Data di Accettazione dell'ordinativo relativo alla fornitura delle apparecchiature, fermo restando l'IMO indicato al paragrafo 3.1 del presente Capitolato Tecnico.

Pertanto, nel documento "Offerta Tecnica" il Fornitore dovrà indicare la descrizione, la tipologia ed il relativo prezzo nell' "Offerta Economica".

Il prezzo dei materiali di consumo aggiuntivi, da intendersi come "prezzo addizionale", non è compreso nel prezzo della Apparecchiatura Base e dovrà essere espresso dal Fornitore distintamente da quest'ultimo.

4.7.2.1 Materiale di consumo aggiuntivo

La quantità massima ordinabile dei Materiali di consumo aggiuntivi per ciascuna apparecchiatura del Lotto 6 è pari a quella indicata nel precedente paragrafo 3.1.

Il prezzo addizionale di ciascun materiale di consumo aggiuntivo si intende comprensivo del servizio di installazione, nel caso in cui per la sostituzione/installazione del materiale di consumo, sia necessario l'intervento tecnico da parte del Fornitore.

Il Fornitore dovrà indicare le quantità di toner, tamburo, ecc. necessarie per la produzione dei quantitativi massimi di stampe previste per lotto.



Tutti i materiali necessari per il corretto funzionamento della apparecchiatura offerta dovranno essere inclusi nella lista dei materiali di consumo.

In caso di ordine relativo alla fornitura di ulteriore materiale di consumo, secondo quanto previsto dal paragrafo 3.2, si applica quanto riportato al successivo paragrafo 5.1.

4.8 LOTTO 7 APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A4 A COLORI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE

4.8.1 Caratteristiche Minime Apparecchiature Multifunzione

Per ogni Apparecchiatura dovrà essere indicata la marca e il modello e ogni Apparecchiatura dovrà possedere le caratteristiche minime di seguito descritte:

<i>Caratteristica</i>	<i>Valore o Intervallo Minimo</i>
<i>Anno di introduzione in Italia</i>	<i>2012</i>
<i>Tipologia</i>	<i>Da tavolo</i>
<i>Lastra di esposizione</i>	<i>Fissa</i>
<i>Interfacce</i>	<i>USB 2.0 e ETHERNET 10 baseT/ 100BaseTX</i>
<i>RAM complessiva installata sull'apparecchiatura</i>	<i>128 MB</i>
<i>Velocità di copiatura</i>	<i>≥ 20 Copie/minuto a colori (Quadricromia)</i>
<i>Velocità di prima copia (da lastra)</i>	<i>≤ 30 secondi</i>
<i>Volume mensile di copie</i>	<i>≥ 10.000 copie</i>
<i>Formato originali</i>	<i>DIN A4, B5</i>
<i>Formato copie</i>	<i>DIN A4, B5</i>
<i>Risoluzione in copiatura</i>	<i>600 x 600 dpi reali</i>
<i>Zoom</i>	<i>50-200 %</i>
<i>Riduzioni/ingrandimenti prefissati</i>	<i>3</i>
<i>Capacità carta</i>	<i>≥ 250 Fogli da 75 gr/m2</i>
<i>Rumorosità (in funzionamento)</i>	<i>L_{Wad} ≤70 db (A)</i>
<i>Grammatura carta</i>	<i>75-105 gr/m2</i>
<i>Altri supporti</i>	<i>Carta riciclata anche al 100%, buste, lucidi ed etichette</i>
<i>Alimentatore automatico originali</i>	<i>SI (≥ 50f.)</i>

<i>Caratteristiche funzione Stampante</i>	<i>Valore minimo</i>
<i>Linguaggi</i>	<i>PCL5c e/o PCL6 (o equivalente) e/o PS3(o equivalente)</i>
<i>Sistema operativo supportato</i>	<i>Windows Vista ; Windows 7, Windows 8, LINUX</i>
<i>Velocità di stampa</i>	<i>≥ 20 Pagine/minuto a colori (Quadricromia)</i>
<i>Altri Dispositivi</i>	<i>Unità fronte retro automatica</i>
<i>Risoluzione</i>	<i>600 x 600 dpi reali</i>



<i>Interfacce</i>	<i>USB 2.0 e Ethernet 10 baseT/ 100BaseTX</i>
-------------------	---

<i>Caratteristiche funzione Scanner</i>	<i>Valore minimo</i>
<i>RAM complessiva installata sull'apparecchiatura</i>	<i>128 MB</i>
<i>Risoluzione</i>	<i>600 x 600 dpi</i>

La scheda di rete ETHERNET 10 BaseT/100BaseTX deve essere interna all'apparecchiatura.

Il dispositivo per la stampa automatica fronte/retro deve supportare il formato A4.

Per ogni apparecchiatura dovrà essere fornita una dotazione iniziale comprendente tutti i materiali di consumo originali (con la sola esclusione della carta), necessari per la produzione di almeno n. 6.000 pagine A4 (ex ISO 19798 ed ex ISO 24711) in quadricromia, ovvero per ogni colore(ciano, magenta, giallo e nero).

Tale dotazione dovrà essere fornita al momento della consegna ed installazione di ciascuna stampante.

L'offerta del Fornitore avente ad oggetto le apparecchiature del lotto 7 in possesso delle caratteristiche migliorative, sarà valutata ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio tecnico nella misura indicata al par. 5.1 del Disciplinare di gara.

4.8.2 Opzioni

Con riferimento alle Apparecchiature del Lotto 7 le Amministrazioni avranno la facoltà di richiedere, come Opzione, la fornitura di Materiali di consumo aggiuntivi (rispetto alla dotazione iniziale compresa nella fornitura delle Apparecchiature stesse).

La fornitura di tali Materiali di consumo aggiuntivi potrà essere richiesta dalle Amministrazioni per un periodo di 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla Data di Accettazione dell'ordinativo relativo alla fornitura delle apparecchiature, fermo restando l'IMO indicato al paragrafo 3.1 del presente Capitolato Tecnico.

Pertanto, nel documento "Offerta Tecnica" il Fornitore dovrà indicare la descrizione, la tipologia ed il relativo prezzo nell' "Offerta Economica".

Il prezzo dei materiali di consumo aggiuntivi, da intendersi come "prezzo addizionale", non è compreso nel prezzo della Apparecchiatura Base e dovrà essere espresso dal Fornitore distintamente da quest'ultimo.

4.8.2.1 Materiale di consumo aggiuntivo

La quantità massima ordinabile dei Materiali di consumo aggiuntivi per ciascuna apparecchiatura del Lotto 7 è pari a quella indicata nel precedente paragrafo 3.1.

Il prezzo addizionale di ciascun materiale di consumo aggiuntivo si intende comprensivo del servizio di installazione, nel caso in cui per la sostituzione/installazione del materiale di consumo, sia necessario l'intervento tecnico da parte del Fornitore.

Il Fornitore dovrà indicare le quantità di toner, tamburo, ecc. necessarie per la produzione dei quantitativi massimi di stampe previste per ogni singola Fascia di



prodotto relativa al Lotto, ed in particolare per la fascia B (ex ISO 19798 ed ex ISO 24711) in quadricromia, ovvero per ogni colore(ciano, magenta, giallo e nero).

Tutti i materiali necessari per il corretto funzionamento della apparecchiatura offerta dovranno essere inclusi nella lista dei materiali di consumo.

In caso di ordine relativo alla fornitura di ulteriore materiale di consumo, secondo quanto previsto dal paragrafo 3.2, si applica quanto riportato al successivo paragrafo 5.1.

4.9 REQUISITI DI CONFORMITA'

Tutti i prodotti offerti dovranno osservare i requisiti di conformità indicati di seguito. Il rispetto dei requisiti dovrà essere comprovato come specificato nel par. 5.6 "Verifica Tecnica" del Disciplinare di Gara;

Il Fornitore dovrà garantire che le Apparecchiature offerte siano:

- a) conformi alle norme previste dall'ordinamento giuridico italiano;
- b) in possesso dell'etichetta EPA Energy Star "Product specification for Imaging Equipment - Version 1.2 (o di un'etichetta ISO 14024 equivalente rispetto al criterio);
- c) assicurare la conformità, secondo quanto di seguito specificato, ai requisiti ambientali attinenti a:

- **Carta:** la stampante deve supportare l'uso di carta riciclata anche al 100%, anche in caso di stampa in modalità fronte-retro automatica.

- **Funzionalità fronte-retro:** deve essere obbligatoriamente presente l'unità duplex e garantita la funzionalità di stampa fronte-retro.

- **Toner e inchiostri, sostanze pericolose e metalli pesanti: limiti ed esclusioni:** le polveri di toner o gli inchiostri delle cartucce non devono contenere coloranti azoici che possono rilasciare ammine aromatiche riportate nell'All. XVII del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (Reach) né devono contenere mercurio cadmio, piombo, cromo esavalente. I metalli pesanti possono essere presenti solo sotto forma di contaminazioni derivate dal processo produttivo e non possono superare le 100 parti per milione.

Le polveri dei toner e gli inchiostri non debbono contenere inoltre sostanze classificate con le seguenti frasi di rischio o le indicazioni di pericolo:

- H351/R40; H350/R45; H350i/R49; H340/R46; H341/R68; H360F/R60; H360D/R61;
- H361f/R62; H601d/R63;
- H331 H330/R23; H311/R24; H301/R25;
- H372 H373/R48;
- H330/R26; H310/R27; H300/R28; H370/R39;
- H334/R42; H362/R64; H317/R43;

Le polveri dei toner e gli inchiostri non devono essere classificate con le seguenti frasi di rischio o indicazioni di pericolo:

- R50/H400; H413/R53; H400 H410/ R50/53; H412/ R52/53; H411/ R51-53; EUH059/R59.



La cartuccia di toner non deve rilasciare polveri nell'ambiente.

- **Manuale di istruzioni:** l'apparecchiatura offerta deve essere fornita di un manuale di istruzioni, o altra documentazione di accompagnamento al prodotto, in italiano, o se non disponibile, in lingua inglese, che informi sul corretto uso (con riferimento agli impatti ambientali) delle apparecchiature che includa:

- le procedure per la soluzione degli inconvenienti più frequenti (inceppamento carta, ecc...), per la stampa fronte- retro (con l'utilizzo dell'unità duplex se prevista), per la stampa in formato due pagine per foglio, per la stampa in formato ridotto ecc.;
- la gestione operativa quotidiana (caricamento carta, sostituzione materiali di consumo in particolare sul recupero e riciclo dei toner, ecc...);
- il corretto posizionamento dell'apparecchio nei locali di lavoro al fine di ridurre l'esposizione alle emissioni nocive del personale;
- informazioni sulle opzioni attivabili per un ridotto consumo di energia.

Il manuale di istruzioni, contenente le informazioni sopra indicate, deve essere fornito in formato elettronico e deve essere reso disponibile sul sito web del produttore. Dovrà essere fornito in formato cartaceo un documento contenente almeno le istruzioni necessarie:

- all'accensione, alla connessione e alla risoluzione dei più comuni problemi relativi a tali fasi;
- ad accedere al sito dove è contenuto il manuale di istruzioni.

- **Informazioni sul prodotto:** al fine di semplificare l'uso delle apparecchiature e/o le funzioni opzionali, l'offerente dovrà fornire puntuali istruzioni (materiale informativo) agli utenti volte a fornire informazioni:

- sul consumo energetico massimo associato alle diverse modalità operative;
- sul servizio di ritiro e trattamento RAEE;
- sul servizio di assistenza e manutenzione

- **Requisiti dell'imballaggio:** l'imballaggio primario deve:

- a) rispondere ai requisiti di cui all'All. F, della parte IV "Rifiuti" del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
- b) essere costituito, se in carta o cartone per almeno l'80% in peso da materiale riciclato, se in plastica, per almeno il 60%.

- **Garanzia sulla disponibilità di parti di ricambio:** la garanzia sulla disponibilità di parti di ricambio deve essere assicurata dal fornitore a partire dalla data di consegna della fornitura per un periodo minimo di 5 anni.

- **Gestione rifiuti elettrici ed elettronici:** si rinvia al par. 5.3 del presente Capitolato.

d) munite di uno dei marchi di certificazione riconosciuti da tutti i paesi dell'Unione Europea (regolare marcatura "CE") ivi incluso da ultimo il D. Lgs. n. 15/2011;



e) conformi alle normative CEI o ad altre disposizioni internazionali relative alla compatibilità elettromagnetica e alimentate direttamente con la tensione erogata attualmente in Italia;

f) conformi alle vigenti norme legislative, regolamentari e tecniche disciplinanti i componenti e le modalità di impiego delle Apparecchiature ai fini della sicurezza degli utilizzatori, con particolare riferimento alle disposizioni del D.Lgs. n 81/2008 e successive modificazioni. Pertanto ciascuna Apparecchiatura, al momento della consegna, dovrà essere accompagnata dalla relativa scheda tecnica di sicurezza;

g) conformi all'attuale normativa vigente al fine di ridurre l'uso di sostanze pericolose, ed in particolare, alla direttiva ed in particolare, alla direttiva 2011/65/EU (RoHS II), recepita con D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 27 e s.m.i., anche nota come "Restriction of Hazardous Substances (RoHS);

h) per quanto concerne i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, RAEE (si vedano paragrafi 5.3 e 5.3.1 del presente Capitolato Tecnico) il Fornitore dovrà garantire i requisiti di conformità secondo quanto previsto dalla direttiva; il Fornitore dovrà garantire la raccolta, il trasporto, il trattamento adeguato, il recupero e smaltimento ambientalmente compatibile dei RAEE professionali secondo quanto previsto dagli artt. 13 e 24 del D.Lgs. 14 marzo 2014, n. 49, dal D.Lgs 152/2006 e s.m.i..

Il rispetto dei requisiti ambientali di cui ai punti "a" e "c" garantisce la conformità alle specifiche tecniche di base e alle clausole contrattuali indicate nei "Criteri Ambientali Minimi" per IT adottati con DM 13 dicembre 2013 (G.U. n. 13 del 17 gennaio 2014) e scaricabili dal sito http://www.minambiente.it/menu/menu_ministero/Criteri_Ambientali_Minimi.html.

Per i requisiti riguardanti criteri ambientali ulteriori, si applica quanto espressamente indicato nel presente capitolato tecnico e, in merito alla verifica tecnica, quanto definito nel paragrafo 5.6 del Disciplinare di Gara.



5 DESCRIZIONE DEI SERVIZI CONNESSI

I servizi descritti nel presente capitolo sono connessi ed accessori alla fornitura delle apparecchiature e, quindi, sono prestati dal Fornitore unitamente alla fornitura medesima.

Il corrispettivo di tali servizi è compreso nel prezzo della Apparecchiatura Base.

Qualora, inoltre, l'amministrazione contraente dei singoli contratti di fornitura ne faccia espressa richiesta tramite il relativo ordinativo, il fornitore aggiudicatario si impegna a fornire tutti i dati identificativi del/dei prodotto/i oggetto del contratto di fornitura stesso, necessari al fine di consentirne la codificazione NATO. Ogni informazione in merito è pubblicata sul sito internet: www.codmat.difesa.it.

5.1 CONSEGNA ED INSTALLAZIONE

L'attività di consegna ed installazione si intende comprensiva di ogni onere e spesa e qualsiasi altra attività ad essa strumentale, ivi compresi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo quelli relativi a:

- imballaggio;
- trasporto;
- facchinaggio;
- consegna "al piano";
- posa in opera;
- installazione;
- messa in esercizio;
- verifica di funzionalità;
- rimozione ed asporto dell'imballaggio.

Tale attività è da intendersi estesa anche alle Opzioni richieste dalle Amministrazioni.

Le apparecchiature, con il relativo software per la configurazione e l'utilizzo (driver), dovranno essere consegnate a cura e spese del Fornitore nei luoghi e nei locali indicati dall'Amministrazione nell'ordine di fornitura e, quindi, installate.

L'esecuzione degli Ordinativi di Fornitura aventi ad oggetto quantitativi superiori ad una apparecchiatura potrà avvenire anche mediante **consegne ripartite**.

La consegna (o consegne ripartite) e l'installazione delle apparecchiature dovranno avvenire nei seguenti termini:

- per tutti i lotti e per Ordinativi di fornitura fino a n. 100 apparecchiature, entro e non oltre 30 (trenta) giorni solari a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della "Data ordine";
- per tutti i lotti e per Ordinativi da n. 101 fino a n. 500 apparecchiature, entro e non oltre 45 (quarantacinque) giorni solari a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della "Data ordine";



- per tutti i lotti e per Ordinativi da n. 501 fino a n. 1.000 apparecchiature, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni solari a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della “Data ordine”;
- per tutti i lotti e per Ordinativi superiori a n. 1.000 apparecchiature, entro e non oltre 90 (novanta) giorni solari a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della “Data ordine”.

La consegna (o consegne ripartite) dell’ulteriore materiale di consumo eventualmente ordinato da parte della Amministrazioni durante il periodo di 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla Data di Accettazione dell’ordinativo relativo alla fornitura delle apparecchiature dovranno avvenire entro e non oltre n. 30 (trenta) giorni solari a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della “Data ordine”.

L’Amministrazione ha la facoltà di revocare l’Ordinativo di fornitura entro un giorno lavorativo dall’invio e/o trasmissione del medesimo; scaduto tale termine l’ordinativo di fornitura sarà irrevocabile ed il Fornitore sarà tenuto a darvi seguito, nei termini e modi previsti dal presente Capitolato Tecnico e dalla Convenzione.

Scaduto il predetto termine, il Fornitore dovrà assegnare all’Ordinativo di fornitura un numero progressivo e sarà tenuto, entro il giorno lavorativo successivo, e quindi entro 2 (due) giorni lavorativi successivi alla ricezione dell’Ordinativo di Fornitura, a darne conferma all’Amministrazione ordinante tramite comunicazione, riportando sul documento di conferma il numero progressivo assegnato all’ordinativo, la data di registrazione ed il termine massimo per la consegna delle apparecchiature secondo i termini di cui sopra.

Al raggiungimento dei quantitativi massimi di consegna ed installazione pianificate al mese e precisamente:

- 7.000 Apparecchiature per il Lotto 1
- 1.000 Apparecchiature per il Lotto 2
- 250 Apparecchiature per i Lotti 3 e 4;
- 1.000 Apparecchiature per il Lotto 5;
- 1.400 Apparecchiature per il Lotto 6;
- 1.000 Apparecchiature per il Lotti 7.

Il Fornitore potrà, ai soli fini della determinazione del termine massimo di consegna ed installazione delle apparecchiature, pianificare le installazioni eccedenti tali valori massimi posticipandole, sempre rispettando la sequenza di arrivo degli ordinativi, fino al rientro nei predetti limiti di installazioni mese; tali limiti verranno calcolati mediante una ripartizione lineare del quantitativo dell’ordine all’interno dei termini di consegna di cui sopra.

In tal caso, in sede di conferma dell’Ordinativo di Fornitura, il Fornitore dovrà comunicare all’Amministrazione Contraente che il termine massimo di consegna delle Apparecchiature ordinate risulta variato, rispetto alle normali condizioni di fornitura, in ragione del raggiungimento del quantitativo massimo delle installazioni mensili previste.

L’Amministrazione Contraente, entro le 48 (quarantotto) ore successive alla predetta comunicazione di conferma, ha la facoltà di recedere dal contratto di fornitura qualora, per giustificati motivi di urgenza da comunicare al Fornitore, il termine massimo della consegna previsto non sia rispondente alle proprie esigenze.



Consip S.p.A. ha facoltà di verificare la correttezza della pianificazione mensile e della schedulazione comunicata alla singola Amministrazione.

Per ogni consegna dovrà essere redatto un apposito verbale di consegna, sottoscritto da un incaricato dell'Amministrazione e da un incaricato del Fornitore, nel quale dovranno essere riportati: la "Data ordine", il numero progressivo dell'Ordinativo di fornitura, il numero progressivo di installazione (assegnato dal Fornitore), il numero delle apparecchiature oggetto del verbale di consegna ed il numero delle apparecchiature oggetto dell'ordinativo. Lo stesso dovrà inoltre contenere la data dell'avvenuta consegna e installazione e l'attestazione dell'avvenuta attività del Servizio "affiancamento agli utenti" o della rinuncia ad esso da parte dell'Amministrazione.

Le apparecchiature devono essere rese funzionanti e consegnate unitamente:

- a) al/ai cavo/i di collegamento (secondo quanto indicato nel capitolo 4),
- b) software di configurazione (drivers),
- c) alla documentazione tecnica ed alla manualistica d'uso,
- d) alla dotazione iniziale dei materiali di consumo,
- e) agli eventuali materiali di consumo aggiuntivi e dispositivi opzionali richiesti,
- f) all'attestazione di conformità di cui al precedente capitolo 4.

La procedura di installazione prevista nella fornitura è la seguente:

Apparecchiature:

- collegamento del cavo di alimentazione della apparecchiatura alla rete elettrica;
- collegamento al personal computer (ove disponibile) tramite cavo USB;
- effettuazione di una prova di stampa da personal computer o self test della apparecchiatura nel caso in cui non sia disponibile il personal computer.

Apparecchiature di rete:

- collegamento del cavo di alimentazione della apparecchiatura alla rete elettrica;
- collegamento alla rete dati (indirizzo fornito dall'Amministrazione);
- effettuazione di una prova di stampa da personal computer collegato in rete.

Per le installazioni in rete l'Amministrazione ordinante dovrà fornire le informazioni sotto elencate e dare la disponibilità dell'amministratore di rete.

- Tipo di rete;
- Sistema operativo del server o del client;
- IP Address;
- Subnet Mask;
- Gateway;
- Dominio.

In caso di assenza di rete dati le prove verranno effettuate secondo la procedura delle apparecchiature individuali.



5.2 SERVIZIO DI INTEGRAZIONE DEI SISTEMI DI TROUBLE TICKETING DELL'AMMINISTRAZIONE

Per ordinativi di fornitura pari ad almeno 50.000 euro, l'Amministrazione può richiedere, in fase di ordinativo di fornitura, che il Fornitore effettui un'integrazione del proprio flusso di gestione delle richieste di intervento con il sistema di Trouble Ticketing dell'Amministrazione. In sede di Convenzione il Fornitore valuterà quale tra le seguenti integrazioni intende attivare:

- a) integrazione SW dei sistemi Trouble Ticketing dell'Amministrazione: integrazione dei sistemi di Trouble Ticketing ad esempio attraverso l'utilizzo di web-services, tabelle di frontiera, procedure Extract-Transform-Load (ETL);
- b) accesso tramite web-interface al sistema di Trouble Ticketing dell'Amministrazione: attraverso apposite credenziali (user/password) il personale del Fornitore accederà sul portale di Trouble Ticketing dell'Amministrazione ed aggiornerà lo stato della richiesta di intervento;
- c) invio di email "strutturata": l'invio delle informazioni necessarie all'aggiornamento dello stato di una richiesta avverrà mediante l'interscambio di email strutturate, affinché un'apposita procedura SW possa interpretarne in modo automatico il contenuto ed effettuare l'aggiornamento.

Si segnala che nel flusso dati scambiato tra l'Amministrazione ed il fornitore, ai dati indicati al punto 5.5.1 del presente capitolato tecnico, dovrà essere aggiunto anche il numero di ticket eventualmente assegnato dall'Amministrazione.

5.3 SERVIZIO DI RITIRO DEI RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (RAEE)

Il servizio in esame è un servizio connesso alla fornitura delle apparecchiature e dovrà essere prestato gratuitamente dal Fornitore se espressamente richiesto dall'Amministrazione.

Il Fornitore dovrà garantire la raccolta, il trasporto, il trattamento adeguato, il recupero e smaltimento ambientalmente compatibile dei RAEE professionali secondo quanto previsto dagli artt. 13 e 24 del D.Lgs. 14 marzo 2014, n. 49, dal D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

Resta peraltro inteso che è estraneo all'oggetto della Convenzione la fase prodromica della dismissione, che è a carico di ciascuna singola Amministrazione (es.: "verbale di fuori uso" dell'U.T.E., ecc.).

La prestazione del servizio in esame deve essere finalizzata esclusivamente al ritiro di RAEE per il loro trasporto e trattamento in conformità e nel rispetto di quanto stabilito dalle predette vigenti disposizioni normative.

Ai sensi di legge, il Fornitore dovrà farsi carico in via esclusiva di ogni onere o spesa inerenti il servizio di dismissione dell'esistente, di cui al presente paragrafo, per apparecchiature in possesso anche prima della stipula della Convenzione dell'Amministrazione medesima.



Il servizio dovrà essere erogato entro i termini di seguito descritti:

- fino a 100 apparecchiature, il ritiro deve essere effettuato entro e non oltre 40 (quaranta) giorni solari a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla “Data Ordine”;
- da 101 fino a 500 apparecchiature, il ritiro deve essere effettuato entro e non oltre 60 (sessanta) giorni solari a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla “Data Ordine”;
- da 501 a 1.000 apparecchiature, il ritiro deve essere effettuato entro e non oltre 70 (settanta) giorni solari a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla “Data Ordine”;
- superiori alle 1.000 apparecchiature, il ritiro deve essere effettuato entro e non oltre 110 (centodieci) giorni solari a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla “Data Ordine”.

Si evidenzia che il numero delle apparecchiature da ritirare potrà eccedere il numero delle apparecchiature ordinate, ad eccezione dei RAEE storici (apparecchiature immesse sul mercato prima del 13 agosto 2005) che potranno essere ritirati in numero pari alle apparecchiature fornite.

Il Fornitore si impegna inoltre ad osservare le disposizioni di cui agli artt. 217 e ss. del D.Lgs. 152/2006 per quanto riguarda la gestione degli imballaggi.

5.3.1 Servizio ritiro materiale di consumo esausto

Tale servizio, relativo a tutti i Lotti, sarà erogato soltanto se il Fornitore, in sede di offerta, proporrà la caratteristica migliorativa oggetto del presente paragrafo. Il Fornitore eseguirà su richiesta dell'amministrazione ordinante il servizio di ritiro del materiale di consumo esausto delle stampanti acquistate tramite la presente iniziativa, secondo le modalità previste dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. del D.M. 17 dicembre 2009 recante l'istituzione del nuovo sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti e s.m.i..

5.4 ASSISTENZA IN REMOTO E IN LOCALE

5.4.1 Affiancamento agli utenti

Al fine di semplificare l'uso delle apparecchiature, il Fornitore deve organizzare al momento dell'installazione un'attività di “affiancamento agli utenti” volta a chiarire i seguenti punti:

- uso dell'apparecchiatura in ogni sua funzione;
- procedure per la soluzione degli inconvenienti più frequenti (inceppamento carta, ecc.);
- gestione operativa quotidiana (caricamento carta, sostituzione toner, ecc.);
- modalità di comunicazione (p.e. orari e numeri di telefono) con il personale competente per eventuali richieste di intervento, manutenzione e assistenza tecnica, fornitura materiali di consumo e per ogni altro tipo di esigenza connessa



con i servizi inclusi nel prezzo.

Il servizio dovrà essere svolto nei tempi necessari per lo svolgimento dell'attività idonei ad assicurare all'utente, in maniera esaustiva e puntuale, l'apprendimento di quanto sopra dettagliatamente descritto.

Ogni Amministrazione potrà designare uno o più incaricati che, al momento dell'installazione, potranno partecipare alla suddetta attività.

Per l'attestazione dell'avvenuta attività o della rinuncia ad essa da parte dell'Amministrazione farà fede il verbale di installazione e/o il verbale di consegna debitamente sottoscritti dalle parti.

5.4.2 Call Center

Il Fornitore dovrà mettere a disposizione dell'Amministrazione, entro n. 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva di cui all'art. 79, comma 5, lett. a), del D.Lgs. n. 163/2006, un apposito "Call Center" che funzioni da centro di ricezione e gestione degli ordinativi di fornitura e delle chiamate relative a richieste di assistenza e in particolare:

- richieste di chiarimento sulle modalità di ordine e di consegna;
- richieste relative allo stato degli ordini in corso e delle consegne;
- richieste di intervento per manutenzione;
- ricezione e trattamento degli ordini e delle altre richieste di informazioni.

Gli orari di ricezione delle chiamate saranno, per tutti i giorni dell'anno, esclusi sabato, domenica e festivi, **dalle ore 8:30 alle ore 13:30 e dalle 14:30 alle 17:30.**

Le chiamate effettuate oltre le 17:30, dovranno essere registrate mediante segreteria telefonica, e si intenderanno come ricevute alle ore 8:30 del giorno lavorativo successivo.

Il Call Center avrà un numero telefonico (numero Verde gratuito per il chiamante ovvero numero/i telefonico/i di rete fissa), uno di fax ed un indirizzo di posta elettronica dedicati per la gestione di tutti i servizi della Convenzione.

Ad ogni chiamata ricevuta, per richiesta di intervento di manutenzione, il Fornitore dovrà assegnare un numero progressivo.

L'utente concorderà con l'operatore del Call Center il tipo di intervento da eseguire; verrà assegnato, e quindi comunicato all'utente, un numero progressivo di chiamata (identificativo della richiesta di intervento) con l'indicazione della data ed ora di registrazione; i termini di erogazione dei servizi decorreranno dall'ora di registrazione della richiesta di intervento.

Il fornitore dovrà garantire i seguenti livelli minimi di servizio:

- risposta entro 20", per il 90% delle chiamate ricevute;
- percentuale di chiamate perse non dovrà essere superiore al 4%.

Si definisce **chiamata perduta** quella telefonata:

- 1) che non ottiene risposta da un operatore entro 90 secondi;
- 2) a cui segue il segnale di occupato;
- 3) a cui segue risposta immediata tramite messaggio pre-registrato;



- 4) viene messa in diretto contatto con la segreteria telefonica (soluzione ammessa solo per chiamate fuori orario di servizio).

La Consip S.p.A. si riserva di controllare il rispetto, da parte del Fornitore, dei livelli di servizio precedentemente indicati o di quelli dichiarati dal Fornitore in sede di offerta (se migliorativi), utilizzando eventualmente il supporto di una Società esterna. Nel caso in cui i valori rilevati dalla Società si dovessero discostare da quelli minimi obbligatori o comunque da quelli dichiarati in sede di offerta (se migliorativi), la Consip S.p.A. provvederà ad applicare opportune penali. Tali verifiche potranno essere effettuate a campione su iniziativa della Consip S.p.A. con cadenza bimestrale durante tutto il periodo di validità della Convenzione.

5.5 GESTIONE E MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE

5.5.1 Manutenzione

Il Fornitore dovrà mantenere in perfetto stato di funzionamento le apparecchiature oggetto della fornitura, provvedendo a fornire per ciascuna di esse e su richiesta dell'Amministrazione, l'assistenza tecnica, quindi porre in essere ogni attività necessaria per il funzionamento e per la risoluzione dei malfunzionamenti per un periodo di 36 (trentasei) mesi, ovvero 60 (sessanta) mesi qualora offerto in termini di caratteristica tecnica migliorativa, a decorrere dalla "Data di Accettazione della Fornitura", dove per malfunzionamento si intende un funzionamento del dispositivo non conforme alle specifiche tale da bloccare la normale attività.

Le richieste di intervento dovranno essere effettuate dall'Amministrazione nell'ambito del servizio di Call Center (cfr. paragrafo 5.3.2 e successivo capitolo 7).

Il Fornitore è obbligato a rimuovere i malfunzionamenti entro il termine delle 48 (quarantotto) ore solari - esclusi sabato, domenica e festivi - successive alla registrazione della chiamata al Call Center, con le modalità sopra descritte per tutte le apparecchiature installate nei Capoluoghi di Provincia.

Per tutte le apparecchiature installate nel resto del territorio nazionale il Fornitore è obbligato a rimuovere i malfunzionamenti entro il termine delle 60 (sessanta) ore solari - esclusi sabato, domenica e festivi - successive alla ricezione della chiamata al Call Center, con le modalità sopra descritte.

Per ogni intervento dovrà essere redatta un'apposita nota, sottoscritta da un incaricato dell'Amministrazione e da un incaricato del Fornitore, nella quale dovranno essere registrati: il numero progressivo assegnato all'ordinativo di fornitura cui si riferisce l'apparecchiatura per la quale è stato richiesto l'intervento, il numero di installazione, il numero della chiamata, l'ora ed il giorno della chiamata, il numero dell'intervento, l'ora ed il giorno di intervento, l'ora ed il giorno dell'avvenuto ripristino (o del termine intervento).



5.6 SICUREZZA NELL'ESECUZIONE DEGLI APPALTI RELATIVI A SERVIZI E FORNITURE. PREDISPOSIZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE (DVRI) E DETERMINAZIONE DEI COSTI DELLA SICUREZZA - L. 123/2007 E MODIFICA DELL'ART. 3 D.LGS. N. 163/2006

Il combinato disposto delle norme in materia di sicurezza, come di recente modificato dalla legge n. 123/2007, prevede l'obbligo per la stazione appaltante di promuovere la cooperazione ed il coordinamento tra committente e Fornitore e/o Appaltatore attraverso l'elaborazione di un "Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze" (DVRI), che indichi le misure adottate per l'eliminazione delle c.d. "interferenze".

Si parla di "interferenza" nella circostanza in cui si verifica un "contatto rischioso" tra il personale del committente e quello del Fornitore e/o Appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti. In linea di principio, occorre mettere in relazione i rischi presenti nei luoghi in cui verrà espletato il servizio o la fornitura con i rischi derivanti dall'esecuzione del contratto.

Premesso che la presente procedura prevede la conclusione, per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze e delle altre Pubbliche Amministrazioni, delle Convenzioni per l'acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, si ritiene che possono essere identificate, in via preliminare, come potenziali "interferenze" le attività di seguito elencate:

- Servizio di trasporto e consegna:
 - consegna delle Apparecchiature presso la sede dell'Amministrazione
- Servizio di ritiro
 - ritiro delle Apparecchiature usate presso la sede dell'Amministrazione
 - ritiro materiale di consumo esausto
- Servizio di manutenzione :
 - esecuzione del servizio di assistenza ovvero, se necessario, di sostituzione delle Apparecchiature presso l'Amministrazione
- Installazione :
 - installazione presso la sede dell'Amministrazione.

Nella valutazione dei costi aggiuntivi per la sicurezza derivanti da interferenza sono state considerate, per quanto applicabili, le voci di cui all'art. 7, comma 1 del DPR n. 222/2003 e, nello specifico:

- a) gli apprestamenti (come ponteggi, trabattelli, etc.);
- b) le misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente necessari per eliminare o ridurre al minimo i rischi da lavorazioni interferenti;
- c) gli eventuali impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi (se non presenti o inadeguati all'esecuzione del contratto presso i locali/luoghi del datore di lavoro committente);
- d) i mezzi e servizi di protezione collettiva (come segnaletica di sicurezza, avvisatori acustici, etc.);
- e) le procedure previste per specifici motivi di sicurezza;



f) gli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;

g) le misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

Considerando che dalla Convenzione vengono generati contratti di fornitura direttamente tra il fornitore e le singole Amministrazioni, non essendo noti a priori l'esatta destinazione delle apparecchiature ordinate e lo stato dei locali deputati a ricevere le stesse, si rinvia all'Amministrazione contraente, il compito di valutare al momento dell'emissione di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, l'esistenza o meno di "interferenze" valutandone, se del caso, i costi a proprio carico e dandone contestuale evidenza all'interno di un "Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze" (DUVRI).

Resta invece onere di ciascun fornitore elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all'esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all'attività svolta dalla stessa.

6 MODALITA' DI ESECUZIONE

6.1 TRASMISSIONE DATI PER L'ATTIVAZIONE DEL SITO INTERNET DELLE CONVENZIONI

La Consip S.p.A. avrà il compito di predisporre la sezione del Sito prevista per la Convenzione con tutte le informazioni utili agli utenti.

L'Aggiudicatario dovrà compilare il catalogo messo a disposizione dalla Consip S.p.A. così come indicato nel capitolo 6 del Disciplinare di gara.

La compilazione del catalogo da parte dell'Aggiudicatario è, difatti, propedeutica all'attivazione della Convenzione e alla fruibilità dei beni/servizi oggetto della Convenzione medesima da parte delle Amministrazioni.

Prima della relativa pubblicazione, il catalogo compilato dall'Aggiudicatario nonché ogni sua variazione (modifica/aggiornamento) dovrà essere sottoscritto, nella sua versione di file .pdf, con firma digitale dal legale rappresentante del Fornitore.

Il catalogo delle apparecchiature in fornitura e dei servizi oggetto della Convenzione sarà visualizzato in una pagina WEB con i relativi prezzi e termini contrattuali.

6.2 GESTIONE DELLA FORNITURA

6.2.1 Reportistica

Il Fornitore dovrà rendere disponibili a Consip S.p.A. alcuni dati a fini di rendicontazione e monitoraggio dell'andamento della Convenzione.

I dati dovranno essere forniti sotto forma di file sequenziale, come indicato nell'Allegato al Capitolato Tecnico "Flussi Datamart".



L'invio dovrà essere effettuato tramite l'apposita procedura di acquisizione residente sul Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione. I dati necessari all'utilizzo di tale procedura (indirizzo, utenza, ecc.) verranno resi noti all'atto della stipula della Convenzione. Qualora tale modalità non fosse possibile, potrà essere concordata una modalità alternativa (invio tramite mail, supporto magnetico o ottico).

I Tempi dell'invio dei dati richiesti sono indicati nell'allegato al Capitolato tecnico "Flussi Datamart".

6.2.2 Responsabili

Per la gestione dei servizi a supporto della fornitura, il Fornitore dovrà mettere a disposizione un *Responsabile del Servizio Generale* nonché un gruppo di *Responsabili del Servizio Provinciale* ognuno dei quali potrà coprire fino ad un massimo di 10 (dieci) Province distinte da quelle ricoperte dagli altri Responsabili provinciali, garantendo l'intera copertura nazionale.

Per ogni persona rappresentante i suddetti ruoli, entro 15 giorni dall'aggiudicazione definitiva di cui all'art. 79, comma 5, lett. a), del D.Lgs. n. 163/2006, il Fornitore dovrà rendere noti e specificare a Consip S.p.A. le generalità, il titolo di studio, la qualifica professionale e l'esperienza acquisita (con evidenza delle principali referenze) nonché i rispettivi recapiti telefonici, incluso telefono cellulare, e l'indirizzo di posta elettronica.

Se durante la vigenza della Convenzione le persone individuate e selezionate non saranno disponibili, per qualsiasi ragione ed anche se in via temporanea, a svolgere le attività previste, il Fornitore dovrà sostituirle garantendo in ogni caso la continuità dei servizi, con figure professionali con profilo almeno equivalente a quello presentato in fase di offerta, e confermato in fase di stipula, seguendo le indicazioni contenute nel presente Capitolato Tecnico.

I Responsabili del Servizio avranno i requisiti, i compiti e le responsabilità di seguito riportate.

6.2.2.1 Responsabile del Servizio Generale

Il Responsabile del Servizio Generale dovrà avere almeno 3 (tre) anni di esperienza nello svolgimento di mansioni analoghe a quelle richieste ed avrà la responsabilità delle seguenti attività:

- supervisione e coordinamento delle attività a partire dal momento di ricezione degli ordinativi di fornitura;
- pianificazione delle installazioni;
- risoluzione dei disservizi e gestione dei reclami da parte delle Amministrazioni e/o di Consip S.p.A.;
- monitoraggio dell'andamento dei livelli di servizio di assistenza e manutenzione per tutto il periodo di efficacia dei singoli contratti attuativi della Convenzione;
- implementazione di tutte le azioni necessarie per garantire il rispetto delle prestazioni richieste.

6.2.2.2 Responsabile del Servizio Provinciale

I Responsabili del Servizio Provinciale saranno i referenti per le Amministrazioni per le



problematiche relative alle fasi di installazione, verifica di funzionalità, assistenza e manutenzione delle apparecchiature oggetto di fornitura.

Fermo restando che il Fornitore dovrà nominare un responsabile per ciascuna provincia, potrà nominare la medesima persona per una o più province.

6.3 ASSICURAZIONE QUALITA'

6.3.1 Piano di qualità della fornitura

Il Piano di Qualità del progetto di fornitura dovrà essere presentato dal Fornitore entro 15 giorni dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione definitiva di cui all'art. 79, comma 5, lett. a), del D.Lgs. n. 163/2006 e dovrà rispondere all'esigenza di:

- fornire lo strumento per collegare i requisiti specifici dei servizi contrattualmente richiesti, con le procedure generali del sistema qualità del Fornitore già esistenti;
- esplicitare le disposizioni organizzative e metodologiche adottate dal Fornitore, allo scopo di raggiungere gli obiettivi tecnici e di qualità contrattualmente definiti;
- dettagliare i metodi di lavoro messi in atto dal Fornitore, facendo riferimento o a procedure relative al proprio sistema, e per ciò descritte nel manuale qualità; o a procedure sviluppate per lo specifico contrattuale, a supporto delle attività in esso descritte, in questo caso da allegare al piano;
- garantire il corretto e razionale evolversi delle attività contrattualmente previste, nonché la trasparenza e la tracciabilità di tutte le azioni messe in atto dalle parti in causa, il Fornitore, le Amministrazioni e la Consip S.p.A..

In particolare i contenuti del Piano di Qualità dovranno essere elaborati secondo quanto previsto dalla norma ISO 9000 e, in particolare, dalla norma ISO 10005.

7. MONITORAGGIO DELLA CONVENZIONE

Nei seguenti paragrafi sono descritte le attività di verifica e controllo in corso d'opera del corretto andamento delle attività di erogazione dei servizi, sia in relazione al rispetto dei requisiti contrattuali, che al raggiungimento degli obiettivi previsti contrattualmente.

7.1 VERIFICA DELLE APPARECCHIATURE IN CORSO DI FORNITURA

Il Fornitore si obbliga a consentire alla Consip S.p.A., l'esecuzione, anche senza preavviso e per tutta la durata della Convenzione e dei singoli contratti attuativi, di verifiche delle Apparecchiature offerte e consegnate alle Amministrazioni Contraenti, fino ad un massimo di n. 10 (dieci) verifiche a campione (di seguito, anche "Prime Verifiche"), effettuate dal Laboratorio di prova accreditato, scelto dal Fornitore, sulla base di una lista proposta da Consip S.p.A., su un campione di Apparecchiature consegnato alle Amministrazioni Contraenti. A tal fine, il Fornitore si obbliga a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche ed ad accettare incondizionatamente ed insindacabilmente, ora per allora, i relativi risultati.



Consip S.p.A. ha facoltà di scegliere il campione da sottoporre a verifica tra le Apparecchiature relative a forniture per le quali non sia stato effettuato il collaudo da parte dell'Amministrazione Contraente, ciò comportando, peraltro, la sospensione dei tempi di verifica.

Il Fornitore, in ogni caso, dovrà provvedere a proprie spese ed oneri alla consegna del campione di Apparecchiatura presso il Laboratorio, eventualmente anche prelevandolo presso l'Amministrazione Contraente se già consegnato, ed alla riconsegna del campione sottoposto a Prima Verifica presso l'Amministrazione Contraente entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi dal termine della verifica medesima, risultante dal relativo verbale.

Qualora una Prima Verifica abbia esito negativo (ove per negativo si intende anche il riscontro di parziali differenze nei requisiti di prodotto fornito rispetto a quelli offerti):

- Consip S.p.A. non procederà al decremento del numero delle Prime Verifiche e potrà eseguire ulteriori n. 5 (cinque) prove di conformità (di seguito, anche "Ulteriori Verifiche") sulle Apparecchiature anche relative ad altri contratti di fornitura; anche per le Ulteriori Verifiche si applica quanto stabilito nel presente atto per le Prime Verifiche;
- il Fornitore è obbligato a sostituire le Apparecchiature, entro il termine di 30 (trenta) giorni lavorativi dal termine della verifica medesima come risultante dal relativo verbale, con Apparecchiature conformi alle caratteristiche dichiarate in sede di offerta o, comunque, stabilite nel Capitolato Tecnico, ciò per tutti i contratti attuativi della Convenzione per i quali non sia intervenuto il collaudo.

Inoltre, e salvo in ogni caso quanto sopra stabilito, qualora abbiano esito negativo almeno 3 (tre) verifiche (sia Prime Verifiche che Ulteriori Verifiche), Consip S.p.A. si riserva la facoltà di risolvere di diritto la Convenzione, in conformità a quanto stabilito nella medesima.

Resta inteso che tutti gli oneri e le spese per le Prime ed Ulteriori Verifiche, ivi incluse quelle relative alle analisi effettuate dal laboratorio, nonché quelle di imballaggio, trasporto e consegna dei campioni, saranno ad esclusivo carico del Fornitore.

7.2 VERIFICHE ISPETTIVE

Durante tutta la durata della Convenzione e dei singoli contratti stipulati dalle Amministrazioni, al fine di verificare la conformità delle prestazioni contrattuali a quanto prescritto nel Capitolato Tecnico, nell'Offerta Tecnica e nell'ulteriore documentazione contrattuale, nonché di accertare l'adempimento degli impegni assunti dal Fornitore, la Consip S.p.A. potrà effettuare - anche avvalendosi di Organismi di Ispezione accreditati secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 - apposite verifiche ispettive.

I costi di tali verifiche saranno a carico del fornitore che dovrà corrisponderli direttamente all'Organismo di Ispezione nei tempi indicati nella Convenzione. La fattura, relativa al pagamento delle verifiche ispettive, sarà inviata da parte dell'Organismo di Ispezione anche alla Consip S.p.A. in copia conoscenza.

I costi a carico del fornitore per l'esecuzione delle Verifiche Ispettive saranno pari al massimo allo 0,5% del valore degli Ordinativi di Fornitura emessi al momento della verifica



e, comunque, fino ad un importo massimo, come indicato nel paragrafo 7.2 del Disciplinare di Gara.

Per l'espletamento della suddetta attività, si farà riferimento ai livelli di servizio e agli adempimenti contrattuali indicati nel presente Capitolato e nei suoi allegati (Appendice 2 - Schema Verifiche Ispettive), ivi inclusi quelli eventualmente risultanti dall'offerta tecnica migliorativa, se presentata dal Fornitore aggiudicatario.

Tale Schema, in sede di verifica potrà essere oggetto di ulteriori modifiche e/o integrazioni, al fine di verificare gli aspetti della fornitura e il corretto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali assunte con la sottoscrizione della Convenzione. Le "modalità di valutazione", indicate nel suddetto Schema, sono anch'esse passibili di modifiche e/o integrazioni, compatibilmente con i livelli di servizio oggetto di indagine.

Dette modalità di valutazione, ove la scala di valutazione a cinque livelli prevista nel Capitolato Tecnico non risulti applicabile, potranno essere derogate con l'utilizzo di una scala di valutazione a due livelli (conformità/non conformità grave), ad esempio anche il ritardo di un solo giorno determinerà il verificarsi della "non conformità grave".

Le verifiche ispettive potranno essere effettuate sia presso le sedi del Fornitore sia presso quelle delle Pubbliche Amministrazioni che avranno effettuato ordinativi di fornitura; il Fornitore e l'Amministrazione contraente dovranno, pertanto, attivarsi affinché le verifiche possano essere espletate nel migliore dei modi e senza intralcio all'attività.

L'Organismo di Ispezione, su indicazioni della Consip S.p.A., effettuerà uno o più cicli di verifiche ispettive sugli ordinativi emessi a valere sulla convenzione. Tale ciclo è il numero di giorni/uomo necessari per rendere significativa l'attività di ispezione, compatibilmente con lo "Schema delle verifiche ispettive" e l'importo massimo a disposizione per lo svolgimento delle verifiche stesse.

7.3 VERIFICHE DI CONFORMITA'

Come meglio specificato al paragrafo 5.6 del Disciplinare di gara, verrà richiesto al concorrente che abbia effettuato la migliore offerta valida e confermata, la consegna di un campione delle apparecchiature offerte (sia delle Apparecchiature Base sia dei singoli dispositivi opzionali).

In caso di mancata consegna delle apparecchiature nel termine stabilito, nonché in caso di esito negativo della verifica, il concorrente è escluso dalla gara.

La consegna del campione delle apparecchiature offerte, unitamente ai dispositivi opzionali ed il loro ritiro e la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di conformità, minimi e migliorativi, qualora offerti, sono a cura e spese del Fornitore.

Detta verifica di conformità potrà, ove necessario, e mantenendo inalterati i termini sopra indicati, essere effettuata presso una diversa sede da definire.

8 COLLAUDI

8.1 COLLAUDO DELLE APPARECCHIATURE



Entro 20 (venti) giorni solari dalla data del verbale di consegna (di cui al precedente paragrafo 5.1), le apparecchiature fornite (sia le Apparecchiature Base sia i singoli Dispositivi opzionali) verranno sottoposte a collaudo dall'Amministrazione, in contraddittorio con il Fornitore, nel rispetto di quanto espressamente previsto nello Schema di Convenzione; peraltro, è facoltà dell'Amministrazione effettuare collaudo a campione.

Il collaudo, quale verifica di funzionalità delle apparecchiature oggetto dell'ordinativo di fornitura, è inteso a verificare la non difformità con la documentazione tecnica e manualistica d'uso, oltre che con le caratteristiche tecniche e di funzionalità dichiarate in sede di offerta.

Al positivo completamento delle attività di collaudo, verrà redatto apposito verbale la cui data è da considerarsi "Data di accettazione della fornitura" consegnata.

9. INDICATORI DI QUALITÀ

In coerenza con il documento "Linee guida per la qualità dei beni e dei servizi ITC per la definizione ed il governo dei contratti della Pubblica Amministrazione", è stato scelto un sottoinsieme degli indicatori di qualità ritenuti più significativi tra quelli definiti per la fornitura delle Apparecchiature e dei servizi connessi nell'ambito della Convenzione. Essi sono riepilogati nella tabella seguente e dettagliati in appendice. Tali indicatori verranno verificati in sede di verifiche ispettive.

Attività/Prodotti/Indicatori di qualità

Attività a cura di Consip

Attività	Prodotto	Indicatore di qualità				Rif.to Capitolato tecnico
		Caratteristica	Sottocaratt.	acro IQ	Denominazione IQ	
Gestione operativa		Efficienza	Efficienza temporale	RTCCR	Rispetto dei tempi contrattuali di consegna della reportistica	6.2.1
Installazione e Test	Prodotto hardware	Efficienza	Efficienza temporale	RQIPM	Rispetto delle quantità di installazioni pianificate nel mese	5.1
Gestione operativa		Efficienza	Efficienza temporale	TRCT	Tempestività di risposta alle chiamate telefoniche	5.3.2
Gestione operativa		Efficienza	Efficienza temporale	CTP	Chiamate telefoniche perdute	5.3.2
Gestione operativa		Efficienza	Conformità	NCOV	Conformità degli ordinativi verificati	7.2

Ed inoltre specificamente a cura delle Amministrazioni ordinanti:



Attività	Prodotto	Indicatore di qualità				Rif.to Capitolato tecnico
		Caratteristica	Sottocaratt.	acro IQ	Denominazione IQ	
Installazione e Test	Prodotto hardware	Efficienza	Efficienza temporale	RTCCASO	Rispetto dei tempi contrattuali di consegna delle apparecchiature (per singolo ordine)	5.1
Installazione e Test	Prodotto hardware	Efficienza	Efficienza temporale	RTCSACN SO	Rispetto dei tempi contrattuali di sostituzione delle apparecchiature oggetto di collaudo negativo (per singolo ordine)	5.1
Manutenzione		Efficienza	Efficienza temporale	TRA1	Tempo di ripristino delle apparecchiature relative al singolo ordinativo (per apparecchiature installate nei capoluoghi di provincia)	5.4.1
Manutenzione		Efficienza	Efficienza temporale	TRA2	Tempo di ripristino delle apparecchiature relative al singolo ordinativo (per apparecchiature installate al di fuori dei capoluoghi di provincia)	5.4.1
Installazione e Test	Prodotto hardware	Efficienza	Efficienza temporale	RTPMI	Rispetto dei tempi contrattuali delle installazioni delle apparecchiature pianificate nel mese	5.1
Installazione e Test	Prodotto hardware	Efficienza	Efficienza temporale	RTRSU	Rispetto dei tempi di ritiro per raccolta e trattamento dei rifiuti ed apparecchiature elettriche ed elettroniche	5.2

APPENDICI

Sono parte integrante del presente Capitolato Tecnico le seguenti Appendici:

Stampanti 12- Allegato 5 - Appendice 1 Schede indicatori qualità

Stampanti 12 - Allegato 5 - Appendice 2 Schema verifiche Ispettive

Stampanti 12 - Allegato 5 - Appendice 3 - Flussi Datamart



Offerta tecnica relativa a:	
Numero Gara	659799
Nome Gara	Gara per la fornitura in acquisto di stampanti ed apparecchiature multifunzione a ridotto impatto ambientale e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni
Criterio di Aggiudicazione	Gara ad offerta economicamente più vantaggiosa
Lotto	5

AMMINISTRAZIONE TITOLARE DEL PROCEDIMENTO	
Amministrazione	CONSIP SPA
Partita IVA	05359681003
Indirizzo	VIA ISONZO 19/E - ROMA (RM)
Responsabile del Procedimento	Cavalluzzo Angelo Marino

CONCORRENTE	
Ragione Sociale	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. Società per Azioni
Partita IVA	02973040963
Codice Fiscale Impresa	01788080156
Provincia sede registro imprese	MI
Numero iscrizione registro imprese	01788080156
Codice Ditta INAIL	4261430
n. P.A.T.	25049608/09/10/11; 65438306/9057; 65442439
Matricola aziendale INPS	4924797406
CCNL applicato	COMMERCIO
Settore	TERZIARIO
Indirizzo sede legale	VIA MONFALCONE 15 - MILANO (MI)
Telefono	02921791
Fax	0292179390
E-mail di Contatto	UFFICIO.GARE@DIT.KYOCERA.COM
Offerta sottoscritta da	IKEDA YUKIO

Oggetto (1 di 1) dell'Offerta	
Descrizione	Stampanti 14 - gara Lotto 5
Metaprodotto	Stampanti - gara
Quantità Richiesta	1
Offerta Tecnica relativamente all'oggetto richiesto	
Parametro Richiesto	Offerta Tecnica
Marca	Kyocera
Modello	Ecosys P7035cdn
Anno di introduzione in Italia	2014
Velocità di stampa in A4 (in quadricromia)[PPM]	35
Risoluzione [DPI reali]	600x600
RAM complessiva installata [MB]	512
Interfacce	ETHERNET 10/100/1000 base TX
Volume di stampa [pagine/mese]	150000
Modalità di stampa	Landscape e Portrait
Sistemi operativi supportati	Windows VISTA, Windows 7, Windows 8, LINUX
Linguaggi	PCL5c e/o PCL6 (o equivalente) e PS3 (o equivalente)
Formato carta	DIN A4, B5
Grammatura carta	75-110 g/m2
Altri supporti	Carta riciclata anche al 100%, Buste, Lucidi, Etichette
Numero cassette di alimentazione carta forniti	1
Capacità cassetto fornito [Fogli da 75 g/m2]	500
Altri dispositivi	Unità fronte retro automatica formato A4
Dispositivo aggiuntivo	Cassetto aggiuntivo di alimentazione carta con capacità di 500 fogli di formato A4 75 g/m2
Numero vassoi di alimentazione universali	1
Capacità vassoio fornito	50 Fogli da 75 g/m2
Compatibilità ambientale: Emissioni di ozono <= 3,0 mg/h; emissioni di polveri <= 4,0 mg/h; emissioni di TVOC <= 18 mg/h; benzene <=0,05 mg/h; stirene <=1,8 mg/h; Singole sostanze COV non identificate =0,9 mg/h	SI
Funzione Stampa Sicura: Stampa da pin	SI
Gestione remota delle apparecchiature in rete: Funzioni di	SI

verifica status apparecchiatura e stato materiali di consumo con alert automatico per esaurimento materiali di consumo	
Gestione diretta della stampa: Funzione di stampa diretta da supporto di memoria di massa USB	SI
Connettività wireless	Connessione Wireless NO
Materiale di consumo: Ritiro gratuito materiale di consumo esausto	SI
Dotazione iniziale materiale di consumo	>=12000 pag ex ISO 19798 ex ISO 24711
Descrizione tipologia dei materiali di consumo aggiuntivi (>= 40.000 pag. ex ISO 19798, ex ISO 24711)	n. 3 toner TK-570K dalla capacità di 16.000 pagine formato A4 ex ISO 19798; per un totale di 48.000 pagine. N. 4 toner TK-570C, n. 4 toner TK-570M, n. 4 toner TK-570Y, dalla capacità di 12.000 pagine cad. formato A4 ex ISO 19798; valore totale 48.000 pagine per ciascun colore tale da consentire una produzione di 48.000 pagine in A4 in quadricomia
Rumorosità (in funzionamento) LWad, lim <=68 dB(A)	NO
Rumorosità (in funzionamento) LWad, lim dB(A)	68,9
Estensione servizio manutenzione	a 60 mesi
Consumo Energetico: Valore del consumo uguale o inferiore al valore soglia dell'Energy Star for imaging equipment version 2.0 2014	SI

**ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA
SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE**

Offerta economica relativa a:	
Numero Gara	659799
Nome Gara	Gara per la fornitura in acquisto di stampanti ed apparecchiature multifunzione a ridotto impatto ambientale e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni
Criterio di Aggiudicazione	Gara ad offerta economicamente più vantaggiosa
Lotto	5

AMMINISTRAZIONE TITOLARE DEL PROCEDIMENTO	
Amministrazione	CONSIP SPA
Partita IVA	05359681003
Indirizzo	VIA ISONZO 19/E - ROMA (RM)
Responsabile del Procedimento	Cavalluzzo Angelo Marino

CONCORRENTE	
Ragione Sociale	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. Società per Azioni
Partita IVA	02973040963
Codice Fiscale Impresa	01788080156
Provincia sede registro imprese	MI
Numero iscrizione registro imprese	01788080156
Codice Ditta INAIL	4261430
n. P.A.T.	25049608/09/10/11; 65438306/9057; 65442439
Matricola aziendale INPS	4924797406
CCNL applicato	COMMERCIO
Settore	TERZIARIO
Indirizzo sede legale	VIA MONFALCONE 15 - MILANO (MI)
Telefono	02921791
Fax	0292179390
E-mail di Contatto	UFFICIO.GARE@DIT.KYOCERA.COM
Offerta sottoscritta da	IKEDA YUKIO

Oggetto (1 di 1) dell'Offerta	
Descrizione	Stampanti 14 - gara Lotto 5
Metaprodotto	Stampanti - gara
Quantità Richiesta	1
Offerta Tecnica relativamente all'oggetto richiesto	
Parametro Richiesto	Offerta Tecnica
Marca	Kyocera
Modello	Ecosys P7035cdn
Anno di introduzione in Italia	2014
Velocità di stampa in A4 (in quadricromia)[PPM]	35
Risoluzione [DPI reali]	600x600
RAM complessiva installata [MB]	512
Interfacce	ETHERNET 10/100/1000 base TX
Volume di stampa [pagine/mese]	150000
Modalità di stampa	Landscape e Portrait
Sistemi operativi supportati	Windows VISTA, Windows 7, Windows 8, LINUX
Linguaggi	PCL5c e/o PCL6 (o equivalente) e PS3 (o equivalente)
Formato carta	DIN A4, B5
Grammatura carta	75-110 g/m2
Altri supporti	Carta riciclata anche al 100%, Buste, Lucidi, Etichette
Numero cassette di alimentazione carta forniti	1
Capacità cassetto fornito [Fogli da 75 g/m2]	500
Altri dispositivi	Unità fronte retro automatica formato A4
Dispositivo aggiuntivo	Cassetto aggiuntivo di alimentazione carta con capacità di 500 fogli di formato A4 75 g/m2
Numero vassoi di alimentazione universali	1
Capacità vassoio fornito	50 Fogli da 75 g/m2
Compatibilità ambientale: Emissioni di ozono <= 3,0 mg/h; emissioni di polveri <= 4,0 mg/h; emissioni di TVOC <= 18 mg/h; benzene <=0,05 mg/h; stirene <=1,8 mg/h; Singole sostanze COV non identificate =0,9 mg/h	SI
Funzione Stampa Sicura: Stampa da pin	SI
Gestione remota delle apparecchiature in rete: Funzioni di	SI

verifica status apparecchiatura e stato materiali di consumo con alert automatico per esaurimento materiali di consumo	
Gestione diretta della stampa: Funzione di stampa diretta da supporto di memoria di massa USB	SI
Connettività wireless	Connessione Wireless NO
Materiale di consumo: Ritiro gratuito materiale di consumo esausto	SI
Dotazione iniziale materiale di consumo	>=12000 pag ex ISO 19798 ex ISO 24711
Descrizione tipologia dei materiali di consumo aggiuntivi (>= 40.000 pag. ex ISO 19798, ex ISO 24711)	n. 3 toner TK-570K dalla capacità di 16.000 pagine formato A4 ex ISO 19798; per un totale di 48.000 pagine. N. 4 toner TK-570C, n. 4 toner TK-570M, n. 4 toner TK-570Y, dalla capacità di 12.000 pagine cad. formato A4 ex ISO 19798; valore totale 48.000 pagine per ciascun colore tale da consentire una produzione di 48.000 pagine in A4 in quadricomia
Rumorosità (in funzionamento) LWad, lim <=68 dB(A)	NO
Rumorosità (in funzionamento) LWad, lim dB(A)	68,9
Estensione servizio manutenzione	a 60 mesi
Consumo Energetico: Valore del consumo uguale o inferiore al valore soglia dell'Energy Star for imaging equipment version 2.0 2014	SI
Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto	
Parametro Richiesto	Valore Offerto
Quantità stimata materiali di consumo aggiuntivi	7150000
Prezzo dei materiali di consumo aggiuntivi (prezzo unitario in Euro per pagina stampata)	0,03603
Quantità Stampante Base	4500
Prezzo in Euro Stampante Base	116,48
Quantità Dispositivo aggiuntivo alimentazione carta	520
Prezzo in Euro Dispositivo aggiuntivo alimentazione carta	72,28

Costi relativi alla sicurezza	7298
-------------------------------	------

OFFERTA ECONOMICA: 819360,10 Euro Ottocentodiciannovemilatrecentosessanta/10 Euro
--

Il Concorrente, nell'accettare tutte le condizioni specificate nella documentazione del procedimento, altresì dichiara:

- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al termine di conclusione del procedimento, così come previsto nella lex specialis;
- che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Consip S.p.A. né le Pubbliche Amministrazioni;
- di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel Capitolato Tecnico e nello Schema di Convenzione e relative Condizioni Generali, nonché di quanto contenuto nel Disciplinare di gara e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto della procedura e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione dei prezzi richiesti e offerti, ritenuti remunerativi;
- di non eccepire, durante l'esecuzione e per tutta la durata della Convenzione, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dal Capitolato Tecnico;
- che i prezzi/sconti offerti sono onnicomprensivi di quanto previsto negli atti di gara;
- che sono a carico del fornitore aggiudicatario (solo ove la documentazione di gara preveda espressamente le verifiche ispettive) i costi per le verifiche ispettive che la Consip S.p.A. potrà far effettuare da apposito Organismo di ispezione accreditato secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012, nella misura indicata negli atti di gara;
- che i termini stabiliti nello Schema di Convenzione e/o nel Capitolato Tecnico sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 cod. civ.;
- che il Capitolato Tecnico, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto stabilito relativamente alle modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte integrante e sostanziale della Convenzione che verrà stipulata con la Consip S.p.A.

**ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA
SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE**

Corrispettivi e tariffe – Lotto 5

–

Corrispettivi e tariffe – Lotto 5 – (IVA ESCLUSA)	
<u>Apparecchiatura e Configurazione materiale di Consumo</u>	<u>Prezzo</u>
Stampante Kyocera Ecosys P7035cdn (comprensiva di materiali di consumo per la produzione di 12.000 pagine ex ISO 19798 e ex ISO 24711).	€ 116,48
Toner cod. TK-570K (per la produzione di 16000 pagine ex ISO 19798)	€ 104,50
Toner ciano cod. TK-570C (per la produzione di 12.000 pagine ex ISO 19798)	€ 118,00
Toner magenta cod. TK-570M (per la produzione di 12.000 pagine ex ISO 19798)	€ 118,00
Toner giallo cod. TK-570Y (per la produzione di 12.000 pagine ex ISO 19798)	€ 118,00
Dispositivo aggiuntivo di alimentazione carta (con capacità di 500 fogli di formato A4 da 75 g/m2)	€ 72,28

Il quantitativo minimo ordinabile è pari ad Euro 500,00.



ALLEGATO ALLO SCHEMA DI CONVENZIONE CONDIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

DEFINIZIONI

1. I termini indicati nella Convenzione hanno il significato di seguito specificato:

- a) **Amministrazioni o Enti:** le amministrazioni che - sulla base della normativa vigente - sono legittimate ad utilizzare la Convenzione, in particolare le Pubbliche Amministrazioni definite dall'articolo 1 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., come richiamato dall'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché i soggetti che ai sensi della normativa vigente (es.: i soggetti di cui all'articolo 2, comma 573 Legge 244/07 e i movimenti politici, ex articolo 24, comma 3, Legge n. 289/2002), sono legittimati ad utilizzare la Convenzione;
- b) **Amministrazione/i Contraente/i:** la/e Amministrazione/i o gli Enti che utilizza/utilizzano la Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia mediante gli Ordinativi di Fornitura;
- c) **Data di Attivazione:** la data a partire dalla quale le Amministrazioni Pubbliche possono utilizzare la Convenzione, ai sensi di quanto disposto nel successivo art. 3;
- d) **Convenzione:** la Convenzione stipulata tra la Consip S.p.A. e il Fornitore, alla quale sono allegate le presenti Condizioni Generali, compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;
- e) **Fornitore:** l'impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese risultato aggiudicatario e che conseguentemente sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto;
- f) **Ordinativo di Fornitura:** il documento, comprensivo degli eventuali allegati, con il quale le Amministrazioni Contraenti, attraverso le Unità Ordinanti e con le modalità di seguito previste, manifestano la loro volontà di utilizzare la Convenzione, impegnando il Fornitore alla prestazione dei servizi e/o forniture richiesti nel rispetto delle modalità e delle specifiche contenute nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica del Fornitore nonché alle condizioni economiche fissate dal Fornitore medesimo nell'Offerta Economica;
- g) **Contratto/i attuativo/i e/o contratto/i di fornitura:** l'accordo stipulato dalle Amministrazioni Contraenti con il Fornitore mediante l'Ordinativo di Fornitura, che recepisce le prescrizioni e le condizioni fissate nella Convenzione;
- h) **Giorno lavorativo:** da lunedì a venerdì, esclusi sabato e festivi;
- i) **Parte:** Consip o il Fornitore (congiuntamente definiti anche le "Parti");
- l) **Unità/Punto/i Ordinante/i:** gli uffici e, per essi, le persone fisiche delle Amministrazioni Contraenti abilitati ad effettuare gli Ordinativi di Fornitura e che verranno negli stessi indicate;
- m) **Ministero:** Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- n) **Sistema:** Sistema telematico degli acquisti per la Pubblica Amministrazione accessibile dal sito www.acquistinretepa.it;



- o) **Sezione Convenzioni:** lo spazio web dedicato al sistema delle Convenzioni, ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 488/1999 e s.m.i., gestito dalla Consip S.p.A., contenente un'area riservata alla Convenzione;
- p) **Sito:** il sito internet
- q) **Certificato di verifica di conformità:** attestazione di esecuzione a regola d'arte delle prestazioni rispetto alle prescrizioni contrattuali rilasciato dalle Amministrazioni contraenti al Fornitore secondo le modalità di cui all'art. 322 e ss. del d.P.R. n. 207/2010.

ARTICOLO 2

NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE

1. Fermo restando quanto previsto nella Convenzione, quest'ultima ed i singoli contratti attuativi della medesima sono regolati in via gradata:
 - a) dalla Convenzione e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali, ivi incluse le presenti "Condizioni Generali" che costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione;
 - b) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
 - c) dalle disposizioni di cui al d.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207;
 - d) dalle disposizioni contenute nel D.M. 28 ottobre 1985 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, nonché dalle altre disposizioni anche regolamentari in vigore per le Amministrazioni Contraenti, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, formano parte integrante del presente atto e della Convenzione;
 - e) dalle norme in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti;
 - f) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
 - g) dal Codice Etico della Consip S.p.A..
2. Le clausole della Convenzione e dei contratti attuativi della medesima sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

ARTICOLO 3

UTILIZZAZIONE DELLA CONVENZIONE E MODALITÀ DI CONCLUSIONE

1. La Convenzione è efficace e può essere utilizzata dalle Amministrazioni o dagli Enti a partire dalla data di attivazione indicata dall'articolo 5, comma 1, della Convenzione.
2. Nell'Ordinativo di Fornitura, le Amministrazioni Contraenti saranno tenute ad indicare l'avvenuta registrazione o meno alla "Piattaforma per la certificazione



dei crediti” di cui ai Decreti Ministeriali 22/05/2012 e 25/06/2012 e s.m.i. in conformità a quanto previsto dai Decreti stessi.

Le Amministrazioni Contraenti obbligate alla registrazione alla “Piattaforma per la certificazione dei crediti” di cui ai Decreti Ministeriali 22/05/2012 e 25/06/2012 e s.m.i. dovranno pertanto prima dell’emissione dell’ordinativo essere in regola con gli obblighi di registrazione.

Gli Ordinativi sprovvisti dell’indicazione relativa all’avvenuta registrazione di cui sopra saranno ritenuti incompleti ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal successivo comma 9 del presente articolo.

3. L’utilizzo della Convenzione avviene esclusivamente attraverso il Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione. L’accesso e l’utilizzo del Sistema sono disciplinati dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, Parte I, Allegato 10 al Disciplinare di gara, che le Amministrazioni Pubbliche e il Fornitore dichiarano di ben conoscere ed accettare integralmente.
4. Sono legittimate ad utilizzare la Convenzione, ai sensi della normativa vigente, le Amministrazioni o gli Enti come definite/i nel precedente articolo 1, comma 1, lettera a).
5. Per potere acquistare attraverso la Convenzione ed emettere validi Ordinativi di Fornitura, il Punto Ordinate dell’Amministrazione Contraente deve preventivamente abilitarsi al Sistema di e-Procurement. Resta inteso che l’abilitazione del Punto Ordinate non comporta, in capo alla Consip S.p.A. e/o al Ministero, una verifica dei poteri di acquisto attribuiti a ciascuna Unità Ordinate.
6. Le predette Amministrazioni Pubbliche, previa effettuazione di apposita abilitazione al Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione tramite il proprio Punto Ordinate attraverso l’apposita procedura prevista dal Sistema, utilizzano le Convenzioni mediante Ordinativi di Fornitura. L’Ordinativo di Fornitura consiste, anche considerato quanto previsto dall’art. 1, comma 452, della Legge n. 296/2006, in un documento informatico identificato con un apposito numero e generato automaticamente dal Sistema sulla base dei dati forniti dal Punto Ordinate, con le modalità di seguito descritte.
7. Affinché l’Ordinativo di Fornitura possa produrre effetti, esso deve assumere la forma di un documento informatico generato dal Sistema, sottoscritto con firma digitale dal Punto Ordinate e trasmesso al Fornitore attraverso il Sistema. Non è consentito l’invio di Ordinativi di Fornitura con altre modalità. Il Fornitore prende atto e accetta che non dovrà in alcun modo dare seguito ad Ordinativi di Fornitura che non siano trasmessi nel rispetto delle modalità di cui sopra.
8. Ove il Fornitore ritenga di non poter dare esecuzione ad Ordinativi di Fornitura provenienti da un soggetto non legittimato, in base alla normativa vigente, ad utilizzare le Convenzioni, dovrà, tempestivamente, e comunque entro quattro giorni lavorativi dal ricevimento degli ordinativi stessi, informare l’Amministrazione Contraente e Consip S.p.A., spiegando le ragioni del rifiuto.
9. Qualora l’Ordinativo di Fornitura non sia completo in ogni sua parte necessaria, l’Ordinativo di Fornitura medesimo non avrà validità ed il Fornitore non dovrà darvi esecuzione; quest’ultimo, tuttavia, dovrà darne tempestiva comunicazione



alla Amministrazione, entro e non oltre quattro giorni lavorativi dal ricevimento dell'Ordinativo stesso. In tal caso l'Amministrazione potrà emettere un nuovo Ordinativo di Fornitura, secondo le indicazioni sopra riportate.

10. Per effetto dell'Ordinativo di Fornitura, il Fornitore sarà obbligato ad eseguire la fornitura richiesta, nell'ambito dell'oggetto contrattuale, restando inteso che in caso di mancata utilizzazione della Convenzione da parte dei soggetti sopra indicati nulla potrà essere preteso a qualsiasi titolo dal medesimo Fornitore il quale, infatti, sarà tenuto a svolgere le attività, effettuare le forniture e prestare i servizi solo a seguito della ricezione degli Ordinativi di Fornitura, compilati ed inviati entro i termini ed in conformità alle condizioni sopra indicate.
11. I singoli contratti attuativi della Convenzione si concludono il quarto giorno lavorativo successivo alla ricezione da parte del Fornitore degli Ordinativi di Fornitura inviati dalle medesime Amministrazioni Contraenti. Spirato il predetto termine, l'Ordinativo di Fornitura è irrevocabile per le Parti e, per l'effetto, il Fornitore è tenuto a dare esecuzione completa alla fornitura richiesta. Qualora il Fornitore non abbia autorizzato Consip S.p.A. alla pubblicazione delle generalità e del codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul conto/i corrente/i dedicato/i, il Fornitore medesimo sarà tenuto a comunicare, entro e non oltre due giorni dalla conclusione del singolo contratto attuativo della Convenzione i surrichiamati dati alle Amministrazioni ordinanti.
12. Il Fornitore prende atto, rinunciando ora per allora a qualsiasi pretesa di risarcimento o di indennizzo, che l'Amministrazione Contraente ha la facoltà di revocare l'Ordinativo di Fornitura, avvalendosi esclusivamente del Sistema, da esercitarsi entro un giorno lavorativo dall'emissione del contratto attuativo/Ordinativo di Fornitura.
13. Qualora venga richiesto da Consip S.p.A., il Fornitore, entro un giorno lavorativo dalla richiesta, ha l'obbligo di dare riscontro alla medesima Consip S.p.A., anche per via telematica, di ciascun Ordinativo di Fornitura divenuto irrevocabile.
14. Le Amministrazioni Contraenti procedono ad inviare a Consip S.p.A. il certificato di conformità relativamente ai singoli Ordinativi di fornitura di cui all'art. 322, D.P.R. n. 207/2010, ai fini dello svincolo della cauzione ex art. 306, D.P.R. n. 207/2010. Resta salva la facoltà per Consip S.p.A. di svolgere verifiche ispettive e controlli sull'esecuzione delle singole prestazioni.
15. Le Amministrazioni Contraenti provvederanno, al momento dell'emissione del singolo Ordinativo di Fornitura: i) alla nomina del Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 e del D.P.R. n. 207/2010; ii) alla nomina del Direttore dell'esecuzione, che dovrà essere soggetto diverso dal Responsabile del procedimento qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 300, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010; iii) ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., degli artt. 6 e 7 del Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.A.C.) n. 8 del 18 novembre 2010, alla indicazione sul medesimo Ordinativo di Fornitura del CIG (Codice Identificativo Gara) "derivato" rispetto a quello della Convenzione e da esse richiesto nonché del CUP (Codice Unico Progetto) ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della Legge 16



gennaio 2003 n. 3.

ARTICOLO 4

VALIDITÀ TEMPORALE DELLA CONVENZIONE

1. Fermo restando quanto previsto nella Convenzione, per durata della Convenzione si intende il termine entro cui le Amministrazioni Pubbliche possono inviare l'Ordinativo di fornitura relativo alla Convenzione medesima, Convenzione che comunque resta valida, efficace e vincolante per la regolamentazione dei contratti attuativi della medesima e per tutto il tempo di vigenza e durata dei medesimi.
2. Resta, altresì, espressamente inteso che qualora per qualsiasi motivo cessi l'efficacia della Convenzione o di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità dei servizi/forniture oggetto della Convenzione.

ARTICOLO 5

OBBLIGAZIONI GENERALI DEL FORNITORE

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nella Convenzione, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della Convenzione medesima, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e nei relativi Allegati.
3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nella Convenzione e nei relativi Allegati; in ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nella Convenzione e nei relativi Allegati, ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tal titolo, nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e/o della Consip S.p.A., assumendosene ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a:
 - a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione dei contratti di fornitura secondo quanto specificato nella Convenzione, nei suoi Allegati e negli atti di gara richiamati nelle premesse della Convenzione;
 - b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;



- c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alle singole Amministrazioni Contraenti ed alla Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità dei servizi e delle forniture alle norme previste nella Convenzione e negli Ordinativi di Fornitura;
 - d) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
 - e) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalle Amministrazioni Contraenti o dalla Consip S.p.A., per quanto di rispettiva ragione;
 - f) comunicare tempestivamente alle Amministrazioni Contraenti ed alla Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
 - g) non opporre alla Consip S.p.A. e alle Amministrazioni Contraenti qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura e/o alla prestazione dei servizi connessi;
 - h) mallevare e tenere indenne le Amministrazioni Contraenti e la Consip S.p.A. da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;
 - i) ad adottare, in fase di esecuzione contrattuale, le eventuali cautele rese necessarie dallo svolgimento delle prestazioni affidate in locali o ambienti in cui l'Amministrazione Contraente tratta informazioni classificate, con particolare riguardo alle specifiche misure previste dall'art. 6 del D.P.C.M. 12 giugno 2009 n. 6, dal Capo VIII del D.P.C.M. 22 luglio 2011 n. 4 e dalle Direttive PCM-ANS n. 3/2006 e n. 6/2006.
6. Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l'attivazione dei servizi e/o delle forniture oggetto della Convenzione, eventualmente da svolgersi presso gli uffici delle Amministrazioni Contraenti, dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con le Amministrazioni stesse; peraltro, il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici delle Amministrazioni Contraenti continueranno ad essere utilizzati dal personale delle Amministrazioni stesse e/o da terzi autorizzati.
- Il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze delle Amministrazioni Contraenti e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.
7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Amministrazioni Contraenti e/o da terzi autorizzati.



8. Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali; detto personale potrà accedere agli uffici delle Amministrazioni Contraenti nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali procedure.
9. Il Fornitore si obbliga a consentire alle Amministrazioni Contraenti ed alla Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
10. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalle Amministrazioni Contraenti, oltre che dalla Consip S.p.A., per quanto di propria competenza.
11. Il Fornitore si obbliga a: (a) dare immediata comunicazione alle singole Amministrazioni Contraenti interessate o alla Consip S.p.A., per quanto di rispettiva ragione, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui alla Convenzione e ai singoli Ordinativi di Fornitura; (b) prestare i servizi e/o le forniture oggetto della Convenzione nei luoghi che verranno indicati negli Ordinativi di Fornitura emessi da ciascuna Amministrazione Contraente.
12. Il Fornitore è tenuto a comunicare a Consip S.p.A. ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire a Consip S.p.A. entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.
13. Il Fornitore prende atto ed accetta che i servizi e/o le forniture oggetto della Convenzione dovranno essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici delle Amministrazioni Contraenti.
14. I servizi e/o le forniture oggetto della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura non sono affidati al Fornitore in via esclusiva, pertanto le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, possono affidare le stesse forniture, attività e servizi anche a soggetti terzi, diversi dal medesimo Fornitore, nel rispetto della normativa vigente.
15. Ai sensi dell'art. 118, comma 11, D.Lgs. n. 163/2006, con riferimento a tutti i sub-contratti stipulati dal Fornitore per l'esecuzione del contratto, è fatto obbligo al Fornitore stesso di comunicare, a Consip S.p.A. e all'Amministrazione Contraente interessata, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati.

ARTICOLO 6

OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dalla



Convenzione e dai singoli Ordinativi di Fornitura le disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.

2. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula della Convenzione alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni, anche tenuto conto di quanto previsto all'art. 86, comma 3 bis del D.Lgs. n. 163/2006.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della Convenzione.
5. Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo al Fornitore di cui all'art. 118, comma 6, D.Lgs. n. 163/2006 in caso di subappalto.

ARTICOLO 7

VERIFICHE ISPETTIVE E DI CONFORMITÀ

1. Anche ai sensi dell'art. 312 del d.P.R. n. 207/2010, la Consip S.p.A. potrà effettuare apposite verifiche ispettive relativamente ai beni e servizi oggetto della presente Convenzione e dei singoli contratti attuativi della medesima, anche in ragione di quanto stabilito nel Capitolato Tecnico; le predette verifiche ispettive potranno essere eseguite dalla Consip S.p.A. anche avvalendosi di Organismi di Ispezione (anche Ente terzo) accreditati secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 per tutta la durata della Convenzione e dei contratti attuativi. I costi delle verifiche ispettive saranno a totale carico del Fornitore nei limiti dei valori massimi, riferiti sia agli Ordinativi di Fornitura sia alla Convenzione, così come stabiliti nel Disciplinare di Gara.
2. Nel caso in cui le precedenti attività di verifica abbiano esito negativo, la Consip S.p.A., in conformità a quanto previsto al successivo articolo 15, si riserva di risolvere la convenzione.
3. Il Fornitore si impegna ad effettuare, nei confronti dell'Organismo di Ispezione, i pagamenti dei costi per le verifiche ispettive. Su specifica richiesta della Consip S.p.A., il Fornitore ha l'obbligo di trasmettere alla Consip S.p.A. medesima la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento dei corrispettivi dovuti all'Ente Terzo entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla relativa richiesta.
4. Il Fornitore si impegna, in particolare, ad effettuare il pagamento dell'importo indicato in fattura a favore dell'Ente Terzo nel termine massimo di 30 (trenta) giorni data fine mese di ricevimento della fattura, in conformità a quanto espressamente previsto nell'Allegato "A" - Capitolato tecnico.
5. Decorso tale periodo, senza alcun riscontro, l'Ente Terzo comunicherà alla Consip S.p.A. l'inadempimento del Fornitore chiedendo contestualmente il pagamento di



quanto dovuto dal Fornitore a tale titolo, oltre ad eventuali somme dovute ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002. La Consip S.p.A., surrogandosi al Fornitore, effettuerà il pagamento, potendo rivalersi sulla cauzione prestata dal Fornitore per le verifiche ispettive.

6. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto della escussione effettuata dalla Consip S.p.A. per il pagamento delle somme dovute all'Ente Terzo, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Consip S.p.A.. In caso di inadempimento, la Consip S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolta la Convenzione.
7. Le Amministrazioni Contraenti provvederanno, nel corso dell'esecuzione contrattuale, in conformità a quanto previsto dagli articoli 312 e ss. del d.P.R. n. 207/2010, ad accertare la regolare esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura e ad attestare, attraverso il rilascio di apposito Certificato di verifica di conformità, che le prestazioni contrattuali siano state eseguite dal Fornitore a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contrattuali nonché delle leggi di settore. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico del Fornitore. In caso di mancata attestazione di regolare esecuzione la singola Amministrazione contraente provvederà a dare comunicazione a Consip S.p.A. per gli adempimenti di cui al comma successivo.
8. In conformità a quanto previsto all'art. 312, comma 5, del d.P.R. n. 207/2010, la Consip S.p.A., ove in relazione al singolo acquisto, abbia accertato un grave inadempimento contrattuale ovvero le prestazioni siano state dichiarate non eseguite a regola d'arte dalle singole Amministrazioni Contraenti potrà risolvere la presente Convenzione e procedere all'aggiudicazione al soggetto che segue in graduatoria secondo le modalità previste dal predetto articolo.

ARTICOLO 8

SUPERVISIONE E CONTROLLO

1. Le attività di supervisione e controllo del corretto adempimento, applicazione ed esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura sono svolte, rispettivamente, dalla Consip S.p.A. nell'ambito del ruolo alla stessa attribuito dal Ministero con D.M. 24 febbraio 2000 e D.M. 2 maggio 2001, e dalle Amministrazioni Contraenti, alle quali è demandata anche l'applicazione delle penali di propria competenza.
2. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi di quanto stabilito dalla Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.A.C) n. 1 del 10/01/2008, provvederanno a comunicare al Casellario Informativo i fatti riguardanti la fase di esecuzione dei singoli contratti attuativi.

ARTICOLO 9

IMPORTI DOVUTI E FATTURAZIONE

1. I corrispettivi, indicati nella Convenzione, si riferiscono ai servizi e/o forniture prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle



prescrizioni contrattuali.

2. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
3. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore medesimo di ogni relativo rischio e/o alea.
4. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 115, D.Lgs. n. 163/2006 per i contratti ad esecuzione periodica e continuativa e secondo quanto specificato nella Convenzione.
5. Ciascuna fattura dovrà contenere, oltre alle indicazioni che verranno fornite dall'Amministrazione Contraente, il riferimento alla Convenzione ed al singolo Ordinativo di Fornitura cui si riferisce nonché dovrà essere intestata e trasmessa alla Amministrazione Contraente nel rispetto delle condizioni e degli eventuali termini indicati nella Convenzione, pena l'applicazione delle penali ivi previste.
Si evidenzia, altresì, che il CIG (Codice Identificativo Gara) "derivato" rispetto a quello della Convenzione o il CUP (Codice Unico di Progetto) ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, comunicato dalle Amministrazioni Contraenti sarà inserito, a cura del Fornitore, nelle fatture e dovrà essere indicato dalle Amministrazioni Contraenti nei rispettivi pagamenti ai fini dell'ottemperanza agli obblighi scaturenti dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
Nel caso in cui l'aggiudicatario sia un R.T.I., ferma l'obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del raggruppamento, gli obblighi di cui sopra dovranno essere tutti puntualmente assolti sia nelle fatture emesse dalla mandataria, sia dalle mandanti nello specifico caso di esercizio della facoltà di ricorrere alla fatturazione "pro quota", nel rispetto delle condizioni e delle modalità tutte disciplinate dal successivo comma 10 del presente articolo.
Ai fini del pagamento di corrispettivi di importo superiore ad euro 10.000,00, l'Amministrazione Contraente procederà in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40.
6. Rimane inteso che l'Amministrazione contraente prima di procedere al pagamento del corrispettivo acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) - attestante la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
7. Le Amministrazioni contraenti opereranno sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % che verrà liquidata dalle stesse solo al termine del contratto attuativo e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.
8. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari



al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.

9. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto alle Amministrazioni Contraenti e alla Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito indicate nella Convenzione; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
10. Nel caso in cui risulti aggiudicatario della Convenzione un R.T.I., fermo restando quanto espressamente previsto dalle norme sulla Contabilità Generale delle Amministrazioni Contraenti per i contratti passivi in materia di pagamento del corrispettivo, con riguardo all'obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del Raggruppamento, le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell'atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, che il Fornitore si impegna a trasmettere in copia, ove espressamente richiesto dall'Amministrazione Contraente. In tal caso, la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all'attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto indicato al precedente comma 5 del presente articolo, la descrizione di ciascuno dei servizi e/o forniture cui si riferisce.
11. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la fornitura e/o la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nella Convenzione e nei singoli Ordinativi di Fornitura, salvo quanto diversamente previsto nella Convenzione medesima.
12. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, i singoli contratti di fornitura e/o la Convenzione si potranno risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A/R, rispettivamente dalle Amministrazioni Contraenti e dalla Consip S.p.A., ciascuno per quanto di propria competenza.
13. E' ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti dell'Amministrazione Contraente a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di fornitura, nel rispetto dell'art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l'Amministrazione Contraente di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore stesso anche in ordine ad Ordinativi di fornitura diversi.



Le cessioni dei crediti devono essere stipulati mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Amministrazione Contraente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo articolo 24 delle presenti Condizioni Generali.

14. Fermo l'ambito soggettivo di cui alla Circolare interpretativa dell'Agenzia delle Entrate n. 1/E del 9 febbraio 2015, ai fini del versamento dell'IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall'art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 ("split payment"), introdotto dall'art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014 e le relative disposizioni di attuazione.

ARTICOLO 10

ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ivi comprese quelle previste dalla normativa vigente relative all'imposta di bollo. Rimangono in capo a Consip S.p.A. e alle Amministrazioni Contraenti gli oneri su di esse gravanti *ex lege*.
2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, alla Convenzione dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

ARTICOLO 11

TRASPARENZA

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della Convenzione;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa;
 - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della Convenzione rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
 - d) dichiara con riferimento alla presente gara di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai



sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse per tutta la durata della Convenzione gli impegni e gli obblighi di cui alla lettera c) del precedente comma, la stessa si intenderà risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, con facoltà di Consip S.p.A. di incamerare la cauzione prestata.

ARTICOLO 12

PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI

1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali stabilite nella Convenzione, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Consip S.p.A. e/o dalla singola Amministrazione Contraente, per quanto di rispettiva competenza; in quest'ultimo caso, gli eventuali inadempimenti dovranno essere comunicati per conoscenza alla Consip S.p.A..
2. In caso di contestazione dell'inadempimento da parte della singola Amministrazione contraente, il Fornitore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all'Amministrazione medesima nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.
In caso di richiesta di estrazione di copia di verbali ispettivi da effettuarsi nel termine di 5 giorni lavorativi indicato, lo stesso decorrerà dalla data di ricezione dei verbali.
Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione Contraente nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nella Convenzione a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
Eventuali ulteriori difese prodotte dal fornitore successivamente alla scadenza dei termini indicati non verranno prese in considerazione da Consip S.p.A., in quanto irrilevanti.
3. In caso di contestazione dell'inadempimento da parte di Consip S.p.A., il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, alla stessa Consip S.p.A. nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa contestazione.
Qualora le predette deduzioni non pervengano alla Consip S.p.A. nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Consip S.p.A. a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nella Convenzione a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
4. Le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A. potranno compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui alla Convenzione con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo e alla Convenzione od alle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.



5. Ciascuna singola Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio contratto, stipulato a seguito dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura e nei limiti di cui all'art. 145, d.P.R. n. 207/2010; il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali previste nella Convenzione non preclude il diritto delle singole Amministrazioni Contraenti a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
6. La Consip S.p.A., per quanto di sua competenza, potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'importo/valore massimo complessivo della Convenzione, tenuto conto delle penali applicate dalle Amministrazioni Contraenti, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
7. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nella Convenzione non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
8. Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell'importo della Convenzione, potrà trovare applicazione l'articolo 15, comma 2, lett. g) delle presenti Condizioni Generali.

ARTICOLO 13

CONDIZIONI E MODALITÀ DI RILASCIO DELLA CAUZIONE

1. La cauzione a garanzia dell'esecuzione, rilasciata in favore delle Amministrazioni Contraenti e della Consip S.p.A., ed il cui importo è indicato nella Convenzione, prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta delle Amministrazioni e/o della Consip S.p.A.. La detta cauzione è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dalla Convenzione e dall'esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura.
2. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 12, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.
3. La garanzia opera nei confronti della Consip S.p.A. a far data dalla sottoscrizione della Convenzione e nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, a far data dalla ricezione degli Ordinativi di Fornitura.
4. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e dei contratti di fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti contratti di fornitura e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti e/o della Consip S.p.A. verso il Fornitore - a seguito



della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini. La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 113, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006. In particolare, ai sensi dell'art. 306, D.P.R. n. 207/2010, lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna alla Consip S.p.A., da parte delle Amministrazioni contraenti, dei certificati di verifica di conformità di cui all'articolo 322 del D.P.R. 207/2010. La Consip S.p.A. provvederà allo svincolo periodicamente soltanto a seguito della presentazione, relativamente a ciascun Ordinativo di Fornitura, da parte delle Amministrazioni contraenti della documentazione di cui sopra.

Ai fini dello svincolo progressivo è ammessa altresì la possibilità che i certificati di verifica di conformità relativi a ciascun ordinativo di fornitura, così come rilasciati dalle Amministrazioni Contraenti, siano inviati alla Consip S.p.A. dal Fornitore.

5. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Consip S.p.A..
6. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Consip S.p.A..
7. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo la Consip S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolta la Convenzione e, del pari, le singole Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto il contratto di fornitura, fermo restando il risarcimento del danno.

ARTICOLO 14

RISERVATEZZA

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
3. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo contratto di fornitura ovvero la Convenzione, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare



alle Amministrazioni Contraenti e/o alla Consip S.p.A..

5. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali della Convenzione, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.
6. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 22, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.) e ulteriori provvedimenti in materia.

ARTICOLO 15

RISOLUZIONE

1. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R. dall'Amministrazione Contraente e/o dalla Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, per porre fine all'inadempimento, la medesima Amministrazione Contraente e/o la Consip S.p.A. hanno la facoltà di considerare, per quanto di rispettiva competenza, risolti di diritto il relativo contratto attuativo e/o la Convenzione e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste negli articoli 135 e ss. del d.lgs. n. 163/2006 nonché nelle presenti Condizioni generali, nella Convenzione o nei Contratti attuativi, si conviene che, in ogni caso, le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potranno risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata A/R, i singoli contratti attuativi e/o la Convenzione nei seguenti casi:
 - a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara di cui alle premesse nonché per la stipula della Convenzione e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
 - b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
 - c) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Consip S.p.A., anche ai sensi dei precedenti articoli 12 e 13 delle Condizioni Generali;
 - d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Convenzione e dei contratti attuativi, ai sensi dell'articolo 17 delle presenti Condizioni Generali;
 - e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A., ai sensi dell'articolo 20 delle presenti Condizioni Generali;
 - f) nei casi di cui agli articoli 7 (Verifiche ispettive e di conformità); 9 (Importi dovuti e Fatturazione), 11 (Trasparenza), 14 (Riservatezza), 17 (Danni,



- responsabilità civile e polizza assicurativa), 18 (Prescrizioni relative al subappalto), 19 (Divieto di cessione del contratto), 23 (Codice Etico - Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001) e 24 (Tracciabilità dei flussi finanziari - Ulteriori clausole risolutive espresse) del presente atto;
- g) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all'articolo 12, commi 5 e 6, delle presenti Condizioni Generali;
3. La Consip S.p.A. potrà procedere alla risoluzione della Convenzione ai sensi del presente articolo laddove le singole Amministrazioni Contraenti in ossequio a quanto previsto dall'art. 6, comma 8 del d.P.R. n. 207/2010 abbiano provveduto a risolvere il singolo Ordinativo di fornitura nell'ipotesi in cui il documento unico di regolarità contributiva del Fornitore, nei casi di cui al comma 3 del surrichiamato articolo, risulti negativo per due volte consecutive. A tal fine le Amministrazioni contraenti si impegnano a comunicare, inviando la relativa documentazione a supporto, le avvenute risoluzioni alla Consip S.p.A.
4. La risoluzione della Convenzione legittima la risoluzione dei singoli ordinativi di fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione. In tal caso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni Contraenti.
5. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o del/i contratto/i di fornitura, Consip S.p.A. e/o l'Amministrazione Contraente avranno diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/i contratto/i di fornitura risolto/i. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione Contraente e/o di Consip S.p.A. al risarcimento dell'ulteriore danno.
6. La Consip S.p.A., fermo restando quanto previsto nel presente articolo e nei casi di cui all'art. 140, D.Lgs. n. 163/2006, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara e risultati dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall'aggiudicatario in sede di offerta.

ARTICOLO 16

RECESSO

1. Le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A., per quanto di proprio interesse, hanno diritto nei casi di:
- a) giusta causa,
 - b) reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi, di recedere unilateralmente da ciascun singolo contratto di fornitura e/o dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso.
2. In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l'Amministrazione contraente che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della



- prestazione dei servizi, la stessa Amministrazione potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto di fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A/R.
3. In tali casi, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione contraente dei servizi prestati, purché eseguiti correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nella Convenzione, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ..
 4. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
 - b) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante la Convenzione e/o ogni singolo contratto di fornitura.
 5. L'Amministrazione potrà, altresì, recedere - per qualsiasi motivo - da ciascun singolo contratto di fornitura e/o dalla Convenzione, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A/R, purché tenga indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.
 6. In ogni caso di recesso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni Contraenti.
 7. Qualora la Consip receda dalla Convenzione ai sensi del comma 1 del presente articolo, non potranno essere emessi nuovi ordinativi di fornitura da parte delle Amministrazioni e le singole Amministrazioni Contraenti potranno a loro volta recedere dai singoli ordinativi di fornitura già emessi, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A/R, fatto salvo quanto espressamente disposto al precedente comma 3 in ordine a risarcimenti, compensi, indennizzi e/o rimborsi.

ARTICOLO 17

DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni Contraenti e/o della Consip S.p.A. e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.



2. A fronte dell'obbligo di cui al precedente comma, il Fornitore ha stipulato polizza/e assicurativa/e conforme/i ai requisiti indicati negli allegati del disciplinare di gara.
3. Qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative di cui al precedente comma 2, la Convenzione ed ogni singolo contratto di fornitura si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
4. Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al precedente comma 2.
5. Con specifico riguardo al mancato pagamento del premio, ai sensi dell'art. 1901 del c.c., la Consip S.p.A. si riserva la facoltà di provvedere direttamente al pagamento dello stesso, entro un periodo di 60 giorni dal mancato versamento da parte del Fornitore ferma restando la possibilità di Consip di incamerare la cauzione a copertura di quanto versato.

ARTICOLO 18

PRESCRIZIONI RELATIVE AL SUBAPPALTO

1. Resta inteso che, qualora il Fornitore si sia avvalso in sede di offerta della facoltà di subappaltare, deve rispettare quanto indicato nei successivi commi.
2. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Contraenti, alla Consip S.p.A. o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, i requisiti richiesti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4. Il Fornitore si impegna a depositare presso la Consip S.p.A., almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia autentica del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti soggettivi previsti in sede di gara nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate e la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il subappaltatore. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, la Consip S.p.A. non autorizzerà il subappalto. La singola Amministrazione contraente, qualora ricorrano le previsioni di cui all'art. 170, comma 7, del d.P.R. n. 207/2011, sospenderà i pagamenti in favore dell'esecutore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal direttore dell'esecuzione.
5. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, la Consip S.p.A. procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso



inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato.

Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.

6. Il Fornitore dichiara, con la sottoscrizione della Convenzione, che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all'art. 10 della L. n. 575/65 e successive modificazioni.
7. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti della Consip S.p.A. e/o delle Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
8. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Consip S.p.A. e/o le Amministrazioni Contraenti da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
9. Il Fornitore si obbliga, ai sensi dell'art. 118, comma 3, D. Lgs 163/2006, a trasmettere all'Amministrazione Contraente entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
10. Resta inteso che l'Amministrazione contraente prima di procedere al pagamento del corrispettivo acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) del subappaltatore - attestante la regolarità del subappaltatore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6, comma 8, del D.P.R. n. 207/2010, le singole Amministrazioni Contraenti, laddove il documento unico di regolarità contributiva del subappaltatore risulti negativo per due volte consecutive, procederanno alla contestazione degli addebiti al subappaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni e per la relativa istruttoria. All'esito della predetta attività, le Amministrazioni dovranno inviare le risultanze dell'istruttoria corredate dalla relativa documentazione a Consip S.p.A., la quale, sulla base di tali risultanze, e riservandosi in ogni caso la possibilità di richiedere ulteriori chiarimenti ed integrazioni, potrà disporre l'eventuale pronuncia di decadenza dell'autorizzazione di cui all'art. 118, comma 8.
11. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
12. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Consip S.p.A. avrà facoltà di risolvere la Convenzione, salvo il diritto al risarcimento del danno.
13. Il Fornitore dichiara che, nella contrattazione e nella stipula del contratto di subappalto, prenderà attentamente in considerazione e pondererà in maniera adeguata le condizioni contrattuali ed i termini di pagamento stabiliti nelle presenti Condizioni Generali e nella Convenzione.
14. Ai sensi dell'art. 118, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006, il Fornitore deve praticare per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti



dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento.

15. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006.
16. In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, la Consip S.p.A. annullerà l'autorizzazione al subappalto.
17. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'art. 35 della Legge n. 248/2006, dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973 nonché dai successivi regolamenti.
18. La Consip S.p.A., provvederà a comunicare al Casellario Informativo le informazioni di cui alla Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.A.C) n. 1 del 10/01/2008.

ARTICOLO 19

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione ed i singoli contratti attuativi, a pena di nullità della cessione medesima.
2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, le Amministrazioni Contraenti e la Consip S.p.A., fermo restando il diritto al risarcimento del danno, hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il contratto di fornitura e la Convenzione.

ARTICOLO 20

BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare l'Amministrazione Contraente e la Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.
2. Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e/o della Consip S.p.A. azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l'Amministrazione Contraente e/o la Consip S.p.A. sono tenute ad informare prontamente per iscritto al Fornitore delle suddette iniziative giudiziarie.
3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e/o della Consip S.p.A., le prime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto della Convenzione e/o dei singoli contratti di fornitura, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le forniture erogati.

ARTICOLO 21

FORO COMPETENTE



1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e la Consip S.p.A., sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.
2. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni Contraenti, la competenza è determinata in base alla normativa vigente.

ARTICOLO 22

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione della presente Convenzione e dell'esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura - le informazioni di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 recante *"Codice in materia di protezione dei dati personali"* circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione della Convenzione stessa e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.
2. Consip S.p.A. tratta i dati relativi alla Convenzione ed all'esecuzione della stessa nonché dei singoli Ordinativi di Fornitura in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni Contraenti, per il controllo della spesa totale, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

Le Amministrazioni Contraenti e qualsivoglia altro soggetto pubblico o privato aderendo alla Convenzione con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura o con altre modalità, acconsentono espressamente al trattamento ed all'invio a Consip S.p.A. da parte del Fornitore e/o delle singole Amministrazioni, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio per le finalità connesse all'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura. Acconsentono, altresì, a che i dati conferiti, trattati in forma anonima, nonché il nominativo dell'aggiudicatario ed il prezzo di aggiudicazione siano diffusi tramite i siti internet www.consip.it e www.acquistinretepa.it e www.mef.gov.it. In adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 18 D.L. 83/2012, convertito nella L. 134/2012; art. 32 L. 190/2012), i contratti ed alcuni dati relativi agli stessi (nominativo, partita iva/codice fiscale, importo, ecc.), potranno essere pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet www.consip.it.

La trasmissione dei dati dal Fornitore alle Amministrazioni Contraenti e, per esse, a Consip S.p.A. avverrà anche per via telefonica e/o telematica nel rispetto delle disposizioni in materia di comunicazioni elettroniche di cui al D.Lgs. 196/2003.

3. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. 196/2003 con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
4. Il Fornitore si impegna a svolgere i trattamenti di dati personali nel pieno rispetto della legislazione vigente nonché della normativa per la protezione dei dati personali (ivi inclusi - oltre al D.Lgs. 196/03 e s.m.i. - anche gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere



emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali) con particolare attenzione all'adozione delle misure di sicurezza di cui alla normativa citata

5. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

ARTICOLO 23

CODICE ETICO - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. N. 231/2001

1. Il Fornitore dichiara di aver preso visione del Codice Etico della Consip S.p.A. consultabile sul sito internet di quest'ultima e di uniformarsi ai principi ivi contenuti che devono ritenersi applicabili anche nei rapporti tra il Fornitore e la Consip S.p.A..
2. Il Fornitore, per effetto della sottoscrizione della presente Convenzione, si impegna: (i) ad operare nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui al D. Lgs. 231/2001; (ii) ad uniformarsi alle previsioni contenute nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Consip S.p.A. ai sensi della D.Lgs. 231/2001 per le parti di pertinenza del Fornitore medesimo e così come verrà reso disponibile dalla Consip all'atto della stipula.
3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Consip S.p.A., fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolta di diritto la presente Convenzione.

ARTICOLO 24

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI - ULTERIORI CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nelle presenti Condizioni generali, nella Convenzione o nei Contratti attuativi, si conviene che, in ogni caso, le Amministrazioni Contraenti, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolveranno di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., i singoli contratti attuativi nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.A.C.) n. 8 del 18 novembre 2010.
3. In ogni caso, si conviene che la Consip, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, si riserva di risolvere di diritto la Convenzione, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., nell'ipotesi di



reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma.

4. Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
5. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..
6. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. è tenuto a darne immediata comunicazione alla Consip e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante.
7. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
La Consip verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Consip, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11 ultimo periodo, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che la Consip, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
8. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.A.C.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.
9. La Convenzione è inoltre condizionata in via risolutiva all'irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/01, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni, ed è altresì condizionata in via



risolutiva all'esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dall'Impresa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; in tali ipotesi - fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, comma 3 del D.P.R. 445/2000 - la Convenzione si intende risolta anche relativamente alle prestazioni ad esecuzione continuata e periodica e la Consip S.p.A. avrà diritto di incamerare la cauzione, ovvero di applicare una penale equivalente; resta salvo il diritto della Consip S.p.A. al risarcimento dell'eventuale maggior danno.



REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CONSIP S.p.A.

Classificazione del documento: Consip Public

Luglio 2014



1 STORIA DEL DOCUMENTO

Nel corso della vigenza, il presente documento è stato oggetto delle modifiche e/o delle integrazioni dettagliate di seguito.

DATA PUBBLICAZIONE	VERSIONE	DESCRIZIONE	ARTICOLI MODIFICATI/INTEGRATI
Giugno 2014	1.0	Modifica soggetti che possono richiedere l'abilitazione	Artt. 36 e 51
		Modifica elezione di domicilio e modalità di comunicazione	Art. 22
		Modifica/aggiornamento/integrazione definizioni	Art. 1
		Modifica modalità di aggiunta/sostituzione legale rappresentante	Art. 19
		Modifica ricorso all'avvalimento	Art. 35 e 36
		Introduzione della definizione nonché la procedura relativa alla riassegnazione	Art. 37
		Accesso alla documentazione in caso di provvedimento di Revoca/Annullamento	Art.1, 19 e 40



PARTE I - IL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.. - 7 -

ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI - 7 -

ARTICOLO 2 - IL SISTEMA INFORMATICO DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - AMBITO DI APPLICAZIONE E FINALITÀ DELLE REGOLE..... - 10 -

ARTICOLO 3 - GLI STRUMENTI DI ACQUISTO E I CATALOGHI DI BENI E SERVIZI.. - 11 -

ARTICOLO 4 - ACCESSO ED UTILIZZO DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT E DEGLI STRUMENTI DI ACQUISTO - 11 -

ARTICOLO 5 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE..... - 12 -

ARTICOLO 6 - CONSIP..... - 12 -

ARTICOLO 7 - GESTORE DEL SISTEMA - 13 -

ARTICOLO 8 - SOGGETTO AGGIUDICATORE E PUNTO ORDINANTE - 14 -

ARTICOLO 9 - PUNTO ISTRUTTORE..... - 15 -

ARTICOLO 10 - FORNITORE E LEGALE RAPPRESENTANTE - 15 -

ARTICOLO 11 - OPERATORE DELEGATO - 16 -

ARTICOLO 12 - LA REGISTRAZIONE AL SISTEMA DI E-PROCUREMENT - 16 -

ARTICOLO 13 - CONSERVAZIONE E TENUTA DELL'ACCOUNT - 17 -

ARTICOLO 14 - EFFETTI DELL'USO DELL'ACCOUNT E DELLA FIRMA DIGITALE .. - 18 -

ARTICOLO 15 - L'ABILITAZIONE AL SISTEMA DEI SOGGETTI AGGIUDICATORI E DEI RELATIVI PUNTI ORDINANTI..... - 19 -

ARTICOLO 16 - L'ABILITAZIONE AL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DEI FORNITORI E DEI RELATIVI LEGALI RAPPRESENTANTI..... - 20 -



ARTICOLO 17 - REGOLE COMUNI A SOGGETTI AGGIUDICATORI E FORNITORI.....	- 21 -
ARTICOLO 18 - DICHIARAZIONI RILASCIATE IN SEDE DI REGISTRAZIONE E ABILITAZIONE, AGGIORNAMENTO E MODIFICA	- 22 -
ARTICOLO 19 - SOSTITUZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE E RINNOVO DELLE AUTOCERTIFICAZIONI DA PARTE DEL FORNITORE.....	- 24 -
ARTICOLO 20 - DURATA, PENALI, SISTEMI REPUTAZIONALI, SOSPENSIONE, ANNULLAMENTO E REVOCA DELLA ABILITAZIONE.....	- 26 -
ARTICOLO 21 - CATALOGO, DICHIARAZIONI E GARANZIE DEI FORNITORI.....	- 26 -
ARTICOLO 22 - COMUNICAZIONI	- 28 -
ARTICOLO 23 - SISTEMA INFORMATICO E REGISTRAZIONI DI SISTEMA.....	- 29 -
ARTICOLO 24 - DOCUMENTAZIONE E RIUTILIZZO DEI DATI PUBBLICI.....	- 30 -
ARTICOLO 25 - RESPONSABILITÀ DEL MEF, DI CONSIP E DEL GESTORE DEL SISTEMA	- 31 -
ARTICOLO 26 - CONTENUTO DEL SITO E DEGLI STRUMENTI DI ACQUISTO DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT	- 32 -
ARTICOLO 27 - RESPONSABILITÀ DEL SOGGETTO AGGIUDICATORE E DEL FORNITORE E MANLEVA.....	- 33 -
ARTICOLO 28 - PROPRIETÀ INTELLETTUALE	- 33 -
ARTICOLO 29 - NORMATIVA APPLICABILE	- 34 -
ARTICOLO 30 - PRIVACY	- 34 -
ARTICOLO 31 - ACCESSO AGLI ATTI.....	- 35 -
ARTICOLO 32 - RICHIESTE, CONTESTAZIONI E SEGNALAZIONI	- 35 -



PARTE II - IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - 36 -

ARTICOLO 33 - IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ... - 36 -

ARTICOLO 34 - DEFINIZIONI RELATIVE AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - 36 -

ARTICOLO 35 - BANDI DI ABILITAZIONE AL MERCATO ELETTRONICO E FORNITORI LEGITTIMATI A RICHIEDERE L'ABILITAZIONE - 38 -

ARTICOLO 36 - DOMANDA DI ABILITAZIONE AL MEPA..... - 40 -

ARTICOLO 37 - CONCESSIONE DELL'ABILITAZIONE AL MEPA AL FORNITORE..... - 41 -

ARTICOLO 38 - CATALOGHI DI BENI E SERVIZI..... - 42 -

ARTICOLO 39 - DURATA, SOSPENSIONE, ANNULLAMENTO E REVOCA DELL'ABILITAZIONE AL MEPA..... - 42 -

ARTICOLO 40 - STATO DI SOSPENSIONE E REVOCA..... - 43 -

ARTICOLO 41 - RICHIESTA DI DISABILITAZIONE DAL MERCATO ELETTRONICO ... - 43 -

ARTICOLO 42 - CONTENUTO ED EFFICACIA DEL CATALOGO DEI BENI E DEI SERVIZI - DICHIARAZIONI E GARANZIE DEI FORNITORI ABILITATI..... - 44 -

ARTICOLO 43 - FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DEL CATALOGO - 45 -

ARTICOLO 44 - MODIFICA E INTEGRAZIONE DEL CATALOGO - 46 -

ARTICOLO 45 - ELIMINAZIONE DEI CATALOGHI - 46 -

ARTICOLO 46 - PROCEDURE DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI NEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - 47 -

ARTICOLO 47 - ACQUISTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO..... - 48 -



ARTICOLO 48 - COMPILAZIONE ED INVIO DELL'ORDINE DIRETTO	- 48 -
ARTICOLO 49 - EFFICACIA DELL'ORDINE DIRETTO E CONCLUSIONE DEL CONTRATTO	- 49 -
ARTICOLO 50 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI TRAMITE RDO.....	- 50 -
ARTICOLO 51 - RISPOSTA ALLA RDO	- 51 -
ARTICOLO 52 - CHIUSURA DELLA RDO E CONCLUSIONE DEL CONTRATTO	- 52 -
ARTICOLO 53 - LA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO	- 52 -
ARTICOLO 54 - INFORMAZIONI SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	- 53 -
ARTICOLO 55 - VIOLAZIONE DELLE REGOLE E DEI DOCUMENTI DEL MERCATO ELETTRONICO	- 53 -



Parte I - Il Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione

Articolo 1 - Definizioni

1. Nell'ambito delle presenti Regole, ciascuno dei seguenti termini, quando viene scritto con l'iniziale maiuscola, sia nel singolare che nel plurale, assume il significato di seguito riportato:

Abilitazione: il risultato della procedura che consente l'accesso e la partecipazione al Sistema di e-Procurement e l'utilizzo dei relativi Strumenti di Acquisto da parte dei Soggetti Aggiudicatori e dei Fornitori;

Account: l'insieme di dati - *userid e password* -, associati a ciascuna persona fisica al momento della Registrazione al Sistema di e-Procurement, che vengono utilizzati ai fini dell'Identificazione Informatica per l'accesso e l'utilizzo del Sistema e quale strumento di Firma Elettronica;

Annullamento: il provvedimento con cui Consip annulla l'Abilitazione rilasciata al Fornitore o al Soggetto Aggiudicatore, a seguito del quale il Fornitore o il Soggetto Aggiudicatore sono esclusi dal Sistema di e-Procurement e dall'utilizzo degli Strumenti di Acquisto. Si evidenzia che, ferma l'immediata efficacia del provvedimento di Annullamento, e - fatto salvo il diritto di accesso agli atti del procedimento nei termini e nelle forme di legge - il Fornitore o il Soggetto Aggiudicatore avrà la possibilità di prendere visione di tutte le informazioni presenti a Sistema e ritenute necessarie entro e non oltre 5 (cinque) giorni dal ricevimento del provvedimento di Annullamento medesimo; decorso il suddetto termine non sarà più consentito l'accesso al Sistema;

Area Comunicazioni: l'apposita area telematica ad accesso riservato all'interno del Sistema dedicata a ciascun soggetto Abilitato, utilizzata per ricevere le comunicazioni nell'ambito del Sistema;

Bene e Servizio: il bene e/o il servizio pubblicato a Sistema ed offerto nel Catalogo o comunque acquistabile dai Soggetti Aggiudicatori attraverso gli Strumenti di Acquisto;

Call Center: il servizio di assistenza e supporto all'utilizzo del Sistema di e-Procurement eventualmente messo a disposizione degli utenti così come indicato sul Sito;

Catalogo: l'elencazione di beni e/o servizi e delle relative caratteristiche offerti dal Fornitore ed esposti all'interno del Sistema di e-Procurement secondo la struttura predefinita indicata nel Sito;

Codice dei Contratti Pubblici: il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*».



Consip: la società Consip S.p.A, a socio unico, organismo di diritto pubblico con sede legale in Roma, Via Isonzo n. 19/E, il cui capitale sociale è interamente detenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Contratto: il contratto di fornitura dei beni e/o di prestazione dei servizi concluso nell'ambito del Sistema di e-Procurement tra il Fornitore e il Soggetto Aggiudicatore;

Documenti degli Strumenti di Acquisto: l'insieme della documentazione relativa alla disciplina di ciascuno specifico Strumento di Acquisto, ivi compresi a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Bando di volta in volta rilevante e i relativi Allegati - il Capitolato Tecnico, le Condizioni Generali di Contratto, le presenti Regole - le indicazioni e le istruzioni inviate ai soggetti abilitati o registrati e/o pubblicate sul Sito, nonché in generale tutti gli atti e i documenti che disciplinano la registrazione, l'Abilitazione, l'accesso e l'utilizzo dello Strumento di Acquisto nel Sistema di e-Procurement da parte dei soggetti a ciò legittimati;

Firma Digitale: un particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici, ai sensi dell'art. 1, lett. s) del D.Lgs. 7 maggio 2005 n. 82;

Firma Elettronica: l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica, ai sensi dell'art. 1, lett. q) del D.Lgs. 7 maggio 2005 n. 82;

Fornitore: indica uno dei soggetti ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici ai sensi dell'art. 34 del Codice dei Contratti Pubblici e della normativa comunitaria in materia, che ha ottenuto l'Abilitazione quale operatore economico per uno o più degli Strumenti di Acquisto del Sistema di e-Procurement;

Gestore del Sistema: il soggetto indicato nel Sito, risultato aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica all'uopo esperita, del quale si avvalgono Consip e il Soggetto Aggiudicatore per la gestione tecnica del Sistema di e-Procurement;

Identificazione Informatica: la validazione dell'insieme di dati attribuiti in modo esclusivo ed univoco ad un soggetto, che ne consentono l'individuazione nei sistemi informativi, effettuata attraverso opportune tecnologie anche al fine di garantire la sicurezza dell'accesso, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. u-ter) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82;

Legale Rappresentante del Fornitore: il soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la Registrazione e l'Abilitazione nel Sistema di e-Procurement in nome e per conto del Fornitore e utilizzare gli Strumenti di Acquisto per i quali richiede l'abilitazione;

Mercato Elettronico (o MEPA): il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione realizzato da Consip ai sensi dell'art. 328 del Regolamento di Attuazione;

MEF: il Ministero dell'Economia e delle Finanze;



Operatore Delegato (del Fornitore): il soggetto appositamente incaricato dal Legale Rappresentante del Fornitore allo svolgimento di una serie di attività in nome e per conto del Fornitore nell'ambito del Sistema di e-Procurement;

Posta Elettronica Certificata: sistema di comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi, ai sensi dell'art. 1, lett. v-bis) del D.Lgs. 7 maggio 2005 n. 82;

Punto Istruttore: il soggetto appositamente delegato dal Soggetto Aggiudicatore allo svolgimento di una serie di attività nell'ambito del Sistema di e-Procurement;

Punto Ordinante: il soggetto dotato dei poteri necessari per richiedere la Registrazione e l'Abilitazione al Sistema di e-Procurement in nome e per conto del Soggetto Aggiudicatore e impegnare il Soggetto Aggiudicatore medesimo all'acquisto di beni e servizi attraverso l'utilizzo degli Strumenti di Acquisto per i quali richiede l'Abilitazione;

Registrazione: il risultato della procedura che consente l'attribuzione dell'Account a ciascuna persona fisica che intende operare nel Sistema;

Registrazioni di Sistema: gli archivi elettronici contenenti gli accessi, i collegamenti, gli atti, i dati, i documenti e le informazioni relative al funzionamento del Sistema di e-Procurement, ai sensi dell'art. 289 del Regolamento di Attuazione;

Regolamento di Attuazione: il d.p.r. 5 ottobre 2010 n. 207 *“Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»*.

Regole: il presente documento, che definisce i termini e le condizioni che disciplinano l'accesso e l'utilizzo del Sistema di e-Procurement e dei relativi Strumenti di Acquisto da parte di Fornitori e Soggetti Aggiudicatori e che disciplinano i Bandi di abilitazione emanati da Consip e le procedure di acquisto svolte dalle Soggetti Aggiudicatori nell'ambito del Mercato Elettronico;

Responsabile del Procedimento di Abilitazione: il soggetto di volta in volta individuato nel Bando di Abilitazione, designato ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del Codice dei Contratti Pubblici, che cura il corretto e regolare svolgimento della procedura di Abilitazione e provvede alla risoluzione di tutte le questioni, anche tecniche, inerenti l'Abilitazione, ferma restando la competenza dei singoli Soggetti Aggiudicatori contraenti in ordine alla necessità di nominare il responsabile del procedimento relativamente a ciascuna procedura di acquisto e al relativo contratto di fornitura;

Revoca: il provvedimento con cui Consip determina la cessazione degli effetti del provvedimento di Abilitazione rilasciato al Fornitore o al Soggetto Aggiudicatore, nei casi previsti dalla legge, dalle presenti Regole e in caso di violazione dei Documenti degli Strumenti di Acquisto, che comporta l'esclusione del Fornitore o del Soggetto Aggiudicatore dall'Abilitazione. Si evidenzia che, ferma l'immediata efficacia del provvedimento di Revoca, e - fatto salvo il diritto di accesso agli atti del procedimento nei termini e nelle forme di legge - il Fornitore o il Soggetto Aggiudicatore avrà la possibilità di prendere visione di tutte le



informazioni presenti a Sistema e ritenute necessarie entro e non oltre 5 (cinque) giorni dal ricevimento del provvedimento di Revoca medesimo; decorso il suddetto termine non sarà più consentito l'accesso al Sistema;

Riassegnazione: la procedura con cui Consip richiede all'operatore economico i chiarimenti necessari tramite apposita comunicazione. Tale comunicazione è effettuata da Consip ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b) della legge n. 241/1990 ed assolve altresì all'onere di comunicazione dei motivi ostativi di cui all'art. 10 bis della legge n. 241/1990;

Sistema informatico di e-Procurement della Pubblica Amministrazione (o anche Sistema): il Sistema informatico predisposto dal MEF, tramite Consip, costituito da soluzioni e strumenti elettronici e telematici che consentono l'effettuazione delle procedure telematiche di approvvigionamento previste dagli Strumenti di Acquisto, nel rispetto della normativa vigente in materia di approvvigionamenti della Pubblica Amministrazione, e l'utilizzo di altri servizi telematici dedicati agli Utenti;

Sito: il punto di presenza sulle reti telematiche, all'indirizzo internet www.acquistinretepa.it - o quel diverso indirizzo Internet comunicato da Consip ovvero dal Gestore del Sistema nel corso del tempo - dove sono resi disponibili i servizi e gli strumenti tecnologici necessari per l'attività del Sistema;

Soggetti Aggiudicatori: (un soggetto tra) le amministrazioni aggiudicatrici, gli enti aggiudicatori e gli altri soggetti aggiudicatori ai sensi dell'art. 3 Codice dei Contratti Pubblici, che sulla base della normativa vigente applicabile sono legittimati all'utilizzo degli Strumenti di Acquisto;

Sospensione: il provvedimento che viene adottato da Consip nei casi previsti dalle Regole nei confronti del Fornitore o del Soggetto Aggiudicatore e che comporta il temporaneo impedimento all'accesso e alla partecipazione del Fornitore o del Soggetto Aggiudicatore al Sistema con conseguente temporanea sospensione del Catalogo del Fornitore dal Sistema;

Strumenti di Acquisto: le Convenzioni, il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, gli Accordi Quadro, il Sistema Dinamico di Acquisizione e qualsiasi altra modalità di approvvigionamento messi a disposizione dei Soggetti Aggiudicatori attraverso il Sistema di e-Procurement dal MEF, tramite Consip, per l'acquisto di beni e servizi attraverso modalità, in tutto o in parte, informatiche, ai sensi degli artt. 77 - in particolare commi 5 e 6 - e 85 del Codice dei Contratti Pubblici, nel rispetto della normativa applicabile;

Utente: qualsiasi soggetto che opera nel Sistema, come ad esempio Consip, MEF, il Gestore del Sistema, i Soggetti Aggiudicatori, i Punti Ordinanti, i Punti Istruttori, i Legali Rappresentanti, gli Operatori Delegati, i Fornitori.

Articolo 2 - Il Sistema informatico di e-Procurement della Pubblica Amministrazione - Ambito di applicazione e finalità delle Regole

1. Il Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione è un ambiente informatico realizzato dal MEF, tramite Consip, in attuazione del Programma per la razionalizzazione degli acquisti nella Pubblica Amministrazione, che consente a Soggetti Aggiudicatori e Fornitori di utilizzare gli Strumenti di



Acquisto, nel rispetto, nei limiti e alle condizioni poste dalla normativa applicabile a ciascun Utente operante nel Sistema. Il Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite della Consip S.p.A. mette altresì a disposizione degli Utenti il Sistema di e-Procurement per l'erogazione di ulteriori servizi telematici, che vengono di volta in volta individuati e disciplinati attraverso apposite disposizioni. Il Sistema di e-Procurement potrà, tra l'altro, essere utilizzato per istituire specifiche sezioni del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ad uso delle amministrazioni pubbliche che, a tal fine, stipulino appositi accordi con il Ministero dell'economia e delle finanze e con Consip S.p.A. Ove non diversamente previsto, le disposizioni di seguito indicate inerenti il Sistema, l'accesso e l'utilizzo agli Strumenti di Acquisto si intendono applicabili e vincolanti anche ai fini dell'utilizzo degli altri servizi telematici messi a disposizione degli Utenti.

2. Le presenti Regole, unitamente alle specifiche previsioni previste nei Documenti di ciascuno degli Strumenti di Acquisto, disciplinano l'accesso e il funzionamento del Sistema e l'utilizzo degli Strumenti di Acquisto, nel rispetto ed in attuazione della normativa applicabile di cui all'articolo 4, definendo, tra l'altro, le condizioni di accesso, i termini e le modalità di utilizzo del Sistema, nonché i rapporti e le rispettive responsabilità intercorrenti tra Consip, MEF, il Gestore del Sistema, i Soggetti Aggiudicatori e i Fornitori nell'accesso e nell'utilizzo degli Strumenti di Acquisto.

Articolo 3 - Gli Strumenti di Acquisto e i Cataloghi di Beni e Servizi

1. Attraverso le procedure previste per ciascuno Strumento di Acquisto, i Fornitori sono abilitati da Consip a mettere a disposizione dei Soggetti Aggiudicatori i propri Beni e Servizi, anche attraverso appositi Cataloghi nei quali questi vengono ordinati.
2. I Beni e i Servizi offerti dai Fornitori possono essere acquistati dai Soggetti Aggiudicatori abilitati al Sistema tramite i propri Punti Ordinanti, attraverso le procedure e sulla base dei termini e delle condizioni previste dai Documenti relativi allo Strumento di Acquisto applicabile.

Articolo 4 - Accesso ed utilizzo del Sistema di e-Procurement e degli Strumenti di Acquisto

1. Ciascun Soggetto Aggiudicatore è legittimato all'accesso e all'utilizzo degli Strumenti di Acquisto in conformità, alle condizioni ed entro i limiti previsti dalla normativa che disciplina lo Strumento di Acquisto utilizzato e la propria attività.
2. L'accesso e l'utilizzo del Sistema di e-Procurement e dei relativi Strumenti di Acquisto sono riservati ai soli soggetti abilitati conformemente a quanto disposto dall'art. 15 delle presenti Regole e devono avvenire nel rispetto delle presenti Regole, delle istruzioni contenute all'interno del Sito o di volta in volta comunicate da Consip e/o dal Gestore del Sistema, dei Documenti di ciascuno



Strumento di Acquisto e delle norme vigenti in materia di approvvigionamenti pubblici.

3. L'accesso e l'utilizzo degli Strumenti di Acquisto sono di regola gratuiti, senza alcun costo in capo al Soggetto Aggiudicatore o al Fornitore, fatta eccezione per quelli espressamente previsti, quali ad esempio l'assolvimento degli eventuali oneri per la partecipazione alle procedure di selezione del contraente, l'imposta di bollo eventualmente dovuta, nonché il pagamento della commissione sul valore degli acquisti prevista in capo ai Fornitori aggiudicatari ai sensi dell'art. 1, comma 453 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e s.m.i. e dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2012. Al fine di poter accedere e utilizzare il Sistema di e-Procurement e i relativi Strumenti di Acquisto, il Soggetto Aggiudicatore e il Fornitore sono tenuti a dotarsi a propria cura e spese della strumentazione tecnica ed informatica software ed hardware, inclusi gli strumenti di Firma Digitale, marcatura temporale, Posta Elettronica Certificata ed i collegamenti alle linee di telecomunicazione, necessari per il collegamento alla rete Internet e, in generale, per compiere le attività all'interno del Sistema.
4. Il Sistema informatico di e-Procurement è normalmente accessibile dal Lunedì al Venerdì (esclusi i giorni festivi), dalle ore 8.00 alle ore 20.00, ed il sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.00, nel rispetto di quanto previsto dai Documenti di ciascuno Strumento di Acquisto e, in particolare, dagli articoli 12 e ss. e 33 e ss. delle presenti Regole. In ogni caso l'accesso di Fornitori e Soggetti Aggiudicatori agli Strumenti di Acquisto sarà consentito in qualsiasi momento in cui il Sistema risulterà accessibile e regolarmente funzionante, e dunque anche in orari o giornate diverse da quelle sopra indicate. L'accesso al Sistema potrebbe comunque essere, rallentato, ostacolato o impedito anche durante gli orari in cui questo è normalmente accessibile, per malfunzionamenti o problematiche tecniche.

Articolo 5 - Ministero dell'Economia e delle Finanze

1. Il MEF è il soggetto responsabile del procedimento di Abilitazione dei Punti Ordinanti dei Soggetti Aggiudicatori e può avvalersi a tal fine, tra l'altro, di proprie strutture e concessionarie tra cui, in particolare, di Consip.

Articolo 6 - Consip

1. In esecuzione del mandato attribuito dal MEF e in conformità con la normativa vigente, Consip dà attuazione al Programma per la razionalizzazione degli acquisti nella Pubblica Amministrazione, che si basa sull'utilizzo delle tecnologie ICT applicate ai processi di approvvigionamento delle pubbliche amministrazioni. Il Programma mette a disposizione dei Soggetti Aggiudicatori gli Strumenti di Acquisto nel Sistema informatico di e-procurement, che ha il suo centro operativo nel Sito.



2. Consip, avvalendosi del supporto tecnico del Gestore del Sistema, mette a disposizione dei Soggetti Aggiudicatori il Sistema e i relativi Strumenti di Acquisto.
3. Consip non interviene in alcun modo nella scelta o nello svolgimento delle procedure di acquisto dei Soggetti Aggiudicatori attraverso il Sistema e gli Strumenti di Acquisto: le relative procedure verranno effettuate da ciascun Soggetto Aggiudicatore, tramite i rispettivi Punti Ordinanti, in piena indipendenza ed autonomia.
4. Consip e MEF operano in una posizione di assoluta autonomia ed indipendenza rispetto agli altri soggetti del Sistema: in particolare, Consip non opera in qualità di agente, mediatore, procacciatore di affari, intermediario, legale rappresentante, socio, dipendente o subalterno del Gestore del Sistema, del Soggetto Aggiudicatore, del Fornitore o di qualunque altro soggetto. In nessun caso MEF, Consip o il Gestore del Sistema possono essere ritenuti responsabili per le procedure di acquisto poste in essere dai Soggetti Aggiudicatori, né per gli obblighi derivanti dalla stipula dei Contratti conclusi dai Soggetti Aggiudicatori e dai Fornitori nell'ambito del Sistema.

Articolo 7 - Gestore del Sistema

1. A seguito di apposita selezione tramite procedura competitiva pubblica, ai sensi dell'art. 290 del Regolamento di Attuazione, il Gestore del Sistema è stato incaricato da Consip, per conto del MEF, della gestione dei servizi di conduzione tecnica del Sistema di e-Procurement e dei relativi Strumenti di Acquisto e delle applicazioni informatiche necessarie al loro funzionamento, assumendone il Gestore stesso ogni responsabilità al riguardo, anche per il rispetto dei principi in tema di sicurezza di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196.
2. Il Gestore del Sistema è il soggetto incaricato di controllare i principali parametri di funzionamento del Sistema, segnalando eventuali anomalie del medesimo. Il Gestore del Sistema è altresì incaricato della conservazione dei documenti prodotti dagli Utenti e inviati attraverso il Sistema nell'ambito delle procedure di abilitazione e di acquisto degli Strumenti di Acquisto e, in generale, delle Registrazioni di Sistema.
3. Il Gestore del Sistema, tra l'altro, è il soggetto responsabile della sicurezza informatica, logica e fisica del Sistema e riveste il ruolo di Responsabile del Trattamento dei dati, Responsabile della Sicurezza e di Amministratore di Sistema ai sensi della disciplina che regola la materia, adottando le misure di sicurezza previste dal Decreto Legislativo 196/2003, dal relativo disciplinare tecnico Allegato b) e s.m.
4. Il Gestore del Sistema cura gli adempimenti in ordine alla operatività dell'identificazione informatica per l'accesso e l'utilizzo del Sistema di e-Procurement da parte degli Utenti.
5. In virtù dei compiti attribuitigli il Gestore del Sistema è soggetto deputato ad effettuare, su espressa richiesta dei Soggetti Aggiudicatori, interventi tecnici sulle singole procedure di acquisto. Fermo restando che la Consip non verifica né interviene in alcun modo nelle transazioni tra i Fornitori e i Soggetti



Aggiudicatori e che questi ultimi rimangono unici ed esclusivi responsabili dei controlli e delle verifiche nei confronti del Fornitore e dei Beni e Servizi da questo offerti previste dalla normativa vigente, il Soggetto Aggiudicatore medesimo, potrà far pervenire le richieste di intervento alla Consip al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: interventi.sistema@postacert.consip.it. La Consip, previa verifica circa la fattibilità dell'intervento, provvederà all'inoltro delle richieste, pervenute dal Soggetto Aggiudicatore, al Gestore del Sistema.

Articolo 8 - Soggetto Aggiudicatore e Punto Ordinante

1. Il Soggetto Aggiudicatore richiede l'abilitazione e opera nell'ambito del Sistema di e-Procurement attraverso il Punto Ordinante, il quale agisce esclusivamente in nome e per conto del Soggetto Aggiudicatore di appartenenza cui è associato. Ogni atto compiuto dal Punto Ordinante sarà quindi imputato direttamente ed esclusivamente al Soggetto Aggiudicatore di appartenenza, con conseguente obbligo di darne attuazione. Salvo diversa indicazione, il Punto Ordinante opera anche in qualità di Responsabile delle procedure di affidamento ed esecuzione dei contratti da questo conclusi attraverso gli Strumenti di Acquisto, ai sensi dell'art. 10 Codice dei Contratti Pubblici.
2. Il Punto Ordinante deve essere dotato del potere di agire in nome e per conto del Soggetto Aggiudicatore di appartenenza e di impegnarlo validamente per tutte le attività che possono essere svolte sul Sistema di e-Procurement.
3. Nel caso più Punti Ordinanti di un medesimo Soggetto Aggiudicatore siano abilitati al Sistema di e-Procurement, l'attività di ciascun Punto Ordinante sarà riferibile al Soggetto Aggiudicatore di appartenenza e non avrà effetto nei confronti degli altri Punti Ordinanti.
4. Il Punto Ordinante, e per esso il Soggetto Aggiudicatore, dichiara di conoscere ed accetta le caratteristiche del Sistema di e-Procurement e degli Strumenti di Acquisto, il loro funzionamento, il Gestore del Sistema, l'attività svolta da Consip nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti pubblici, nel Sistema e, in particolare, nell'abilitazione dei Fornitori e dei relativi Beni e Servizi. Il Punto Ordinante, e per esso il Soggetto Aggiudicatore, rimane unico ed esclusivo responsabile delle attività, degli atti compiuti, dei contratti stipulati e, in generale, dei procedimenti di acquisto posti in essere nel Sistema nei confronti dei Fornitori, degli altri Utenti e, in generale, dei terzi, anche ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/1990 e s.m.
5. Il Punto Ordinante e, per esso, il Soggetto Aggiudicatore che utilizza gli Strumenti di Acquisto per i propri acquisti di beni e servizi, agisce in piena e completa autonomia e indipendenza ed è l'unico responsabile della corretta scelta ed applicazione delle procedure di selezione del contraente previste dalla normativa ad essa applicabile, nonché degli adempimenti pubblicitari, procedurali e documentali e, in generale, di tutti gli adempimenti che si rendessero necessari ai sensi della normativa applicabile in occasione della selezione e della scelta del Fornitore, dei Beni e dei Servizi da questo offerti e della stipula del relativo Contratto. Il Soggetto Aggiudicatore che utilizza gli



Strumenti di Acquisto sarà, pertanto, tenuto a verificare preventivamente l'applicabilità nei confronti del Soggetto Aggiudicatore di appartenenza delle procedure di acquisto che possono essere poste in essere attraverso il Sistema di e-Procurement e i relativi Strumenti di Acquisto, accertando l'adeguatezza e la conformità dei propri regolamenti interni a quanto previsto dalla normativa in materia, quale il Codice dei Contratti Pubblici e il Regolamento di Attuazione, ponendo in essere tutte le necessarie attività e gli atti propedeutici per lo svolgimento di tali procedure.

Articolo 9 - Punto Istruttore

1. Il Soggetto Aggiudicatore può nominare uno o più Punti Istruttori, che assistono il medesimo Soggetto Aggiudicatore nello svolgimento delle attività nell'ambito del Sistema di e-Procurement e nell'utilizzo degli Strumenti di Acquisto.
2. L'attività svolta dai Punti Istruttori ha carattere meramente interno rispetto al Soggetto Aggiudicatore di pertinenza e rileva esclusivamente nei confronti del Soggetto Aggiudicatore che li ha nominati, supportandolo nello svolgimento di attività quali, a titolo esemplificativo, l'analisi dei Cataloghi, le ricerche di mercato, la verifica dei parametri di qualità/prezzo dei beni/servizi, la verifica delle comunicazioni, la redazione di documenti preparatori per Richieste di Offerta. Il Punto Istruttore non opera e non svolge alcuna attività che rilevi nei confronti degli altri Utenti del Sistema informatico di e-procurement.
3. La nomina dei Punti Istruttori da parte del Soggetto Aggiudicatore avviene attraverso l'apposita procedura prevista nel Sito e alle condizioni e con le modalità ivi indicate. Il Soggetto Aggiudicatore che nomina il Punto Istruttore si assume ogni responsabilità con riferimento alla scelta, alla nomina ed all'attività svolta dai Punti Istruttori, nonché alla riservatezza dell'Account a questi attribuito. Qualsiasi attività compiuta dal Punto Istruttore, o comunque attraverso il suo Account, sarà dunque di esclusiva imputazione e responsabilità del Soggetto Aggiudicatore di appartenenza.
4. La durata della nomina dei Punti Istruttori è stabilita dal Soggetto Aggiudicatore che l'ha nominato e comunque l'efficacia della nomina dei Punti Istruttori cessa al cessare della Abilitazione di quest'ultimo.

Articolo 10 - Fornitore e Legale Rappresentante

1. Il Fornitore richiede l'Abilitazione e opera nel Sistema di e-Procurement attraverso un proprio Legale Rappresentante dotato dei necessari poteri che, per mezzo dell'Account a questo rilasciato al momento della Registrazione ai sensi dell'art. 12, agisce esclusivamente in nome e per conto del Fornitore medesimo. Ogni atto compiuto tramite l'Account rilasciato al Fornitore sarà quindi imputato direttamente ed esclusivamente al Fornitore stesso, con conseguente obbligo di darne attuazione.
2. Il Legale Rappresentante del Fornitore che richiede l'Abilitazione deve essere dotato del potere di agire in nome e per conto del Fornitore, e, in generale, dei poteri di compiere in nome e per conto di quest'ultimo tutte le attività che



possono essere svolte sul Sistema di e-Procurement, inclusa la sottoscrizione dei relativi contratti, il rilascio di dichiarazioni, la presentazione di autocertificazioni, dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà, offerte e proposte, liste e cataloghi di beni/servizi, l'inoltro di istanze e domande, incluse le domande di abilitazione al Sistema di e-Procurement, la presentazione e/o la richiesta di documenti, il rilascio, ove richieste, di quietanze, rinunce, garanzie e fideiussioni, la negoziazione e la conclusione di contratti, in particolare attraverso la partecipazione alle apposite procedure previste dal Sistema.

3. Il Legale Rappresentante del Fornitore e i relativi poteri dovranno essere iscritti e risultare dal Registro delle Imprese o comprovati da idonea documentazione. E' onere del Soggetto Aggiudicatore verificare di volta in volta l'effettiva sussistenza dei poteri in capo al Legale Rappresentante del Fornitore, necessari per agire nell'ambito della specifica procedura di aggiudicazione.
4. Il Legale Rappresentante potrà agire all'interno del Sistema per mezzo degli Operatori Delegati, appositi soggetti da lui incaricati ai sensi del quanto disposto dall'art. 11.

Articolo 11 - Operatore Delegato

1. Il Fornitore, attraverso il proprio Legale Rappresentante che ha richiesto l'abilitazione, può nominare uno o più Operatori Delegati che assistono il Legale Rappresentante nello svolgimento delle attività all'interno del Sistema.
2. Le modalità e le condizioni per la nomina degli Operatori Delegati sono indicate in un'apposita sezione all'interno del Sito.
3. Il Fornitore che nomina l'Operatore Delegato si assume ogni responsabilità con riferimento alla scelta, alla nomina ed all'attività svolta da quest'ultimo, nonché alla riservatezza dell'Account a questo attribuito per l'accesso al Sistema di e-Procurement. Qualsiasi attività compiuta dall'Operatore Delegato, o comunque attraverso il suo Account, sarà dunque imputata esclusivamente al Fornitore e di esclusiva responsabilità di quest'ultimo.
4. La durata della nomina degli Operatori Delegati è stabilita dal Fornitore che li individua e comunque l'efficacia della nomina cessa con il venire meno dell'Abilitazione del Fornitore. L'esistenza e l'operatività dell'Operatore Delegato nell'ambito del Sistema di e-Procurement presuppongono necessariamente la validità dell'Abilitazione di almeno un Legale Rappresentante del Fornitore al Sistema stesso.

Articolo 12 - La Registrazione al Sistema di e-Procurement

1. Ciascuna persona fisica che intende accedere ed utilizzare il Sistema di e-Procurement in nome e per conto del proprio Soggetto Aggiudicatore o Fornitore di appartenenza è tenuta preventivamente a registrarsi al Sistema attraverso l'apposita procedura presente sul Sito, al fine di ottenere l'Account necessario per operare nel Sistema.



2. La Registrazione di ciascun soggetto può avvenire soltanto ed esclusivamente in associazione con il Soggetto Aggiudicatore o il Fornitore in nome e per conto del quale la persona fisica si registra, accede ed opera nel Sistema.
3. Attraverso la Registrazione la persona fisica indica i propri dati anagrafici, i dati e le informazioni relative al Soggetto Aggiudicatore o al Fornitore di appartenenza e tutte le informazioni richieste dal Sistema, dichiarando di conoscere e accettare senza riserva le presenti Regole.
4. Il soggetto che richiede la Registrazione al Sistema è l'unico ed esclusivo responsabile della veridicità, della completezza, dell'aggiornamento e dell'accuratezza di tutti i dati e le informazioni richieste e fornite, ai sensi di quanto previsto dal successivo art. 18.
5. L'Account rilasciato al soggetto che ha completato il processo di Registrazione viene utilizzato quale strumento di Identificazione Informatica e di Firma Elettronica.
6. L'accesso al Sistema tramite l'Account comporta l'accettazione di tutte le disposizioni contenute nelle presenti Regole, nonché, in generale, in tutti gli altri Documenti relativi agli Strumenti di Acquisto che saranno in vigore al momento dell'accesso.
7. Il soggetto che ha richiesto la Registrazione accede ad una serie di servizi e di contenuti informativi relativi agli Strumenti di Acquisto e ai Cataloghi di Beni e Servizi, ma non può operare nel Sistema. Per operare nel Sistema è necessaria l'Abilitazione del Fornitore o del Soggetto Aggiudicatore di appartenenza.

Articolo 13 - Conservazione e tenuta dell'Account

1. L'Account, in quanto strumento di Identificazione Informatica e di Firma Elettronica, è strettamente personale e riservato. Il titolare dell'Account è tenuto a conservarlo con la massima diligenza ed a mantenerlo segreto e riservato, a non divulgarlo o comunque cederlo a terzi, e ad utilizzarlo sotto la propria esclusiva responsabilità, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non recare pregiudizio al Sistema, ai soggetti ivi operanti e, in generale, a terzi.
2. A tale fine il titolare dell'Account, personalmente e in nome e per conto del Soggetto Aggiudicatore o del Fornitore per cui è Registrato, si impegna ad adottare tutte le misure tecniche ed organizzative idonee a garantire il corretto utilizzo dell'Account ed a comunicare immediatamente al Gestore del Sistema, con le modalità di seguito indicate o precisate nel Sito, l'eventuale smarrimento, sottrazione, uso abusivo o improprio, o qualsiasi altro fatto che ne comprometta la sicurezza.
3. Il titolare dell'Account è tenuto a modificare la propria *password* in conformità a quanto verrà eventualmente indicato da Consip e, comunque, conformemente a quanto previsto dalla normativa applicabile, utilizzando l'apposita procedura prevista dal Sito. In qualunque momento il titolare potrà procedere alla modifica della propria *password* con le modalità indicate nel Sito.
4. Il titolare dell'Account, così come il Soggetto Aggiudicatore e il Fornitore di appartenenza, sono consapevoli e si assumono ogni responsabilità del fatto che la



conoscenza dell'Account da parte di terzi consentirebbe a questi ultimi l'accesso al Sistema ed il compimento di atti giuridicamente vincolanti direttamente imputabili al soggetto titolare dell'Account.

5. Il titolare dell'Account e il relativo Soggetto Aggiudicatore o Fornitore di appartenenza esonerano pertanto il Gestore del Sistema, MEF e Consip da qualsiasi responsabilità per conseguenze pregiudizievoli di qualsiasi natura o per danni, diretti o indiretti, che fossero arrecati ad essi o a terzi a causa dell'utilizzo dell'Account da parte di terzi e, in generale, in connessione con l'utilizzo abusivo, improprio o comunque pregiudizievole di tali strumenti, impegnandosi a risarcire il Gestore del Sistema e, se del caso, il MEF e Consip per i danni di qualsiasi natura che dovessero eventualmente subire in conseguenza di tali eventi.
6. In ogni caso, il titolare dell'Account e il relativo Soggetto Aggiudicatore o Fornitore di appartenenza prendono atto ed accettano che l'utilizzo abusivo, improprio o, comunque, pregiudizievole dell'Account può comportare la Sospensione, l'Annullamento o la Revoca della Registrazione o dell'Abilitazione, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 20.
7. In ogni caso di sospetta divulgazione o di comunicazione ad altri soggetti, sottrazione, furto o circostanza da cui possa derivare comunque l'abusiva divulgazione dell'Account, e comunque in ogni ipotesi di sospetta perdita della riservatezza dell'Account, il titolare dell'Account ovvero il Fornitore o il Soggetto Aggiudicatore di appartenenza dovranno immediatamente comunicare tale circostanza al Gestore del Sistema attraverso l'apposito *Call Center* indicato nel Sito, che provvederà - effettuate le opportune verifiche al fine di identificare il chiamante - a sospendere la validità dell'Account: in caso di sottrazione o furto il titolare dell'Account ovvero il rispettivo Fornitore o Soggetto Aggiudicatore di appartenenza dovranno quindi provvedere entro le successive 48 ore ad inviare la copia della denuncia effettuata presso le competenti Autorità. In ogni caso tutti gli atti compiuti con l'utilizzazione dei suddetti codici saranno ritenuti giuridicamente vincolanti e direttamente imputabili al Fornitore o al Soggetto Aggiudicatore di appartenenza del titolare dell'Account.
8. Nel caso in cui il titolare abbia dimenticato l'Account dovrà seguire le istruzioni indicate sul Sito per generare i nuovi codici.

Articolo 14 - Effetti dell'Uso dell'Account e della Firma Digitale

1. L'utilizzo dell'Account vale ad attribuire incontestabilmente al titolare, nonché al soggetto da questo rappresentato, tutte le manifestazioni di volontà, ed in generale tutte le azioni, gli atti e i fatti posti in essere nell'ambito del Sistema, che si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle Registrazioni di Sistema, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, lett. u-ter) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dell'art. 289 del Regolamento di Attuazione.
2. L'Account costituisce altresì strumento di Firma Elettronica e il suo utilizzo comporta e produce gli effetti previsti dal D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 in materia di documento informatico.



3. In ogni caso l'uso dell'Account non sostituisce l'utilizzo della Firma Digitale, ove questa è prevista. Il Soggetto Aggiudicatore ed il Fornitore prendono atto ed accettano che gli atti ed i documenti per i quali è richiesto di volta in volta l'utilizzo della Firma Digitale non potranno considerarsi validi ed efficaci se non verranno sottoscritti secondo la modalità richiesta.
4. Il Punto Ordinante e il Legale Rappresentante del Fornitore, quali titolari dello strumento di Firma Digitale, sono tenuti a rispettare tutte le norme legislative, regolamentari, di attuazione, contrattuali, le regole tecniche e le deliberazioni dell'Agenzia per l'Italia digitale in tema di conservazione ed utilizzo dello strumento di Firma Digitale, così come ogni qualsiasi altra istruzione impartita in materia dal Certificatore che ha rilasciato lo strumento ed esonerano espressamente il MEF, la Consip ed il Gestore del Sistema da qualsiasi responsabilità per conseguenze pregiudizievoli di qualsiasi natura o per danni, diretti o indiretti, che fossero arrecati ad essi o a terzi a causa dell'utilizzo improprio dello strumento di Firma Digitale.
5. Il mancato o comunque non corretto utilizzo degli strumenti informatici di volta in volta richiesti per compiere le attività nell'ambito del Sistema informatico di e-Procurement costituiscono una violazione delle presenti Regole che costituirà oggetto di accertamento da parte di Consip, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 55 delle presenti Regole, oltre al risarcimento dei danni eventualmente provocati.
6. L'efficacia e la validità dei documenti sottoscritti con Firma Digitale e dei documenti sottoscritti con l'Account sono disciplinate dal Codice dell'Amministrazione Digitale e s.m. e, in generale, dalla normativa italiana vigente in materia.

Articolo 15 - L'Abilitazione al Sistema dei Soggetti Aggiudicatori e dei relativi Punti Ordinanti

1. I Soggetti Aggiudicatori sono legittimati a richiedere l'Abilitazione per accedere al Sistema di e-Procurement attraverso i loro Punti Ordinanti registrati nel Sistema, che siano dotati di tutte le autorizzazioni e di tutti i poteri necessari per operare nel Sistema ed impegnare il Soggetto Aggiudicatore di appartenenza all'acquisto di Beni e Servizi attraverso gli Strumenti di Acquisto.
2. L'Abilitazione al Sistema dei Soggetti Aggiudicatori avviene a seguito dell'invio dell'apposita domanda di abilitazione da parte di un Punto Ordinante di appartenenza del Soggetto Aggiudicatore con le modalità e secondo i criteri e le condizioni previste dalla normativa vigente, dalle presenti Regole e seguendo le indicazioni presenti sul Sito.
3. L'invio della domanda di Abilitazione comporta l'integrale conoscenza ed accettazione delle presenti Regole e degli altri Documenti applicabili agli Strumenti di Acquisto.
4. Ciascun Soggetto Aggiudicatore può essere rappresentato nel Sistema di e-Procurement da più Punti Ordinanti, che saranno dotati del profilo e delle autorizzazioni previste dai propri poteri. L'abilitazione del Soggetto



Aggiudicatore al Sistema implica l'esistenza e l'abilitazione almeno di un Punto Ordicante del medesimo Soggetto Aggiudicatore.

5. Ogni soggetto che richiede l'Abilitazione quale Punto Ordicante di Soggetto Aggiudicatore deve essere dotato di Firma Digitale. La domanda di Abilitazione deve essere sottoscritta a mezzo di Firma Digitale dal Punto Ordicante ed inviata per via telematica attraverso il Sistema, conformemente alle modalità indicate nel Sito.
6. Esaminata la domanda di Abilitazione, preso atto dell'avvenuta accettazione delle presenti Regole, il MEF emette il provvedimento di Abilitazione, dandone notizia al Punto Ordicante richiedente.

Articolo 16 - L'Abilitazione al Sistema di e-Procurement dei Fornitori e dei relativi Legali Rappresentanti

1. L'Abilitazione dei Fornitori al Sistema può essere conseguita dai Fornitori che abbiano ottenuto l'aggiudicazione di una Convenzione, l'aggiudicazione di un Accordo Quadro ovvero a seguito di Abilitazione del Fornitore al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, al Sistema dinamico d'acquisizione o ad altro strumento di acquisto.
2. I Fornitori dotati dei requisiti previsti sono legittimati a richiedere l'Abilitazione per accedere al Sistema di e-Procurement attraverso i loro Legali Rappresentanti registrati nel Sistema, che siano dotati di tutte le autorizzazioni e di tutti i poteri necessari per operare nel Sistema ed agire in nome e per conto del Fornitore di appartenenza attraverso gli Strumenti di Acquisto.
3. L'Abilitazione al Sistema dei Fornitori avviene attraverso i rispettivi Legali Rappresentanti ed è rilasciata da Consip con le modalità e secondo i criteri e le condizioni previste per ciascuno Strumento di Acquisto dalla normativa vigente, dalle presenti Regole e seguendo le indicazioni presenti sul Sito.
4. Ciascun Fornitore può essere rappresentato nel Sistema di e-Procurement da più Legali Rappresentanti, che saranno dotati del profilo e delle autorizzazioni previste dai propri poteri, sulla base dell'Abilitazione conseguita dal Fornitore. L'abilitazione del Fornitore al Sistema implica l'esistenza e l'abilitazione almeno di un Legale Rappresentante del Fornitore.
5. Il Fornitore che intende ottenere l'Abilitazione al Sistema deve inviare apposita domanda di Abilitazione tramite il proprio Legale Rappresentante, sulla base di quanto previsto da ciascuno Strumento di Acquisto, con le modalità e secondo i criteri e le condizioni previste dalla normativa vigente, dalle presenti Regole e seguendo le indicazioni presenti sul Sito.
6. L'invio della domanda di Abilitazione comporta l'integrale conoscenza ed accettazione delle presenti Regole nonché dei Documenti relativi allo Strumento di Acquisto per cui si richiede l'abilitazione.
7. Ogni soggetto che richiede l'Abilitazione quale Legale Rappresentante del Fornitore deve essere dotato di Firma Digitale. La domanda di Abilitazione deve essere sottoscritta a mezzo di Firma Digitale dal Legale Rappresentante del Fornitore ed inviata per via telematica attraverso il Sistema, conformemente alle modalità indicate nel Sito.



Articolo 17 - Regole comuni a Soggetti Aggiudicatori e Fornitori

1. I Soggetti Aggiudicatori e i Fornitori dichiarano ed accettano di utilizzare in completa autonomia il Sistema informatico di e-Procurement, i relativi Strumenti di Acquisto e tutti i servizi messi a loro disposizione nel Sistema e si impegnano ad utilizzarli esclusivamente per le finalità, in conformità, nei limiti ed alle condizioni prescritte dalla normativa vigente, dalle presenti Regole e dai Documenti che disciplinano ciascuno Strumento di Acquisto e nel rispetto della normativa applicabile di cui all'articolo 4 delle presenti Regole.
2. L'accesso e la partecipazione al Sistema di e-Procurement comportano l'integrale accettazione di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nelle presenti Regole, negli altri Documenti degli Strumenti di Acquisto e, in generale, di tutto quanto portato a conoscenza degli Utenti del Sistema tramite la pubblicazione nel Sito e/o l'invio o comunque la messa a disposizione di apposite comunicazioni.
3. Il MEF e/o la Consip si riservano il diritto di modificare a propria discrezione e in qualunque momento le presenti Regole, comunicando ai Fornitori ed ai Soggetti Aggiudicatori l'avvenuta modifica mediante la pubblicazione sul Sito della versione aggiornata delle Regole: in tal caso, i Punti Ordinanti dei Soggetti Aggiudicatori ed i Legali Rappresentanti dei Fornitori, fatta salva la disciplina contenuta nei Documenti relativi a ciascun Strumento di Acquisto, potranno chiedere di essere disabilitati secondo le modalità ed i termini indicati sul Sito, tramite comunicazione sottoscritta con Firma Digitale ed inviata all'indirizzo indicato nel Sito al MEF e a Consip ciascuno per la propria competenza, entro dieci giorni dall'avvenuta pubblicazione della versione aggiornata delle Regole entro il diverso termine fissato nel Bando. Nel caso in cui siano abilitati più Punti Ordinanti per il medesimo Soggetto Aggiudicatore o più Legali Rappresentanti per il medesimo Fornitore, la richiesta di disabilitazione di uno di essi non rileva con riferimento all'abilitazione degli altri soggetti (Punti Ordinanti o Legali Rappresentanti) appartenenti al medesimo Soggetto Aggiudicatore o Fornitore, che rimarranno pertanto abilitati al Sistema. In difetto di tempestiva comunicazione, le nuove Regole si considereranno automaticamente accettate e saranno applicabili ai Soggetti Aggiudicatori ed ai Fornitori a partire dalla data indicata per la loro entrata in vigore.
4. In ogni caso rimane a carico degli Utenti del Sistema la responsabilità del controllo dei termini e delle condizioni di utilizzo del Sistema, dei relativi Strumenti di Acquisto e degli eventuali ulteriori servizi, che saranno di volta in volta applicabili. Pertanto, fatto salvo il diritto di recesso, l'accesso al Sito o comunque l'utilizzo degli Strumenti di Acquisto e degli ulteriori servizi comportano di per sé l'integrale ed incondizionata accettazione della versione delle Regole in quel momento pubblicata sul Sito.
5. Il Soggetto Aggiudicatore e il Fornitore dichiarano altresì di ben conoscere ed accettare il Codice Etico di Consip pubblicato sul Sito e di conformarsi ai principi ed alle norme in esso contenute.



6. Il Soggetto Aggiudicatore ed il Fornitore prendono atto ed accettano che l'utilizzo del Sistema non comporterà alcun preventivo controllo da parte del Gestore del Sistema né tantomeno di Consip o del MEF del rispetto della normativa vigente, ivi comprese le disposizioni di legge e regolamentari in materia di acquisti di beni e servizi della Pubblica Amministrazione applicabili al Soggetto Aggiudicatore procedente, che dichiarano di ben conoscere ed accettare, e sono pertanto responsabili in via esclusiva in caso di violazione della suddetta normativa e per qualunque genere di illecito amministrativo, civile o penale.
7. Il Soggetto Aggiudicatore e il Fornitore si obbligano a porre in essere tutte le condotte necessarie ad evitare che attraverso il Sistema di e-Procurement si attuino turbative nel corretto svolgimento delle negoziazioni e delle procedure di acquisto. Il Fornitore, in particolare, dichiara, tra l'altro, di ben conoscere le norme in materia di tutela della concorrenza e i relativi divieti di intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato, ivi inclusi gli articoli 101 e ss. del Trattato sul funzionamento dell'UE e gli articoli 2 e ss. della Legge n. 287/1990 e s.m. I Soggetti Aggiudicatori si impegnano a segnalare a Consip la realizzazione da parte dei Fornitori nelle procedure di acquisto svolte nell'ambito del Sistema di e-Procurement di comportamenti suscettibili di dare luogo a pratiche e/o intese restrittive della concorrenza e del mercato ai sensi della normativa vigente, anche al fine di consentire a Consip di assumere gli opportuni provvedimenti relativi all'Abilitazione ai sensi dell'art. 18 ed eventualmente di segnalare tali circostanze all'Autorità Giudiziaria per la verifica della sussistenza di eventuali fattispecie penalmente rilevanti.
8. Il Soggetto Aggiudicatore ed il Fornitore si impegnano a non arrecare danni o molestie alla rete o a terzi, a non immettere nel Sito materiale illecito, quale, ad esempio, materiale con contenuto diffamatorio, offensivo o in violazione della legge sulla proprietà intellettuale ed industriale.
9. Il Soggetto Aggiudicatore e il Fornitore prendono atto ed accettano che, entro i limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico, ed in particolare del decreto legislativo 24 gennaio 2006 n. 36 e degli artt. 52 e 68 comma 3 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, le informazioni, i dati, i documenti, i metadati, gli schemi di strutture di dati e le relative banche dati, inerenti le procedure di abilitazione e di acquisto immessi e/o scambiati nel Sistema potranno essere utilizzati dal MEF, da Consip e dai Soggetti Aggiudicatori, ciascuno per quanto di propria competenza, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto.

Articolo 18 - Dichiarazioni rilasciate in sede di Registrazione e Abilitazione, aggiornamento e modifica



1. Il Soggetto Aggiudicatore, il Fornitore e ciascun soggetto che agisce in loro nome e conto richiedendo la Registrazione o l'Abilitazione ed operando nel Sistema di e-Procurement garantiscono l'esattezza, la veridicità, la completezza, l'accuratezza e l'aggiornamento dei dati personali e delle informazioni inserite nella domanda di Registrazione e di Abilitazione, nonché di tutte le informazioni ed i dati che forniranno al MEF, a Consip, al Gestore del Sistema, ai Fornitori ed ai Soggetti Aggiudicatori.
2. Salvo quanto disposto dal successivo comma 3, il Soggetto Aggiudicatore ed il Fornitore prendono atto ed accettano che il MEF e/o Consip non effettueranno alcun controllo in merito ai dati, alle informazioni, alle dichiarazioni, alle attestazioni ed, in generale, al contenuto della domanda di Registrazione e di Abilitazione, rimanendo Soggetti Aggiudicatori e Fornitori, e i soggetti che agiscono in loro nome e conto, i soli ed esclusivi responsabili della accuratezza, veridicità, completezza ed aggiornamento dei predetti contenuti. Resta, pertanto, inteso che il MEF e/o Consip non assumono alcuna responsabilità in relazione all'eventuale rilascio, sulla base di dichiarazioni inesatte o non veritiere, di provvedimenti di Registrazione o Abilitazione a soggetti non muniti dei requisiti dichiarati o di idonei poteri.
3. Fermo quanto previsto al precedente comma, la Consip effettuerà i controlli e le verifiche previste *ex lege* in ordine alla sussistenza dei requisiti dichiarati in capo ai fornitori risultati aggiudicatari di Accordi Quadro o Convenzioni.
Il MEF e/o la Consip si riservano, altresì, la facoltà di richiedere chiarimenti, effettuare controlli e/o verifiche a campione - anche successivamente al rilascio della Registrazione o dell'Abilitazione - in merito all'effettiva sussistenza dei requisiti dichiarati dai Soggetti Aggiudicatori, dai Fornitori e dai soggetti che in nome e per conto di questi agiscono all'atto della domanda di Registrazione o di Abilitazione. Il MEF e/o Consip potranno effettuare controlli, tra l'altro, anche in merito alla partecipazione alle procedure relative agli Strumenti di Acquisto, all'esecuzione dei contratti nonché, in generale, al corretto utilizzo del Sistema, anche acquisendo informazioni da altri Soggetti Aggiudicatori e dai Fornitori e attraverso verifiche ispettive in merito all'esecuzione del contratto, sulla base di quanto disciplinato da ciascuno Strumento di Acquisto. Il MEF e/o la Consip si riservano, altresì, la facoltà di richiedere in ogni momento l'invio di certificati, attestazioni, autocertificazioni o di altra documentazione comprovante il permanere dei requisiti richiesti per la Registrazione o l'Abilitazione, anche con riferimento alla rispondenza dei Beni ed ai Servizi alle specifiche ed ai requisiti previsti dal Bando, nonché alla sussistenza di eventuali qualifiche professionali o delle particolari iscrizioni ad albi, associazioni professionali od elenchi rilevanti ai fini dell'Abilitazione dei Fornitori. Il MEF e/o Consip si riservano, inoltre, la facoltà di vigilare sui prezzi dei Beni/Servizi offerti nell'ambito degli Strumenti di Acquisto, sull'andamento e sulle dinamiche del mercato, adottando ogni eventuale provvedimento di loro competenza che si rendesse opportuno per assicurare, tra l'altro, il pieno ed effettivo rispetto della normativa vigente.
4. Il Soggetto Aggiudicatore e il Fornitore si impegnano, su espressa richiesta da parte del MEF e/o di Consip, a confermare la permanenza dei requisiti già dichiarati all'atto della domanda di Registrazione o Abilitazione e prendono atto



ed accettano che il mancato tempestivo rinnovo e/o la mancata tempestiva conferma della permanenza dei requisiti potranno comportare l'immediata Sospensione, Revoca o Annullamento della Abilitazione.

5. Il Soggetto Aggiudicatore e il Fornitore si impegnano, anche in assenza di espressa richiesta da parte del MEF e/o di Consip, a comunicare tramite l'apposita procedura prevista dal Sito qualsiasi mutamento dei requisiti oggettivi e/o soggettivi e di tutte le informazioni dichiarate al momento della domanda di Registrazione e di Abilitazione, incluse le caratteristiche dei Beni e dei Servizi contenuti nei Cataloghi. Il Soggetto Aggiudicatore e il Fornitore prendono atto ed accettano che l'intervenuto mutamento dei predetti requisiti potrà comportare l'eventuale Sospensione, Revoca o Annullamento della Abilitazione.
6. Il mancato aggiornamento dei dati e delle informazioni suddette da parte di Soggetti Aggiudicatori e Fornitori comporta, a prescindere da accertamenti sul dolo o la colpa delle stesse, la piena efficacia delle azioni e delle comunicazioni effettuate dagli Utenti del Sistema utilizzando tali dati e informazioni.
7. L'accertata non veridicità, non completezza o mancato aggiornamento delle dichiarazioni, dei dati ed in generale delle informazioni fornite dai soggetti operanti nell'ambito del Sistema possono comportare l'immediata Annullamento, Sospensione, Revoca o Annullamento della Abilitazione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 20, con conseguente impossibilità del Soggetto Aggiudicatore o del Fornitore di accedere al Sistema, e fermo restando il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti dal MEF, da Consip, dal Gestore del Sistema, dai Fornitori e/o da terzi.
8. Il Soggetto Aggiudicatore e il Fornitore riconoscono e accettano che le informazioni e i dati contenuti nella domanda di Registrazione e di Abilitazione e, in generale, comunicati a Consip in relazione alla sua partecipazione al Sistema di e-Procurement e all'attività relativa agli Strumenti di Acquisto, potranno essere comunicati e dunque conosciuti, oltre che dal MEF, da Consip e dal Gestore del Sistema, dai Soggetti Aggiudicatori abilitati al Sistema e dai relativi Punti Ordinanti e Punti Istruttori, dai Fornitori e dai relativi Legali Rappresentanti e Operatori Delegati, ciascuno per quanto di propria competenza in funzione dell'operatività del Sistema, e comunque da qualsiasi soggetto terzo legittimato ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici o da altre disposizioni di legge. In particolare, come sopra previsto dall'art. 17, comma 8, entro i limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico, ed in particolare del decreto legislativo 24 gennaio 2006 n. 36 e degli artt. 52 e 68 comma 3 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, tali informazioni e dati potranno essere utilizzati dal MEF, da Consip e dai Soggetti Aggiudicatori, ciascuno per quanto di propria competenza, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto.

Articolo 19 - Sostituzione del Legale Rappresentante e rinnovo delle autocertificazioni da parte del Fornitore



1. La sostituzione/cessazione e l'inserimento di un nuovo od ulteriore Legale Rappresentante del Fornitore dovranno essere comunicati a Consip attraverso le apposite procedure indicate sul Sito, allegando, ove richiesto, copia della documentazione comprovante i poteri del nuovo Legale Rappresentante. Contestualmente a tale domanda, il Fornitore può richiedere di essere temporaneamente sospeso dal Sistema. In ogni caso Consip, qualora non vi sia un altro Legale Rappresentante abilitato nel Sistema, si riserva di sospendere l'abilitazione del Fornitore fino all'esito delle relative verifiche, ai sensi di quanto previsto dall'art. 20. Consip, a seguito della valutazione della richiesta del Fornitore e dei poteri del nuovo Legale Rappresentante e, dopo avere richiesto i chiarimenti che si renderanno eventualmente necessari, comunica al richiedente l'esito della valutazione e le eventuali relative informazioni per l'accesso al Sistema. Si evidenzia che il nuovo od ulteriore Legale Rappresentante potrà operare sul Sistema con riferimento alle procedure indette successivamente all'esito positivo della valutazione da parte di Consip. Per le procedure in corso, ferma restando la procedura sopra indicata e la necessaria valutazione condotta da Consip, il Fornitore è, inoltre, tenuto a comunicare l'intervenuta sostituzione o aggiunta di Legale Rappresentante al singolo Soggetto Aggiudicatore, chiedendo che quest'ultimo provveda a informare Consip della richiesta del Fornitore relativa alla procedura da questo condotta. Ricevuta tale richiesta dal Soggetto Aggiudicatore, Consip procederà a compiere le necessarie attività per rendere operativo il nuovo Legale Rappresentante nell'ambito della procedura in corso.
2. Prendendo atto che l'Abilitazione viene, tra l'altro, effettuata sulla base di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti notori rese dal Fornitore ex artt. 46 e 47, Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e s.m., e che le dichiarazioni sostitutive di certificazioni hanno la medesima validità temporale del certificato che sostituiscono, almeno ogni sei mesi il Fornitore, anche in assenza di espressa richiesta da parte di Consip, si impegna a rinnovare le autocertificazioni in scadenza - ivi incluse, in caso di consorzi di cui all'art. 34, lettera b) e c) del Codice dei Contratti Pubblici, le dichiarazioni di cui all'art. 18- e a confermare la permanenza dei requisiti richiesti per l'Abilitazione conseguita e già dichiarati all'atto della Domanda di Abilitazione, seguendo la procedura indicata sul Sito.
3. Il Fornitore prende atto che il mancato tempestivo rinnovo della documentazione in scadenza o la mancata tempestiva conferma della permanenza dei requisiti richiesti da ciascuno Strumento di Acquisto ai fini dell'abilitazione, comporteranno l'immediata Sospensione dell'Abilitazione del Fornitore fino al momento in cui il Fornitore avrà regolarizzato la propria posizione. Il mancato rinnovo dell'autocertificazione, che si protragga per oltre 180 giorni dalla scadenza di cui sopra, comporta la Revoca dell'Abilitazione del Fornitore, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 18.
4. Nel caso in cui più Punti Ordinanti appartenenti ad un medesimo Soggetto Aggiudicatore o più Legali Rappresentanti appartenenti al medesimo Fornitore fossero abilitati agli Strumenti di Acquisto, la richiesta di cancellazione di un Punto Ordinante o di un Legale Rappresentante non comporta in alcun modo la



cancellazione degli altri Punti Ordinanti o degli altri Legali Rappresentanti, che rimarranno abilitati al Sistema unitamente al Soggetto Aggiudicatore/Fornitore di appartenenza.

Articolo 20 - Durata, Penali, Sistemi reputazionali, Sospensione, Annullamento e Revoca della Abilitazione

1. La durata dell'Abilitazione al Sistema è disciplinata da ciascuno Strumento di Acquisto e, salvo diversa indicazione e salvo il rinnovo delle autocertificazioni rilasciate, è efficace a tempo indeterminato e comunque fino a diversa comunicazione del MEF e/o di Consip.
2. La Sospensione, l'Annullamento o la Revoca potranno essere disposte da Consip anche automaticamente, ove ricorrano le condizioni previste: in ogni caso ne verrà data comunicazione al Fornitore con apposito provvedimento motivato.
3. Il MEF e/o Consip, in base a quanto previsto dalle presenti Regole e/o dai Documenti di ciascuno Strumento di Acquisto, avranno la facoltà di disporre l'applicazione di penali nei confronti del Fornitore, la Sospensione, l'Annullamento o la Revoca dell'Abilitazione, nonché l'applicazione di sistemi reputazionali che possono essere basati, tra l'altro, sull'ottemperanza del Fornitore alle Regole e/o sui riscontri dati dai Soggetti Aggiudicatori. Il MEF e/o Consip si riservano altresì il diritto discrezionale ed insindacabile di sospendere o revocare motivatamente in qualsiasi momento l'Abilitazione, senza che nessuno possa avanzare alcuna pretesa o richiesta derivante da tale provvedimento.
4. L'Abilitazione potrà essere altresì sospesa per motivi tecnici od organizzativi, previa, ove possibile, preventiva comunicazione.
5. Successivamente alla Sospensione, all'Annullamento o alla Revoca dell'Abilitazione, il Soggetto Aggiudicatore e il Fornitore si impegnano a non compiere attività di qualsiasi genere all'interno del Sistema, salvo diversa espressa indicazione da parte di del MEF e/o di Consip, e fermi restando gli obblighi già assunti.

Articolo 21 - Catalogo, dichiarazioni e garanzie dei Fornitori

1. Ciascun Fornitore nel predisporre il proprio Catalogo dei Beni e dei Servizi abilitati allo Strumento di Acquisto del Sistema si impegna a mantenerlo aggiornato, conformemente e nel rispetto di quanto disposto dalle Regole e dai Documenti relativi allo Strumento di Acquisto per il quale il Fornitore è abilitato e opera nel Sistema.
2. Il Catalogo contiene i Beni e i Servizi che il Fornitore offre ai Soggetti Aggiudicatori. Il Fornitore si impegna a mantenere sempre aggiornato il Catalogo, avendo cura, tra l'altro, che i Beni e i Servizi presentati nel Catalogo siano conformi alla disciplina e alle prescrizioni, anche tecniche, previste dai relativi Documenti dello Strumento di Acquisto applicabili e che siano effettivamente disponibili per l'acquisto da parte dei Soggetti Aggiudicatori, nel rispetto di quanto previsto dai Documenti relativi allo Strumento di Acquisto. Il Fornitore è il solo ed esclusivo responsabile del contenuto del Catalogo e si impegna a fornire



una descrizione veritiera, corretta e non ingannevole dei Beni e dei Servizi ivi inseriti.

3. Il Soggetto Aggiudicatore ed il Fornitore riconoscono ed accettano che Consip ed il Gestore del Sistema si limitano a pubblicare il Catalogo, le relative descrizioni e le informazioni fornite dal Fornitore (inclusi eventuali allegati, materiale illustrativo e immagini) senza effettuare di regola preventive verifiche di conformità del Catalogo ai Documenti dello Strumento di Acquisto, né di correttezza, completezza o veridicità, sostanziale o formale, e, pertanto, esonerano Consip ed il Gestore del Sistema da qualunque responsabilità al riguardo.
4. Come previsto dall'art. 18, comma 3 delle presenti Regole, Consip potrà effettuare in qualsiasi momento controlli e verifiche dei Cataloghi, anche in via automatica, inclusa la conformità del contenuto dei Cataloghi ai Documenti degli strumenti di Acquisto ad essi applicabili, e adottare tutti i provvedimenti che si renderanno di volta in volta opportuni. Tali provvedimenti potranno consistere anche nell'eliminazione di informazioni e di contenuti dei Cataloghi e nell'immediata sospensione o cancellazione dei Beni e dei Servizi presenti nei Cataloghi. Consip darà apposita comunicazione al Fornitore degli interventi effettuati nei Cataloghi. Consip, tra l'altro, si riserva di disporre la cancellazione, anche in via automatica, dai Cataloghi di Beni/Servizi che non siano stati oggetto di Procedure di Acquisto ovvero che non siano stati aggiornati nei termini eventualmente previsti da ciascuno Strumento di Acquisto, dandone apposita, via posta elettronica certificata, comunicazione al Fornitore.
5. Il Fornitore garantisce di essere unico ed esclusivo proprietario dei Beni inseriti a Catalogo e, comunque, di poterne liberamente disporre nel pieno rispetto di qualsiasi diritto o legittima pretesa di terzi.
6. Il Fornitore si impegna a non inserire nel Catalogo Beni o Servizi di cui sia vietata la vendita o la prestazione, o comunque di provenienza illecita, contrari all'ordine pubblico o al buon costume, contraffatti o comunque in contrasto con le norme nazionali o internazionali a tutela della proprietà industriale ed intellettuale e, in generale, con l'ordinamento.
7. Fatto salvo quanto eventualmente previsto nei Documenti relativi allo Strumento di Acquisto, il Soggetto Aggiudicatore ed il Fornitore riconoscono che Consip ed il Gestore del Sistema non sono in grado di garantire la conformità dei Beni e dei Servizi offerti a Catalogo con quelli che verranno effettivamente consegnati o effettuati dai Fornitori ai Soggetti Aggiudicatori, e pertanto non assumono alcuna responsabilità, né forniscono alcuna garanzia sui Beni, sui Servizi, sulla loro conformità alla normativa applicabile e sul buon esito delle transazioni concluse nel Sistema tra i Fornitori e i Soggetti Aggiudicatori.
8. Il MEF e/o Consip si riservano la facoltà di vigilare sui prezzi dei Beni/Servizi offerti nell'ambito degli Strumenti di Acquisto, sull'andamento e sulle dinamiche del mercato, adottando ogni eventuale provvedimento di loro competenza che si rendesse opportuno per assicurare, tra l'altro, il pieno ed effettivo rispetto della normativa vigente.



Articolo 22 - Comunicazioni

1. Ai fini dell'utilizzo del Sistema e per tutte le attività e le operazioni ivi compiute, il Fornitore elegge il proprio domicilio nel Sistema ovvero nell'Area Comunicazioni e nelle altre sezioni del Sistema medesimo tramite le quali vengono fornite informazioni agli utenti, nonché presso gli altri recapiti da questo dichiarati, quali il numero di fax, l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata e la sede legale.
2. Tutte le comunicazioni effettuate dal Soggetto Aggiudicatore e dal Fornitore quali, a titolo esemplificativo, eventuali richieste di chiarimenti, documenti, certificazioni, dovranno di regola essere effettuate utilizzando il Sistema ovvero l'Area Comunicazioni e le altre sezioni del Sistema medesimo tramite le quali vengono fornite informazioni agli utenti. Il Fornitore e il Soggetto Aggiudicatore prendono atto che l'utilizzo dell'Area Comunicazioni nonché delle surrichiamate sezioni è esclusivamente riservato alle comunicazioni inerenti le operazioni compiute nel Sistema di e-Procurement. Non è pertanto ammesso l'impiego di tale Area o di dette sezioni per comunicazioni estranee o comunque non direttamente inerenti l'utilizzo predetto.
3. Consip S.p.A. utilizza di regola l'Area Comunicazioni e le altre sezioni informative del Sistema per inviare e ricevere le comunicazioni con il Fornitore e il Soggetto Aggiudicatore inerenti gli Strumenti di Acquisto per i quali il Fornitore e il Soggetto Aggiudicatore sono abilitati o registrati. Laddove il Soggetto Aggiudicatore o Consip lo ritengano necessario (come ad esempio nel caso delle comunicazioni di cui all'art. 79, comma 5 del D.lgs. 163/2006) od opportuno, le comunicazioni di cui al comma 2, potranno essere inviate al Fornitore presso altri recapiti da questo dichiarati, quali il numero di fax, l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata e la sede legale. Sono fatte salve specifiche prescrizioni eventualmente previste dai Soggetti Aggiudicatori nella documentazione di gara.
4. In caso di malfunzionamento del Sistema o comunque di oggettiva impossibilità, anche temporanea, di utilizzare l'Area Comunicazioni o le apposite sezioni informative per l'invio delle comunicazioni, le comunicazioni potranno essere inviate attraverso gli altri recapiti indicati dal Fornitore, dai Soggetti Aggiudicatori e da Consip S.p.A. quali il numero di fax, la casella di Posta Elettronica Certificata e la sede legale.
5. Il Fornitore si impegna ad accedere, verificare e tenere sotto controllo in maniera continuativa e sollecita, e comunque tutte le volte che si renderà necessario in funzione della propria partecipazione al Sistema, l'Area Comunicazioni e tutte le sezioni informative del proprio Account, il numero di fax e la casella di Posta Elettronica Certificata da questo indicata, così come ogni altra area eventualmente indicata da Consip S.p.A. all'interno del Sito. Il Fornitore si impegna inoltre ad adottare comunque tutte le cautele idonee a garantire un efficiente funzionamento del Sistema di e-Procurement, tenendo indenne il MEF, Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema da qualsiasi pregiudizio potesse agli stessi derivare, sia direttamente che indirettamente, dall'utilizzo illecito o comunque improprio del Sistema.



6. Qualsiasi comunicazione inviata dal Fornitore nell'ambito del Sistema di e-Procurement si avrà per eseguita nel momento in cui perverrà nell'Area Comunicazioni del destinatario o all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata indicato da Consip S.p.A. o dal Soggetto Aggiudicatore procedente.
7. Il MEF, Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema non potranno comunque essere ritenuti responsabili per eventuali malfunzionamenti del Sistema che in qualsiasi modo possano pregiudicare o ritardare la consegna delle comunicazioni al destinatario finale.
8. E' fatto divieto ai Fornitori di utilizzare le informazioni e, in generale, i dati presenti sul Sito relativi agli Utenti per l'invio di comunicazioni o sollecitazioni commerciali o di altro genere. In generale, gli indirizzi di posta elettronica e i recapiti degli Utenti reperibili nell'ambito del Sistema di e-Procurement sono esclusivamente riservati per lo svolgimento di attività e l'effettuazione di comunicazioni strettamente e direttamente inerenti agli Strumenti di Acquisto.

Articolo 23 - Sistema informatico e registrazioni di sistema

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 289 del Regolamento di Attuazione del Codice dei Contratti Pubblici, il Sistema di e-Procurement è realizzato in conformità con quanto previsto dall'articolo 77 del Codice dei Contratti Pubblici e delle applicabili prescrizioni di cui all'Allegato XII del Codice, con modalità e soluzioni che impediscono di operare variazioni sui documenti, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.
2. Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito del sistema informatico di negoziazione sono attribuite ai soggetti attraverso l'Account, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera u-ter), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema. Le registrazioni di sistema sono effettuate, conservate ed archiviate in conformità di quanto previsto dall'articolo 43 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Il tempo del sistema è sincronizzato sull'ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591. Il tempo del Sistema è aggiornato con un collegamento diretto presso l'Istituto Galileo Ferraris di Torino secondo le metodologie descritte sul Sito.
3. Il Fornitore e il Soggetto Aggiudicatore dichiarano e riconoscono che le Registrazioni di Sistema fanno piena prova dei rapporti tra le parti. Tali Registrazioni hanno carattere riservato e non verranno divulgate a terzi, al di fuori delle ipotesi espressamente consentite, quali ad esempio l'esercizio del diritto di accesso ai sensi della Legge n. 241/90 e s.m. e la richiesta dell'Autorità Giudiziaria.
4. Ove possibile, Consip e/o il Gestore del Sistema comunicheranno anticipatamente ai Fornitori ed ai Soggetti Aggiudicatori gli interventi di manutenzione sul Sistema. I Fornitori e i Soggetti Aggiudicatori, in ogni caso, prendono atto ed accettano che l'accesso al Sito ed al Sistema potrà in ogni



momento essere sospeso o limitato per l'effettuazione di interventi tecnici volti a ripristinarne o migliorarne il funzionamento o la sicurezza.

5. Il Soggetto Aggiudicatore ed il Fornitore, ciascuno per quanto di propria competenza, esonerano il MEF, Consip ed il Gestore del Sistema da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni il Sistema.

Articolo 24 - Documentazione e riutilizzo dei dati pubblici

1. Tutti gli Utenti sono tenuti ad archiviare e a conservare tutti gli atti e i documenti relativi alle procedure che li riguardano, in conformità alle norme di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale) e s.m..
2. Il Gestore del Sistema provvede in ogni caso per conto di Consip e dei Soggetti Aggiudicatori procedenti all'archiviazione e alla conservazione degli atti e dei documenti relativi alle procedure di abilitazione e di acquisto che sono stati prodotti e scambiati nell'ambito del Sistema.
3. I documenti relativi alle procedure di acquisto effettuate nel Sistema di e-Procurement vengono mantenuti a disposizione degli Utenti nell'ambito del Sistema per un periodo di 90 giorni dal loro inserimento e/o generazione sul Sistema. Trascorsi 90 giorni, il Gestore del Sistema si riserva la facoltà di eliminare la disponibilità dei predetti documenti dall'archivio corrente del Sistema di e-Procurement. Tali documenti saranno in ogni caso archiviati e conservati dal Gestore del Sistema ai sensi e nel rispetto della normativa vigente. Gli Utenti legittimati potranno chiederne copia inviando apposita richiesta scritta in tal senso al Soggetto Aggiudicatore che ha effettuato la procedura di acquisto cui i documenti ineriscono e, per conoscenza, a Consip, secondo le modalità indicate sul Sito.
4. I Soggetti Aggiudicatori potranno chiedere copia dei documenti relativi alle procedure di abilitazione dei Fornitori inviando a Consip apposita richiesta scritta per mezzo di documento elettronico firmato digitalmente e inviato secondo le modalità indicate sul Sito.
5. Per quanto riguarda il diritto di accesso dei Fornitori alla documentazione amministrativa si rinvia a quanto previsto dall'articolo 31.
6. Entro i limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico, ed in particolare del decreto legislativo 24 gennaio 2006 n. 36 e degli artt. 52 e 68 comma 3 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, le informazioni, i dati, i documenti, i metadati, gli schemi di strutture di dati e le relative banche dati, inerenti le procedure di abilitazione e di acquisto immessi e/o scambiati nel Sistema potranno essere utilizzati dal MEF, da Consip e dai Soggetti Aggiudicatori, ciascuno per quanto di propria competenza, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto.



Articolo 25 - Responsabilità del MEF, di Consip e del Gestore del Sistema

1. Nell'ambito dello svolgimento delle proprie finalità istituzionali ad essa delegate dal MEF, Consip si limita a mettere a disposizione degli Utenti il Sistema e ad abilitare i Fornitori e i relativi Beni e Servizi, affidando al Gestore del Sistema individuato ai sensi dell'articolo 7, la conduzione tecnica del Sistema stesso. Ciascun Soggetto Aggiudicatore può richiedere a Consip informazioni in merito ai livelli minimi di servizio che il Gestore del Sistema è tenuto a garantire. In caso di violazione di tali livelli minimi di servizio, il Soggetto Aggiudicatore potrà inoltrare un'apposita e dettagliata segnalazione a Consip, che provvederà a sollevare le necessarie contestazioni al Gestore del Sistema. Il Soggetto Aggiudicatore dichiara di conoscere ed accettare le modalità e le condizioni di funzionamento del Sistema garantite dal Gestore del Sistema e demanda a Consip qualsiasi contestazione o reclamo nei confronti del Gestore del Sistema, accettando sin d'ora i rimedi e gli eventuali risarcimenti che Consip potrà ottenere sulla base del rapporto contrattuale con il Gestore del Sistema e rinunciando a qualsiasi pretesa nei confronti di Consip e/o del MEF. Nel caso in cui Consip ritenesse che le questioni segnalate dal Soggetto Aggiudicatore non siano di propria competenza in quanto estranee al rapporto contrattuale con il Gestore del Sistema, lo segnalerà al Soggetto Aggiudicatore, il quale potrà quindi procedere direttamente a fare valere le proprie ragioni nei confronti del Gestore del Sistema e/o di eventuali altri soggetti terzi.
2. L'attività svolta da Consip è improntata a criteri di efficacia, economicità ed utilità e viene svolta nel rispetto dei principi di eguaglianza e non discriminazione, tenendo presenti le dimensioni della potenziale utenza e la frequenza dell'utilizzo del Sistema e dei relativi Strumenti di Acquisto, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale) e s.m.. In ogni caso, salve le eventuali disposizioni di legge inderogabili, il MEF, Consip e - eccetto quanto previsto al precedente comma 1 - il Gestore del Sistema non saranno in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, per lucro cessante o danno emergente, che dovessero subire i Soggetti Aggiudicatori, i Fornitori, gli Utenti o i terzi a causa o comunque in connessione con l'accesso, l'utilizzo, il mancato utilizzo, il funzionamento, il malfunzionamento (come ad esempio le difficoltà tecniche inerenti il caricamento sul Sistema di documenti sottoscritti dal Fornitore) o il mancato funzionamento del Sistema di e-Procurement.
3. Consip non verifica né interviene in alcun modo nelle transazioni tra i Fornitori e i Soggetti Aggiudicatori né è in grado di accertare o garantire che i Soggetti Aggiudicatori e i Fornitori agiscano nell'ambito del Sistema nel rispetto della normativa vigente ed, in particolare, delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili in materia di acquisti di beni e servizi della Pubblica Amministrazione. Il Soggetto Aggiudicatore è l'unico ed esclusivo responsabile dei controlli e delle verifiche nei confronti del Fornitore e dei Beni e Servizi da questo offerti previste dalla normativa vigente, fermo restando che potrà utilizzare, sotto la propria



esclusiva responsabilità, le informazioni e i documenti relativi al Fornitore eventualmente disponibili nel Sistema.

4. I Soggetti Aggiudicatori ed i Fornitori, pertanto, prendono atto ed accettano che Consip sia e resti estranea a qualsiasi eventuale controversia dovesse insorgere tra essi in relazione alle transazioni effettuate tramite il Sistema di e-Procurement e i relativi Strumenti di Acquisto. Resta ferma la facoltà di Consip di effettuare i controlli di cui all'art. 18, comma 3, ed assumere gli eventuali provvedimenti che si rendessero opportuni.

Articolo 26 - Contenuto del Sito e degli Strumenti di Acquisto del Sistema di e-Procurement

1. Tutti i contenuti del Sito e, in generale, i servizi relativi al Sistema di e-Procurement e ai relativi Strumenti di Acquisto sono resi disponibili e prestati sulla base dei principi di eguaglianza e non discriminazione così come risultano dal Sito e dal Sistema e come tali sono pienamente conosciuti ed accettati dagli Utenti.
2. Il MEF, Consip ed il Gestore del Sistema non garantiscono la rispondenza del contenuto del Sito ed in generale del Sistema di e-Procurement e dei relativi Strumenti di Acquisto a esigenze, necessità o aspettative, espresse o implicite, del Fornitore e del Soggetto Aggiudicatore.
3. Il MEF, Consip ed il Gestore del Sistema non assumono alcuna responsabilità circa l'esattezza, la veridicità, l'aggiornamento, la conformità alla normativa vigente del contenuto del Sito, nonostante gli stessi provvedano a svolgere una costante attività di verifica, controllo ed aggiornamento dei contenuti del Sito medesimo.
4. I siti Internet dei Fornitori o di terze parti cui si può accedere tramite i collegamenti posti all'interno del Sito sono al di fuori del controllo di MEF, Consip e del Gestore del Sistema, i quali non possono essere ritenuti responsabili del contenuto di tali siti e dei servizi da questi offerti.
5. Le uniche garanzie relative ai Beni ed ai Servizi presentati nei Cataloghi e forniti tramite gli Strumenti di Acquisto sono quelle rilasciate dal Fornitore. Ferme rimanendo le verifiche effettuate in sede di Abilitazione, ove previste, nonché quanto eventualmente disposto dai Documenti relativi agli Strumenti di Acquisto, il MEF, Consip ed il Gestore del Sistema non assumono alcuna responsabilità relativamente ai Beni ed ai Servizi presentati nei Cataloghi dal Fornitore, ai beni ed ai servizi acquistati dal Soggetto Aggiudicatore ed alle relative garanzie, così come all'attività svolta dai Fornitori.
6. Il MEF, Consip ed il Gestore del Sistema registrano e abilitano i Fornitori e i Soggetti Aggiudicatori sulla base dei requisiti e con le modalità previste dalle presenti Regole e dai Documenti relativi agli Strumenti di Acquisto e non assumono alcuna responsabilità nei confronti degli Utenti circa l'attività svolta dagli altri Utenti, come ad esempio qualsiasi inadempimento dei Fornitori e comunque per qualunque danno di qualsiasi natura da essi provocato.



Articolo 27 - Responsabilità del Soggetto Aggiudicatore e del Fornitore e manleva

1. A fronte di violazioni delle presenti Regole, di disposizioni di legge o regolamentari e di irregolarità nell'utilizzo del Sistema di e-Procurement e dei relativi Strumenti di Acquisto da parte del Soggetto Aggiudicatore o del Fornitore, inclusa la violazione di diritti di brevetto, di modello, di know-how, di autore ed in genere di privativa altrui, oltre ai provvedimenti di cui all'articolo 20, il MEF, Consip ed il Gestore del Sistema, ciascuno per quanto di propria competenza, si riservano il diritto di assumere le determinazioni che si riveleranno opportune, adottare i necessari provvedimenti e agire per il risarcimento dei danni, diretti e indiretti, patrimoniali e di immagine, eventualmente subiti.
2. Il Soggetto Aggiudicatore ed il Fornitore, ciascuno in base alla propria responsabilità, si impegnano a manlevare e a tenere indenni il MEF, Consip ed il Gestore del Sistema da qualsiasi responsabilità, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sofferte dal MEF, da Consip e/o dal Gestore del Sistema e/o da terzi a causa di violazioni delle presenti Regole, degli altri Documenti relativi agli Strumenti di Acquisto o comunque di un utilizzo scorretto od improprio del Sistema di e-Procurement, degli Strumenti di Acquisto o della violazione della normativa vigente, inclusa la violazione di diritti di brevetto, di modello, di know-how, di autore ed in genere di privativa altrui.

Articolo 28 - Proprietà intellettuale

1. La titolarità dei diritti d'autore sul design, la grafica, le pagine web, i testi scritti contenuti nel Sistema di e-Procurement, la selezione e la loro disposizione nel Sito, nonché la titolarità dei diritti d'autore su tutte le banche dati contenute nel Sito, sulla relativa documentazione ed in genere su tutto il materiale presente nel Sito appartengono alla Consip e/o al MEF o a terzi loro danti causa.
2. Il Soggetto Aggiudicatore ed il Fornitore, nonché i rispettivi Punti Ordinanti e Legali Rappresentanti abilitati, ciascuno per quanto di propria competenza, concedono al MEF ed a Consip il diritto di utilizzare - anche tramite il Gestore del Sistema - in qualunque modo ed a qualsiasi fine connesso alle attività istituzionali loro proprie o comunque con il Sistema di e-Procurement tutto il materiale, le informazioni, la documentazione, compresi i Cataloghi, i marchi ed i segni distintivi, ed in generale tutti i beni protetti da diritti di proprietà industriale ed intellettuale da questi forniti a Consip, al MEF, al Gestore del Sistema o comunque immessi nel Sistema in occasione dell'utilizzo del Sistema di e-Procurement.
3. La titolarità dei diritti d'autore su tutti i programmi per elaboratore del Sistema e sulla relativa documentazione, i codici sorgente e ogni altro materiale



contenuto nel Sito sono di proprietà di Consip e/o del Gestore del Sistema e/o dei loro rispettivi autori.

4. I marchi, i loghi, le ragioni e le denominazioni sociali, le ditte, gli acronimi, le denominazioni delle iniziative e, in generale, i segni distintivi di Consip o del Gestore del Sistema indicati e utilizzati nel Sito identificano l'attività ed i servizi di Consip o del Gestore del Sistema. Nessun uso di tali segni distintivi è ammesso senza previa autorizzazione scritta del loro titolare.
5. Il MEF e la Consip autorizzano a prendere visione, fare copia, scaricare e stampare i documenti disponibili all'interno del Sito esclusivamente per compiere le attività previste dal Sistema di e-Procurement ed alle seguenti condizioni:
 - i documenti devono essere usati solo per scopi strettamente inerenti al funzionamento del Sistema di e-Procurement. In ogni caso, salvo diversa espressa indicazione, non possono essere divulgati o distribuiti;
 - in ciascun documento deve comparire la presente informativa: "Copyright © 2003-2014 Consip S.p.A. - Tutti i diritti riservati. Protetto dalle leggi italiane e dai trattati internazionali in materia di diritto d'autore";
 - i documenti non possono essere modificati se non in conformità alle istruzioni presenti nel Sito;
 - le informative in tema di diritto d'autore e di marchi, nonché le altre informative in tema di proprietà, relative ai documenti di Consip disponibili nel Sito non possono essere rimosse.
6. La presente autorizzazione non si estende ai documenti e/o ai materiali di proprietà di terzi che appaiano nel Sito.

Articolo 29 - Normativa applicabile

1. Le presenti Regole e gli altri Documenti relativi agli Strumenti di Acquisto dispongono e spiegano i loro effetti nel rispetto ed in attuazione della normativa vigente in materia di acquisti di beni e servizi della Pubblica Amministrazione e, in generale, dalla legge italiana e comunitaria, incluso il D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale) e s.m. e il D.Lgs. 2003 n. 196 (Codice Privacy). Per quanto non espressamente indicato dalle presenti Regole e dagli altri Documenti relativi agli Strumenti di Acquisto, il Sistema di e-Procurement, gli Strumenti di Acquisto e tutte le relative procedure, così come ogni atto o negozio giuridico posto in essere nell'ambito del Sistema - inclusi i Contratti di approvvigionamento dei Beni/Servizi stipulati tra Soggetti Aggiudicatori e Fornitori - si intendono disciplinati dalle disposizioni normative e regolamentari summenzionate.

Articolo 30 - Privacy

1. Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti e, in particolare, del Decreto Legislativo n. 196/2003 e s.m. (Codice Privacy) nonché in base alle informative di volta in volta rese ex art. 13 del citato Decreto Legislativo n. 196/2003.



Articolo 31 - Accesso agli atti

1. I Fornitori e, in generale, gli aventi diritto potranno accedere ai documenti del Sistema di e-Procurement e dei relativi Strumenti di Acquisto, nel rispetto da quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m., del Codice dei Contratti Pubblici e s.m. e del Codice dell'Amministrazione Digitale e s.m., inoltrando apposita richiesta al Soggetto Aggiudicatore competente. In particolare, per quanto concerne il processo di abilitazione i Fornitori saranno tenuti ad inoltrare la richiesta di accesso a Consip, nel rispetto, per quanto applicabile, di quanto previsto dal "Regolamento recante misure organizzative sul diritto di accesso ai documenti amministrativi, formati o comunque rientranti nelle attribuzioni della Consip" pubblicato sui siti www.acquistinretepa.it www.consip.it, mentre per quanto concerne i singoli Strumenti di Acquisto e i relativi procedimenti i Fornitori dovranno rivolgersi al Soggetto Aggiudicatore procedente e al relativo Responsabile del procedimento.
2. Sono comunque esclusi dal diritto di accesso le soluzioni tecniche ed i programmi per elaboratore utilizzati da Consip o dal Gestore del Sistema, ove coperti da diritto di privativa intellettuale.

Articolo 32 - Richieste, contestazioni e segnalazioni

1. Ogni eventuale richiesta di informazioni e/o di supporto, anche di carattere tecnico, inerente l'utilizzo del Sistema, ivi comprese quelle relative alla Registrazione e all'Abilitazione, potranno, ove messo a disposizione degli utenti, essere rivolte al *Call Center* presso i recapiti indicati nel Sito e seguendo le modalità ivi indicate.
2. Le eventuali contestazioni relative agli Strumenti di Acquisto dovranno essere trasmesse al Soggetto Aggiudicatore competente con riferimento alla procedura di acquisto cui si riferiscono e a Consip, per mezzo di documento elettronico sottoscritto con Firma Digitale inviato secondo le modalità indicate sul Sito.



Parte II - IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Articolo 33 - Il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione

1. Il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione è uno degli Strumenti di Acquisto previsti dal Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione attraverso il quale i Soggetti Aggiudicatori, nel rispetto della normativa prevista per l'approvvigionamento di beni e servizi della Pubblica Amministrazione, possono effettuare acquisti di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario, così come indicata dall'art. 3, comma 17 del Codice dei Contratti Pubblici, secondo le procedure di cui alle presenti Regole ed agli altri Documenti del Mercato Elettronico. Per il calcolo del valore dell'acquisto ai fini della valutazione della soglia di rilievo comunitario, i Soggetti Aggiudicatori sono tenuti ad applicare i criteri previsti dalla normativa nazionale e comunitaria vigente.
2. Il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione è realizzato dal Ministero dell'Economia e delle finanze sulle proprie infrastrutture tecnologiche avvalendosi di Consip S.p.A.
3. Ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione consente acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica e telematica, nel rispetto delle disposizioni e dei principi organizzativi di seguito indicati. Le procedure telematiche di acquisto mediante il mercato elettronico vengono adottate e utilizzate dai Soggetti Aggiudicatori nel rispetto dei principi di trasparenza e semplificazione delle procedure, di parità di trattamento e non discriminazione.
4. Le disposizioni della Parte I delle presenti Regole si applicano al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, salvo che non siano espressamente derogate o incompatibili con le disposizioni che disciplinano il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione e i singoli Bandi di Abilitazione al Mercato Elettronico.
5. Gli acquisti effettuati attraverso il mercato elettronico sono realizzati seguendo i principi di sicurezza previsti dalle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, nonché secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, e nel rispetto dell'articolo 77, commi 5 e 6, del Codice dei Contratti Pubblici.

Articolo 34 - Definizioni relative al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione

1. In aggiunta alle definizioni dell'art. 1 della Parte Generale, con riferimento al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ciascuno dei seguenti



termini, quando viene scritto con l'iniziale maiuscola, sia nel singolare che nel plurale, assume il significato di seguito riportato:

Bando di Abilitazione al Mercato Elettronico, Bando,: uno dei bandi per l'Abilitazione (comprensivo dei relativi allegati) dei Fornitori al Mercato Elettronico ai sensi dell'art. 328 del Regolamento di Attuazione;

Capitolato tecnico: l'allegato al Bando di Abilitazione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione che contiene la descrizione dei requisiti e delle caratteristiche che devono possedere i Beni e i Servizi offerti dal Fornitore nel Mercato Elettronico;

Categoria del Bando di Abilitazione: una delle categorie in cui si articola il Bando di abilitazione al Mercato Elettronico per cui il Fornitore può richiedere l'Abilitazione o l'estensione dell'Abilitazione;

Condizioni Generali di Contratto: le clausole contrattuali uniformi standardizzate che disciplinano il Contratto concluso nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione tra Soggetto Aggiudicatore e Fornitore in conformità a quanto stabilito da ciascun Bando di Abilitazione al Mercato Elettronico;

Condizioni Particolari di Contratto: le clausole contrattuali eventualmente predisposte dal Soggetto Aggiudicatore nel caso di acquisto tramite RDO ad integrazione o in deroga al Contratto e/o alle Condizioni Generali di Contratto;

Condizioni Particolari di RDO: le specifiche condizioni e documenti che disciplinano la procedura di Richiesta di Offerta, quali ad esempio ulteriori requisiti o garanzie richieste ai Fornitori Abilitati che intendono partecipare alla RDO, eventuali modalità di comunicazione che il Soggetto Aggiudicatore intende ammettere nel corso del procedimento, i criteri sulla base dei quali il Soggetto Aggiudicatore intende valutare le Offerte, nel rispetto della normativa e dei regolamenti interni in materia di acquisti di beni e servizi ad esso applicabili;

Disponibilità Minima Garantita: il quantitativo garantito di Beni/Servizi di cui il Fornitore assicura la disponibilità in un dato lasso di tempo per gli acquisti mediante Ordine Diretto da parte dei Soggetti Aggiudicatori nell'ambito del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, così come indicato nel Capitolato Tecnico relativo a ciascun Bando. Per il calcolo della Disponibilità Minima Garantita si fa riferimento al numero di Beni e/o al valore espresso in euro dei Servizi per i quali è stato concluso un Contratto tra Soggetti Aggiudicatori e Fornitore mediante Ordine Diretto (mentre non vengono computati gli acquisti mediante RDO) in un dato periodo di tempo stabilito nel Capitolato Tecnico (es: nel caso in cui la Disponibilità Minima Garantita sia di 1000 prodotti ogni mese, il Fornitore potrà rifiutarsi di eseguire un Ordine Diretto soltanto nel caso in cui nei trenta giorni precedenti al ricevimento dell'Ordine Diretto abbia già venduto 1000 o più unità di prodotto);

Documenti del Mercato Elettronico: l'insieme della documentazione relativa alla disciplina del Mercato Elettronico, ivi compresi a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Bando di Abilitazione di volta in volta rilevante e i relativi Allegati - il Capitolato Tecnico, le Condizioni Generali di Contratto, le Regole del Mercato Elettronico - le indicazioni e le istruzioni inviate ai soggetti abilitati o registrati e/o pubblicate sul Sito, nonché in generale tutti gli atti e i documenti che



disciplinano la registrazione, l'Abilitazione, l'accesso e l'utilizzo del Mercato Elettronico nel Sistema di e-Procurement da parte dei soggetti a ciò legittimati;

Importo Minimo di Consegna: l'importo minimo definito da ciascun Capitolato Tecnico fatturabile per ciascun Punto di Consegna per il quale il Soggetto Aggiudicatore richiede al Fornitore la consegna dei Beni mediante Ordine Diretto nel Mercato Elettronico e al di sotto del quale l'Ordine Diretto è privo di efficacia e pertanto il Fornitore non è tenuto ad effettuare la consegna;

Offerta: la proposta contrattuale inviata dal Fornitore al Soggetto Aggiudicatore a seguito del ricevimento di una RDO;

Ordine Diretto (o Ordine): la manifestazione di volontà predisposta ed inviata dal Soggetto Aggiudicatore al Fornitore per l'acquisto di Beni e/o Servizi nel Mercato Elettronico direttamente dal Catalogo;

Richiesta di Offerta, RDO: l'invito ad offrire, inviato dal Soggetto Aggiudicatore ai Fornitori da lui selezionati tra quelli abilitati al Mercato Elettronico, secondo le modalità e le procedure di cui agli artt. 50 e seguenti delle presenti Regole.

Articolo 35 - Bandi di Abilitazione al Mercato Elettronico e Fornitori legittimati a richiedere l'Abilitazione

1. Consip provvede ad abilitare i Fornitori al Mercato Elettronico attraverso appositi Bandi di Abilitazione suddivisi in apposite Categorie e aperti per tutta la durata del Mercato Elettronico a qualsivoglia operatore economico che soddisfi i requisiti di abilitazione.
2. I bandi di abilitazione sono pubblicati in conformità della disciplina applicabile per le procedure sotto soglia di cui all'articolo 124, comma 5, del Codice dei Contratti Pubblici e indicano l'indirizzo del sito informatico presso il quale è possibile consultare la documentazione della procedura direttamente e senza oneri.
3. Ai sensi dell'art. 328 del Regolamento di Attuazione, i Bandi vengono resi pubblici in conformità alla normativa in materia di acquisti della Pubblica Amministrazione. La documentazione integrale ufficiale del procedimento è disponibile sui Siti indicati nel Bando.
4. I Bandi di abilitazione indicano, tra l'altro:
 - a) le categorie merceologiche per settori di prodotti e servizi in cui è organizzato il Mercato Elettronico ed è suddiviso il Bando;
 - b) le specifiche tecniche, costruttive e di qualità dei beni, nonché i livelli dei servizi che devono possedere i beni e servizi offerti dai Fornitori;
 - c) le modalità ed i requisiti, soggettivi ed oggettivi, necessari per le Domande di Abilitazione ed i principi di valutazione delle stesse, nonché l'indicazione delle eventuali procedure automatiche per la loro valutazione;
 - d) la durata dell'abilitazione dei Fornitori a partecipare al Mercato Elettronico;
 - e) l'indicazione del sito informatico nel quale sono rese disponibili al pubblico ulteriori informazioni, con particolare riferimento ai mezzi telematici disponibili per la presentazione delle domande di abilitazione; agli strumenti informatici e telematici messi a disposizione degli utenti per la pubblicazione dei cataloghi e



l'invio delle offerte; alle informazioni sul funzionamento del Mercato Elettronico; alle fattispecie di sospensione ed esclusione del singolo fornitore; alle modalità ed ai criteri per la dimostrazione da parte degli offerenti del possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi e la loro permanenza.

5. Potrà essere ritenuta autonoma e motivata causa di esclusione dal Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, che darà luogo al relativo provvedimento di diniego, Annullamento o revoca dell'Abilitazione, la realizzazione di pratiche e/o intese restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 101 e ss. del Trattato sul funzionamento UE e gli articoli 2 e ss. della Legge n. 287/1990 e s.m., e realizzate con riferimento alle categorie di Beni/Servizi relative al Bando in base al quale è stata richiesta o è stata concessa l'Abilitazione.
6. I Bandi di Abilitazione sono aperti nel tempo ai sensi del comma 1 del presente articolo e consentono ai Fornitori di presentare la Domanda di Abilitazione in qualunque momento per tutta la durata di ciascun Bando. Nel corso della vigenza del Bando, Consip potrà aggiornare, integrare e modificare la relativa documentazione, dandone tempestiva notizia agli interessati con le modalità che saranno di volta in volta ritenute più opportune, anche in considerazione delle modifiche introdotte.
7. Tutti i Fornitori che, tramite il proprio Legale Rappresentante, dimostrino di possedere i requisiti indicati nel relativo Bando di Abilitazione potranno essere abilitati al Mercato Elettronico, nel rispetto delle condizioni contenute nel Bando di Abilitazione medesimo e delle disposizioni delle presenti Regole, con particolare riferimento agli artt. 36-37-38. Ai fini dell'Abilitazione, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 50 del D. Lgs. n. 163/2006, salvo quanto diversamente disposto dal Bando di Abilitazione.
8. Sono ammessi a richiedere l'abilitazione al Mercato Elettronico tutti gli operatori economici che possono partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, ai sensi del D. Lgs. n. 163/2006 e della normativa comunitaria in materia, fatto salvo quanto di seguito indicato. Salvo quanto diversamente previsto da ciascun Bando di abilitazione, non sono ammessi a richiedere l'abilitazione al Mercato Elettronico i raggruppamenti temporanei di imprese e i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 34, lettera e), del D.Lgs. n. 163/2006, nonché le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 3, comma 4 ter del d. l. n.5/2009 previste dall'art. 34, lettera e-bis) del D.Lgs. n. 163/2006 prive di personalità giuridica. Sono ammessi a richiedere l'abilitazione, tra gli altri, i consorzi di cui all'art. 34, lettera b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006 e le reti di imprese di cui all'art. 34 lett. e-bis) dotate di personalità giuridica. Resta fermo che la partecipazione a ciascuna procedura di affidamento indetta nel Mercato Elettronico è disciplinata dal Soggetto Aggiudicatore responsabile della specifica procedura di acquisto, sulla base del D.Lgs. n. 163/2006. Pertanto, salvo diverse indicazioni del Soggetto Aggiudicatore procedente nella documentazione di gara, gli operatori economici abilitati al Mercato Elettronico potranno partecipare alle procedure di acquisto indette dai Soggetti Aggiudicatori anche in forma aggregata attraverso raggruppamenti temporanei di imprese, costituiti o costituendi, consorzi ordinari ovvero reti di



imprese anche se non iscritte al registro delle imprese, nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 36 - Domanda di Abilitazione al MEPA

1. L'Abilitazione del Fornitore al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione nell'ambito del Sistema di e-Procurement avviene nel rispetto ed in conformità a quanto stabilito dalle presenti Regole, con particolare riferimento agli artt. 37-38 e dall'apposito Bando di Abilitazione e deve essere presentata in lingua italiana. La Domanda di Abilitazione può contenere anche un Catalogo di Beni e Servizi che il Fornitore intende offrire nel Mercato Elettronico, conformemente a quanto previsto dal successivo art. 38.
2. I Fornitori interessati dovranno compilare correttamente la Domanda di Abilitazione disponibile sul Sito, sottoscrivendola per mezzo di Firma Digitale ed inviandola a Consip, conformemente alle modalità indicate nel Sito stesso.
3. In caso di consorzi di cui all'art. 34, lettera b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006 e di reti imprese dotate di personalità giuridica di cui all'art. 34 lett. e-bis del D. Lgs. n. 163/2006, la Domanda di Abilitazione è presentata dal consorzio/rete di impresa e deve contenere anche l'indicazione delle imprese consorziate o retiste con cui il consorzio/rete di impresa intende partecipare alle procedure di acquisto nell'ambito del Mercato Elettronico. Prima dell'invio della Domanda di Abilitazione da parte del consorzio/rete di impresa, ciascuna delle imprese consorziate/retiste indicate nella Domanda di Abilitazione dovrà produrre a Sistema la propria Domanda di Abilitazione, resa e sottoscritta con Firma Digitale da parte del legale rappresentante o da persona dotata di idonei poteri di firma che attesti l'assenza di cause di esclusione ai sensi dell'art. 38 D.Lgs. 163/2006, seguendo l'apposita procedura presente sul Sito. In caso di consorzi di cui all'art. 34, lettera c) dello stesso Decreto, il consorzio deve altresì allegare copia delle delibere dei rispettivi organi deliberativi di ciascuna impresa consorziata, ovvero altro idoneo documento, da cui si evinca che le stesse abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa. In caso di reti di imprese dotate di personalità giuridica di cui all'art. 34 lett. e-bis) del D. Lgs. n. 163/2006, la rete di impresa deve altresì allegare copia del contratto di rete da cui si evincano i poteri dell'organo comune e la possibilità di operare nel settore dei contratti pubblici.
4. Nel caso di avalimento ai fini dell'Abilitazione, ai fini e alle condizioni di cui all'art. 50 del D.Lgs. n. 163/2006 e salvo quanto diversamente disposto dal Bando di Abilitazione, il Fornitore che richiede l'abilitazione dovrà rilasciare, oltre alle dichiarazioni di cui sopra, una dichiarazione che tra di esso e l'impresa ausiliaria esiste un rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359, commi 1 e 2 codice civile; oppure entrambe le imprese sono controllate da una stessa impresa ai sensi dell'articolo 2359, commi 1 e 2, codice civile. L'impresa ausiliaria deve rilasciare una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 38, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avalimento e l'obbligo, anche nei confronti dei Soggetti Aggiudicatori, di



mettere a disposizione le risorse oggetto di avvalimento in favore del Fornitore per tutto il periodo di validità dell'abilitazione al Mercato Elettronico. Il Fornitore abilitato e l'impresa ausiliaria hanno l'obbligo di comunicare tempestivamente a Consip le circostanze che fanno venire meno la messa a disposizione delle risorse.

5. Le imprese partecipanti ad una rete di imprese ovvero ad un consorzio abilitati al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione possono essere anche abilitate autonomamente al MEPA quali operatori economici individuali, fermo restando i limiti e le condizioni di partecipazione alle procedure di acquisto previsti dalle norme vigenti con riferimento alla rete di imprese, al consorzio e alle imprese che ne fanno parte e i relativi divieti di intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato.
6. Il Fornitore garantisce l'esattezza e la veridicità dei dati personali e delle informazioni inserite nella Domanda di Abilitazione, nonché di tutte le informazioni ed i dati che fornirà a MEF, a Consip ed al Gestore del Sistema e ai Soggetti Aggiudicatori in relazione alla sua partecipazione al Mercato Elettronico, conformemente a quanto disposto dall'art. 18 delle presenti Regole.
7. L'invio della Domanda di Abilitazione del Fornitore comporta l'integrale conoscenza ed accettazione delle presenti Regole e degli altri Documenti del Mercato Elettronico.
8. Il Fornitore che ha presentato una Domanda di abilitazione o conseguito l'abilitazione al Mercato Elettronico sulla base di un determinato Bando può chiedere in qualsiasi momento l'abilitazione al Mercato Elettronico con riferimento ad altri Bandi o ad altre Categorie dello stesso Bando, nel rispetto dei requisiti, delle condizioni e dei termini previsti dal Bando di abilitazione per il quale intende essere abilitato.

Articolo 37 - Concessione dell'Abilitazione al MEPA al Fornitore

1. Le Domande di Abilitazione verranno esaminate da Consip, la quale, nello svolgimento dell'istruttoria, potrà avvalersi di strutture di supporto all'uopo nominate. Consip si riserva di richiedere ai Fornitori di completare, regolarizzare o di fornire chiarimenti in ordine al contenuto della Domanda di Abilitazione, con facoltà di assegnare, a tal fine, un termine perentorio entro cui i Fornitori dovranno far pervenire le integrazioni, regolarizzazioni e/o chiarimenti richiesti, pena il diniego di Abilitazione. A tale fine, è prevista un'apposita procedura di cosiddetta "Riassegnazione", attraverso la quale Consip richiede al fornitore i chiarimenti necessari tramite apposita comunicazione. Tale comunicazione è effettuata da Consip ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b) della legge n. 241/1990 ed assolve altresì all'onere di comunicazione dei motivi ostativi di cui all'art. 10 bis della legge n. 241/1990.
2. Preso atto dell'avvenuta accettazione delle presenti Regole e dei Documenti dello Strumento di Acquisto, verificata la sussistenza dei requisiti previsti dal Bando di Abilitazione in capo al Fornitore richiedente, entro il termine e con le modalità indicate dal Bando di Abilitazione, Consip emette il provvedimento di



Abilitazione o di motivato diniego, dandone notizia al richiedente. L'abilitazione dei Fornitori avrà la durata prevista dal relativo Bando sulla base del quale è stata richiesta.

Articolo 38 - Cataloghi di Beni e Servizi

1. Al momento della Domanda di Abilitazione, così come durante l'Abilitazione al MEPA, il Fornitore abilitato dovrà proporre, laddove richiesto dal Capitolato Tecnico del singolo Bando di Abilitazione, un Catalogo contenente i Beni e Servizi che offre ai Soggetti Aggiudicatori, nel rispetto dei Documenti del Mercato Elettronico e, di volta in volta, dei Bandi di Abilitazione per cui il Fornitore richiede l'Abilitazione, con particolare riferimento al Capitolato Tecnico. A tal fine il Fornitore dovrà seguire le relative istruzioni presenti sul Sito.
2. Consip si riserva di procedere alla sospensione del Fornitore nel caso in cui non sia presente, per un periodo superiore a 6 mesi, nel Mercato Elettronico un Catalogo.
3. Al Catalogo e ai Beni e Servizi ivi indicati si applica, in particolare, l'art. 21 delle presenti Regole. Consip non effettua controlli o verifiche di sorta, formali o sostanziali, sui Cataloghi di Beni e Servizi inviati dal Fornitore e pubblica i Cataloghi contenenti i Beni o i Servizi come richiesti dal Fornitore. Consip si riserva comunque la facoltà di effettuare ogni controllo e verifica di sorta sui Cataloghi, anche a campione, in conformità a quanto previsto dall'art. 18, comma 3, nonché dall'art. 21, comma 4, delle presenti Regole e di adottare i provvedimenti conseguenti, inclusa la cancellazione e la sospensione di Beni e Servizi dai Cataloghi dei Fornitori, dandone immediata comunicazione al Fornitore.
4. Il MEF e/o Consip si riservano, inoltre, la facoltà di vigilare sui prezzi dei Beni/Servizi offerti nell'ambito del Mercato Elettronico, sull'andamento e sulle dinamiche del mercato, adottando ogni eventuale provvedimento di loro competenza che si rendesse opportuno per assicurare, tra l'altro, il pieno ed effettivo rispetto della normativa vigente.
5. Si applicano, in particolare, gli artt. 42 e seguenti delle presenti Regole.

Articolo 39 - Durata, Sospensione, Annullamento e Revoca dell'Abilitazione al MEPA

1. La durata dell'Abilitazione dei Fornitori abilitati al Mercato Elettronico è indicata nei relativi Bandi.
2. Fermo restando le cause di applicazione di penali, Sospensione, Annullamento e Revoca previste espressamente nelle Regole e/o nei restanti Documenti del Mercato Elettronico, il MEF e/o Consip si riservano il diritto di sospendere per un periodo di tempo determinato ovvero di annullare o revocare motivatamente in qualsiasi momento l'Abilitazione del Fornitore al Mercato Elettronico, senza che il Fornitore o altri soggetti possano avanzare alcuna pretesa o richiesta derivante



da tale provvedimento. L'Annullamento, la Sospensione o la Revoca potranno essere disposte da Consip anche automaticamente, ove ricorrano le condizioni previste, come ad esempio in caso di mancato rinnovo delle dichiarazioni sostitutive da parte del Fornitore: in ogni caso ne verrà data comunicazione al Fornitore con apposito provvedimento motivato. L'Abilitazione del Fornitore potrà essere altresì sospesa per motivi tecnici od organizzativi, previa, ove possibile, preventiva comunicazione.

3. Successivamente all'Annullamento, alla Sospensione o alla Revoca dell'Abilitazione al Mercato Elettronico, il Fornitore si impegna a non compiere attività di qualsiasi genere all'interno del Mercato Elettronico, salva diversa espressa indicazione da parte del MEF e/o di Consip e fermi restando gli obblighi già assunti.

Articolo 40 - Stato di Sospensione e Revoca

1. Durante lo stato di Sospensione, i Soggetti Aggiudicatori non potranno effettuare acquisti dal Catalogo del Fornitore e il Fornitore non potrà presentare offerte in risposta a RDO. Per tutto il periodo in cui dura la Sospensione, il Fornitore sospeso può accedere alla propria area Comunicazioni e, qualora lo richieda, riceverà l'elenco degli ordini ricevuti prima della Sospensione e delle RDO ad esso aggiudicate.
2. Nel caso di Annullamento o Revoca dell'Abilitazione, il Fornitore viene escluso dal Mercato Elettronico, con conseguente disabilitazione di tutti i Legali Rappresentanti ed eliminazione del relativo Catalogo del Mercato Elettronico. Si evidenzia che, ferma l'immediata efficacia del provvedimento di Annullamento o Revoca, e - fatto salvo il diritto di accesso agli atti del procedimento nei termini e nelle forme di legge - il Fornitore avrà la possibilità di prendere visione di tutte le informazioni presenti a Sistema e ritenute necessarie entro e non oltre 5 (cinque) giorni dal ricevimento del provvedimento di Annullamento o Revoca medesimo, decorso il suddetto termine non sarà più consentito l'accesso al Sistema.
3. Il Fornitore, qualora ne faccia richiesta, riceverà l'elenco degli ordini ricevuti prima della sospensione e delle RDO ad esso aggiudicate, purché la sua offerta sia anteriore alla Revoca o all'Annullamento.

Articolo 41 - Richiesta di disabilitazione dal Mercato Elettronico

1. Tramite apposita comunicazione secondo le modalità indicate sul Sito, firmata digitalmente dal Legale Rappresentante e inviata a Consip, con le modalità previste nel Sito ciascun Fornitore ha facoltà di richiedere di essere disabilitato dal Mercato Elettronico, fermi restando gli obblighi già assunti.
2. Dal momento dell'invio della richiesta di disabilitazione dal Mercato Elettronico, il Fornitore si impegna a non compiere atti finalizzati alla conclusione di nuovi Contratti, fatta salva comunque l'esecuzione delle attività richieste per il corretto e completo adempimento degli obblighi già assunti. In particolare, il Fornitore che ha richiesto la disabilitazione è tenuto a non presentare Offerte a



seguito di RDO che eventualmente pervenissero dai Soggetti Aggiudicatori. Le Offerte che siano state eventualmente inviate dal Fornitore a seguito di RDO del Soggetto Aggiudicatore prima della richiesta di disabilitazione ovvero gli Ordini Diretti ricevuti prima della disabilitazione, rimarranno comunque pienamente vincolanti.

3. Dal momento del ricevimento della richiesta di disabilitazione dal Mercato Elettronico, Consip provvederà a disabilitare il Fornitore dal Mercato Elettronico, eliminando i Cataloghi e assumendo tutti i necessari provvedimenti di carattere tecnico, entro il decimo giorno successivo al ricevimento della richiesta del Fornitore.

Articolo 42 - Contenuto ed Efficacia del Catalogo dei Beni e dei Servizi - Dichiarazioni e garanzie dei Fornitori Abilitati

1. Il Catalogo di Beni e/o Servizi pubblicato dal Fornitore deve contenere tutti gli elementi essenziali per la conclusione del Contratto ed ha l'efficacia di un'offerta al pubblico rivolta ai Soggetti Aggiudicatori, ai sensi dell'art. 1336 del codice civile. Tale offerta sarà valida ed efficace a partire dalla pubblicazione del Catalogo sul Sito e fino alla data successiva alla sua modifica o eliminazione, come definita da ciascun Bando di abilitazione. Resta fermo, pertanto, l'obbligo per il Fornitore abilitato al MEPA di applicare ai Soggetti Aggiudicatori che ne facciano richiesta attraverso l'invio dell'Ordine Diretto i prezzi e le condizioni presenti sul Catalogo fino alla data fissata da ciascun Bando di Abilitazione, successiva alla modifica o eliminazione del Catalogo dal Sito.
2. La validità e l'efficacia dell'offerta e degli ordini dei Soggetti Aggiudicatori sono subordinati al rispetto delle condizioni contenute nel Catalogo, tra cui, in particolare, il lotto minimo di Beni/Servizi che possono essere ordinati, l'Importo Minimo di Consegna, l'area di consegna e l'eventuale Disponibilità Minima Garantita di Beni/Servizi acquistabili sul Mercato Elettronico, come previsto dall'art. 49. In ogni caso il Fornitore non potrà sottoporre la validità o l'efficacia dell'offerta a vincoli o condizioni diverse da quelle espressamente previste dalle presenti Regole o dal Bando relativo al Bene/Servizio offerto a Catalogo. Gli eventuali allegati al Catalogo non potranno in ogni caso contenere disposizioni in contrasto con il contenuto del Catalogo e, in caso di discordanza, prevarrà il contenuto del Catalogo.
3. Il Fornitore si impegna a mantenere sempre aggiornato il Catalogo, in termini di Beni/Servizi e dei relativi prezzi offerti, avendo cura, tra l'altro, che i Beni e i Servizi offerti a Catalogo siano effettivamente disponibili. Il Fornitore abilitato è il solo ed esclusivo responsabile del contenuto del Catalogo e si impegna a fornire una descrizione veritiera, corretta e non ingannevole dei Beni e dei Servizi ivi inseriti. Il Soggetto Aggiudicatore ed il Fornitore riconoscono ed accettano che Consip ed il Gestore del Sistema si limitano a pubblicare il Catalogo, le relative descrizioni e le informazioni fornite dal Fornitore (inclusi eventuali allegati, materiale illustrativo e immagini) senza effettuare di regola preventive verifiche di conformità del Catalogo ai Documenti dello Strumento di Acquisto, né di correttezza, completezza o veridicità, sostanziale o formale, e, pertanto,



esonerano Consip ed il Gestore del Sistema da qualunque responsabilità al riguardo.

4. Come previsto dall'art. 18, comma 3 delle presenti Regole, Consip potrà effettuare in qualsiasi momento controlli e verifiche dei Cataloghi, anche in via automatica, inclusa la conformità del contenuto dei Cataloghi ai Documenti dello Strumento di Acquisto ad esso applicabili, e adottare tutti i provvedimenti che si renderanno di volta in volta opportuni. Tali provvedimenti potranno consistere anche nell'eliminazione di informazioni e di contenuti dei Cataloghi e nell'immediata sospensione o cancellazione dei Beni e dei Servizi presenti nei Cataloghi. Consip darà apposita comunicazione, via posta elettronica certificata, al Fornitore degli interventi effettuati nei Cataloghi. Consip, tra l'altro, si riserva di disporre la cancellazione, anche in via automatica, dai Cataloghi di Beni/Servizi che non siano stati oggetto di Procedure di Acquisto ovvero che non siano stati aggiornati nei termini eventualmente previsti, dandone apposita comunicazione al Fornitore. Si rammenta, altresì, che il MEF e/o Consip si riservano, inoltre, la facoltà di vigilare sui prezzi dei Beni/Servizi offerti a Catalogo, sull'andamento e sulle dinamiche del mercato, adottando ogni eventuale provvedimento di loro competenza che si rendesse opportuno per assicurare, tra l'altro, il pieno ed effettivo rispetto della normativa vigente.
5. Il Fornitore garantisce di essere unico ed esclusivo proprietario dei Beni inseriti a Catalogo e, comunque, di poterne liberamente disporre nel pieno rispetto di qualsiasi diritto o legittima pretesa di terzi.
6. Il Fornitore si impegna a non inserire nel Catalogo Beni o Servizi di cui sia vietata la vendita o la prestazione, o comunque di provenienza illecita, contrari all'ordine pubblico o al buon costume, contraffatti o comunque in contrasto con le norme nazionali o internazionali a tutela della proprietà industriale ed intellettuale e, in generale, con l'ordinamento.
7. Il Soggetto Aggiudicatore ed il Fornitore riconoscono che Consip ed il Gestore del Sistema non possono in alcun modo verificare né tantomeno garantire la conformità dei Beni e dei Servizi offerti a Catalogo con quelli che verranno effettivamente consegnati o effettuati dai Fornitori ai Soggetti Aggiudicatori, e pertanto non assumono alcuna responsabilità, né forniscono alcuna garanzia sui Beni, sui Servizi, sulla loro conformità alla normativa applicabile e sul buon esito delle transazioni concluse nel Mercato Elettronico tra i Fornitori e i Soggetti Aggiudicatori.

Articolo 43 - Formazione e pubblicazione del Catalogo

1. Il Catalogo è pubblicato seguendo le istruzioni indicate nel Sito. Prima della pubblicazione, il Catalogo inviato dal Fornitore può essere sottoposto ad un'attività di verifica formale e al processo di adeguamento agli standard imposti dal Sistema (cd. "normalizzazione"). Il Fornitore riconosce ed accetta che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 42 delle presenti Regole, le liste e i Cataloghi di Beni e Servizi e dei relativi attributi sono destinati ad essere pubblicati all'interno del Sito e, in generale, a essere messi a disposizione degli Utenti del



Mercato Elettronico e di terzi in genere, quali dati e informazioni pubbliche ai sensi del D.Lgs. 24 gennaio 2006 n. 36 e del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.

2. Il MEF, la Consip ed il Gestore del Sistema si riservano il diritto di verificare in qualunque momento la correttezza, la completezza e la chiarezza delle informazioni relative alle caratteristiche dei Beni e dei Servizi inseriti nel Catalogo e di assumere gli eventuali provvedimenti che si rendessero opportuni.

Articolo 44 - Modifica e Integrazione del Catalogo

1. In qualsiasi momento il Fornitore abilitato al MEPA potrà eliminare un Bene/Servizio dal proprio Catalogo e/o modificare talune caratteristiche dei Beni/Servizi contenute nel Catalogo attraverso le apposite procedure previste sul Sito. Qualsiasi modifica dovrà comunque essere sottoscritta dal Fornitore con Firma Digitale. E' in ogni caso fatta salva la validità e l'efficacia dell'offerta contenuta nel Catalogo pubblicato sul Sito fino al termine fissato da ciascun Bando di Abilitazione successivo alla pubblicazione sul Sito della modifica dell'offerta, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 42 delle presenti Regole.
2. Qualsiasi modifica effettuata sui Cataloghi sarà valida ed efficace nei confronti dei Soggetti Aggiudicatori a partire dal momento della sua pubblicazione sul Sito, fatta salva l'ulteriore validità ed efficacia dell'offerta precedentemente pubblicata fino al termine fissato da ciascun Bando di Abilitazione successivo alla pubblicazione sul Sito della sua modifica o eliminazione, ai sensi dell'articolo 42 delle presenti Regole
3. Il Fornitore abilitato può effettuare in qualsiasi momento l'integrazione del proprio Catalogo con l'inserimento di nuovi Beni/Servizi inerenti il Bando e/o la Categoria per il quale è stato abilitato, attraverso le procedure di integrazione del Catalogo previste dal Sistema.

Articolo 45 - Eliminazione dei Cataloghi

1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 42, Consip potrà procedere alla rettifica e all'eliminazione, permanente o temporanea, parziale o completa di uno o più Beni/Servizi contenuti nei Cataloghi del Mercato Elettronico, dandone eventualmente comunicazione motivata al Fornitore. Consip potrà esercitare tale facoltà nel caso in cui, ad esempio, in occasione di verifiche riscontri la mancata conformità di uno o più Beni/Servizi ai requisiti previsti dal Bando, anche così come successivamente modificato nel corso del tempo rispetto alla versione iniziale, e il Fornitore non abbia provveduto ad aggiornare il proprio Catalogo. Consip si riserva altresì di disporre la cancellazione automatica dai Cataloghi di Beni/Servizi che non siano stati oggetto di procedure di acquisto ovvero che non siano stati aggiornati nei dodici mesi precedenti, dandone apposita comunicazione al Fornitore.
2. L'eliminazione dei Beni/Servizi e la disattivazione del Catalogo sarà efficace nei confronti dei Soggetti Aggiudicatori a decorrere dalla data dell'effettivo



oscuramento del Catalogo dal Sito, fermi restando gli obblighi negoziali già assunti dal Fornitore abilitato.

Articolo 46 - Procedure di acquisto di Beni e Servizi nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione

1. In conformità a quanto disposto dall'art. 328 del Regolamento di Attuazione del Codice dei Contratti Pubblici, i Soggetti Aggiudicatori abilitati al Mercato Elettronico, tramite i propri Punti Ordinanti, possono effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia:
 - a) attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all'interno del mercato elettronico o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai fornitori abilitati;
 - b) in applicazione delle procedure di acquisto in economia di beni e servizi previste dal Regolamento di Attuazione del Codice, artt. 329 e segg.
2. Il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione mette a disposizione dei Soggetti Aggiudicatori gli strumenti di Ordine Diretto e Richiesta di Offerta per acquistare Beni e Servizi sotto soglia di rilievo comunitario e concludere nell'ambito del Mercato Elettronico contratti con i Fornitori abilitati al MEPA per l'acquisto di Beni e Servizi.
3. L'utilizzo degli strumenti di Ordine Diretto e Richiesta di Offerta avviene sotto diretta ed esclusiva responsabilità e controllo del Punto Ordinate procedente e dei relativi Soggetti Aggiudicatori, che sono gli unici responsabili del rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dalla legge in materia di appalti pubblici di beni e servizi ad essi applicabili, tra cui, in particolare, il Codice dei Contratti Pubblici e il relativo Regolamento di Attuazione, delle disposizioni contenute nei propri regolamenti e, in generale, dei principi nazionali e comunitari in materia.
4. La scelta della procedura di acquisto applicabile al Soggetto Aggiudicatore procedente e il corretto svolgimento della medesima, così come la verifica dei requisiti e dei presupposti previsti dal Codice dei Contratti Pubblici e dal relativo Regolamento di Attuazione in capo ai Soggetti Aggiudicatori per compiere gli acquisti sul Mercato Elettronico, sono di esclusiva competenza e responsabilità del Soggetto Aggiudicatore procedente, anche ai fini e per gli effetti della legge n. 241/1990 e s.m.
5. La partecipazione a ciascuna procedura di affidamento indetta nel Mercato Elettronico è disciplinata dal Soggetto Aggiudicatore responsabile della specifica procedura di acquisto, sulla base del D.Lgs. n. 163/2006. Pertanto, salvo diverse indicazioni del Soggetto Aggiudicatore procedente nella documentazione di gara, gli operatori economici abilitati al Mercato Elettronico potranno partecipare alle procedure di acquisto indette dai Soggetti Aggiudicatori anche in forma aggregata attraverso raggruppamenti temporanei di imprese, costituiti o costituendi, consorzi ordinari ovvero reti di imprese anche se non iscritte al registro delle imprese, nel rispetto della normativa vigente.
6. Il Soggetto Aggiudicatore procedente, tramite il Punto Ordinate, è l'unico soggetto legittimato e tenuto ad accertare e verificare la legittimità e la



compatibilità degli strumenti di acquisto disponibili all'interno del Mercato Elettronico con le norme ad essa applicabili che disciplinano le procedure di acquisto.

7. Il Soggetto Aggiudicatore è l'unico ed esclusivo responsabile della verifica dei requisiti e dei presupposti previsti dal Codice dei Contratti Pubblici e dal relativo Regolamento di Attuazione in capo ai Fornitori per la partecipazione alle procedure di acquisto del MEPA, dell'acquisizione della relativa documentazione, così come dei controlli e delle verifiche nei confronti del Fornitore aggiudicatario previste dalla normativa vigente, fermo restando che potrà utilizzare, sotto la propria esclusiva responsabilità, le informazioni e i documenti relativi al Fornitore eventualmente disponibili nel Sistema. Nell'ambito di ciascuna specifica procedura di gara indetta dai Soggetti Aggiudicatori, nel rispetto della *lex specialis* di gara, rimane ferma la possibilità per i Fornitori di ricorrere all'avvalimento ai sensi e alle condizioni di cui all'art. 49 del D. Lgs. n. 163/2006
8. Consip si limita a mettere a disposizione il Sistema del Mercato Elettronico e non effettua alcun controllo o verifica, preventiva o successiva, circa la legittimità e lo svolgimento delle procedure di acquisto attuate dai Soggetti Aggiudicatori procedenti, ferma restando la facoltà di effettuare i controlli di cui all'art. 18 comma 3 delle Regole ed assumere gli eventuali provvedimenti che si rendessero opportuni all'esito dei medesimi.

Articolo 47 - Acquisto mediante Ordine Diretto

1. Considerato che i Cataloghi dei Fornitori abilitati al MEPA contengono offerte di Beni e Servizi impegnative e vincolanti nei confronti dei Soggetti Aggiudicatori, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 48, delle presenti Regole, il Punto Ordinate che intende acquistare un Bene o un Servizio direttamente da Catalogo concludendo un Contratto con il Fornitore abilitato al MEPA, senza effettuare Richieste di Offerta, predispone ed invia al Fornitore un Ordine Diretto, compilando l'apposito modulo d'Ordine presente sul Sito e sottoscrivendolo con Firma Digitale.

Articolo 48 - Compilazione ed invio dell'Ordine Diretto

1. Il modulo d'Ordine dovrà essere debitamente compilato in tutti i campi espressamente indicati come "obbligatori", in conformità alle istruzioni contenute nel Sito e nel rispetto dei termini e delle condizioni stabilite dai Documenti del Mercato Elettronico. In ogni caso, il Punto Ordinate è tenuto a verificare la completezza dell'Ordine Diretto e la conformità del medesimo alle disposizioni in materia di acquisti ad esso applicabili, essendo il relativo Soggetto Aggiudicatore responsabile in via esclusiva del contenuto dell'Ordine e del processo di acquisto cui inerisce. Ai fini della sua validità ed efficacia il documento elettronico generato automaticamente dal Sistema dovrà essere sottoscritto con apposizione di Firma Digitale dal Punto Ordinate e caricato sul Sistema seguendo le istruzioni del Sito. A seguito della corretta ricezione dell'Ordine firmato digitalmente, il Sistema provvederà automaticamente a



notificare al Fornitore una comunicazione con cui verrà dato conto della presenza dell'Ordine a Sistema.

Articolo 49 - Efficacia dell'Ordine Diretto e conclusione del Contratto

1. L'Ordine, correttamente compilato e firmato digitalmente, conformemente a quanto previsto dai Documenti del Mercato Elettronico, ha l'efficacia di accettazione dell'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore: pertanto, nel momento in cui tale Ordine viene caricato e registrato nel Sistema dal Soggetto Aggiudicatore, il Contratto di prestazione dei Beni o Servizi indicati nel Catalogo si intende perfezionato, fatto salvo il rispetto dei limiti e delle condizioni di cui ai Capitolati Tecnici ed al successivo comma 3.
2. Il Contratto concluso e composto dall'Ordine e dalla riga di Catalogo del Fornitore relativa al Bene/Servizio acquistato è disciplinato dalle Condizioni Generali di Contratto della categoria merceologica cui appartiene il Bene o il Servizio abilitato. Ad esso sarà applicabile la disciplina generale e speciale che regola la specifica materia degli acquisti da parte della Pubblica Amministrazione.
3. La validità e l'efficacia dell'offerta e degli ordini dei Punti Ordinanti sono subordinati al rispetto delle condizioni contenute nel Catalogo, tra cui, in particolare, il lotto minimo di Beni/Servizi che possono essere ordinati, l'Importo Minimo di Consegna, l'area di consegna, l'eventuale Disponibilità Minima Garantita di Beni/Servizi acquistabili sul Mercato Elettronico, come previsto al successivo comma 4, la non sussistenza di situazioni di inadempimento nei confronti del Fornitore cui è rivolto l'Ordine, ai sensi del successivo comma 5, nonché all'ipotesi di Ordine Diretto non eccedente le quattro pagine (ovvero le 100 righe).
4. Al ricorrere delle ipotesi di cui al precedente comma 3, l'Ordine Diretto è privo dell'efficacia di accettazione della proposta contrattuale contenuta nel Catalogo e non provoca pertanto la conclusione del Contratto, salvo il caso in cui il Fornitore intenda ugualmente dare corso all'Ordine: in tal caso, il Fornitore è tenuto a darne comunicazione al Punto Ordinate entro i due giorni solari successivi dal ricevimento dell'Ordine Diretto a mezzo di documento elettronico firmato digitalmente dal Fornitore e inviato a mezzo di Posta Elettronica Certificata al Punto Ordinate.
5. Nel caso in cui l'Ordine sia inviato dal Punto Ordinate di un Soggetto Aggiudicatore che sia inadempiente nei confronti del Fornitore relativamente ad obblighi di pagamento dovuti in forza di contratti precedentemente stipulati tra le medesime parti all'interno del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, il Fornitore ha la facoltà di respingere l'Ordine ricevuto entro il quarto giorno solare successivo al ricevimento dell'Ordine, dandone apposita comunicazione al Punto Ordinate. Tale comunicazione dovrà avvenire a mezzo di documento elettronico sottoscritto con Firma Digitale dal Fornitore e inviato al Punto Ordinate a mezzo di Posta Elettronica Certificata. In tal caso nessun



contratto si considererà stipulato tra le Parti. Nel caso in cui, il Fornitore non provveda a tale comunicazione secondo i termini e le modalità sopra indicati, il contratto sarà da ritenere regolarmente concluso ed efficace tra le parti.

6. Nel caso in cui il Catalogo, conformemente a quanto previsto dal relativo Capitolato Tecnico, preveda una Disponibilità Minima Garantita di Beni/Servizi acquistabili nel Mercato Elettronico, e tale disponibilità sia stata superata, anche soltanto parzialmente, sulla base degli Ordini Diretti ricevuti dal Fornitore, entro il quarto giorno solare successivo al ricevimento dell'Ordine il Fornitore ha la facoltà di comunicare al Punto Ordinante il superamento di tale disponibilità, privando in tal modo il Contratto di qualsiasi efficacia. Tale comunicazione dovrà avvenire a mezzo di documento elettronico sottoscritto con Firma Digitale dal Fornitore e inviato a mezzo di Posta Elettronica Certificata al Punto Ordinante. Nel caso in cui il superamento della Disponibilità Minima Garantita sia soltanto parziale rispetto all'Ordine inviato dal Punto Ordinante, quest'ultimo avrà la facoltà di inviare al Fornitore un nuovo Ordine Diretto entro i limiti di disponibilità residua del Bene o del Servizio, e sempre che nel frattempo tale disponibilità non sia stata esaurita da altri Soggetti Aggiudicatori. Nel caso in cui, nonostante il raggiungimento della Disponibilità Minima Garantita, il Fornitore intenda ugualmente dare corso all'Ordine, il Fornitore non invierà alcuna comunicazione al Punto Ordinante entro il termine previsto (quattro giorni solari successivi al ricevimento dell'Ordine) ed il Contratto sarà ritenuto regolarmente concluso ed efficace. Ai fini del calcolo della Disponibilità Minima Garantita, si terrà conto esclusivamente dei Beni/Servizi venduti dal Fornitore sulla base degli Ordini Diretti e non tramite RDO o altri canali al di fuori del Mercato Elettronico.

Articolo 50 - Acquisto di beni e servizi tramite RDO

1. Il Punto Ordinante, che intende effettuare i propri approvvigionamenti attraverso una procedura che prevede l'acquisizione di una o più Offerte, potrà utilizzare le apposite procedure di Richiesta di Offerta - RDO prevista dal Sistema, individuando e descrivendo i beni/servizi oggetto della RDO e selezionando i Fornitori ai quali inviare la RDO.
2. La richiesta di offerta avanzata dal Punto Ordinante nell'ambito del procedimento di RDO potrà avere quale oggetto principale esclusivamente beni/servizi conformi alle caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Tecnico di ciascun Bando. Al contratto che sarà eventualmente concluso tra Soggetto Aggiudicatore e Fornitore saranno pertanto applicabili, nei termini di cui al successivo articolo 53, le Condizioni Generali di contratto relative al bene/servizio oggetto della RDO.
3. Il Punto Ordinante ha inoltre la possibilità di indicare negli appositi documenti, da allegare e sottoscrivere con Firma Digitale, ulteriori elementi relativi alla singola RDO, quali specifiche Condizioni Particolari di Contratto e Condizioni Particolari di RDO.
4. A pena di invalidità della RDO medesima e delle relative Offerte, il Punto Ordinante è tenuto ad indicare nell'apposito modulo di RDO il termine entro il quale i Fornitori potranno inviare la loro Offerta nonché il termine entro il quale



l'Offerta rimarrà valida, efficace ed irrevocabile ai sensi dell'articolo 49 delle Regole e potrà pertanto essere eventualmente accettata dal Soggetto Aggiudicatore. Ai sensi dell'art. 328, comma 4, del Regolamento di Attuazione, nel caso di procedure ai sensi dell'art. 328, comma 4, lett. a) del Regolamento di Attuazione, il Punto Ordinante fissa un termine sufficiente per la presentazione delle offerte, tenuto conto dei principi generali stabiliti all'articolo 70, comma 1, del Codice dei Contratti Pubblici.

5. Il Soggetto Aggiudicatore è l'unico ed esclusivo soggetto responsabile dell'andamento della procedura e dello svolgimento delle relative attività quali, ad esempio, eventuali proroghe dei termini previsti per l'invio delle offerte, accettazione di documentazione aggiuntiva o revoca dell'aggiudicazione, verifica dei requisiti e della documentazione al momento dell'aggiudicazione, anche qualora tali attività siano poste in essere dal Punto Istruttore. La procedura e le relative attività sono comunque sottoposte alla normativa in materia di acquisti della Pubblica Amministrazione e ai relativi regolamenti interni del Soggetto Aggiudicatore procedente e potranno avvenire soltanto entro i limiti e nel rispetto delle funzionalità del Sistema.

Articolo 51 - Risposta alla RDO

1. Il Fornitore che intende inviare un'Offerta a fronte del ricevimento della RDO specifica i termini della propria offerta avvalendosi della procedura prevista dal Sistema, sottoscrive a mezzo Firma Digitale i documenti richiesti e li carica sul Sistema entro il termine stabilito dal Punto Ordinante per l'invio delle Offerte e conformemente alle indicazioni contenute sul Sito. Tale documento costituirà una proposta contrattuale rivolta al Soggetto Aggiudicatore valida, efficace ed irrevocabile sino alla data indicata nella RDO, ai sensi dell'art. 1329 del codice civile. Tale Offerta non è sottoposta alle condizioni ed ai limiti del lotto minimo, dell'area di consegna e dell'eventuale Disponibilità Minima Garantita indicati a Catalogo. Con l'invio della propria Offerta il Fornitore accetta le Condizioni Particolari di Contratto eventualmente previste dal Soggetto Aggiudicatore.
2. L'Offerta di beni o servizi non conformi alle caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Tecnico di ciascun Bando costituisce violazione delle presenti Regole.
3. Ai sensi dell'art. 37, comma 7 del D.Lgs. 163/2006, nel caso in cui il Fornitore offerente sia un consorzio di cui all'art. 34, lettera b) e c) del medesimo Decreto, ovvero una rete di imprese, il Fornitore deve indicare per quali imprese consorziate o retiste il consorzio o la rete di imprese concorrono.
4. Il Fornitore può rispondere alla RDO presentando un'Offerta in qualità di mandatario di operatori riuniti, ai sensi dell'art. 37, comma 12, del D.Lgs. 163/2006, ovvero in qualità di mandatario di una aggregazione tra imprese aderenti ad un contratto di rete di cui all'art. 3, comma 4 ter del d. l. n.5/2009. In tal caso, tutti gli operatori per conto dei quali il Fornitore abilitato agisce devono essere a loro volta già abilitati al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione al momento della presentazione dell'offerta da parte del Fornitore.



Articolo 52 - Chiusura della RDO e conclusione del Contratto

1. Ai sensi del comma 5 dell'art. 328 del Regolamento di Attuazione, il sistema informatico di negoziazione del Mercato Elettronico provvede a predisporre automaticamente una graduatoria delle Offerte ricevute sulla base dei criteri scelti dal Soggetto Aggiudicatore tra le opzioni proposte dal sistema stesso.
2. Nel caso di RDO avente ad oggetto più Beni e/o Servizi, il Sistema fornirà un'unica graduatoria complessiva delle Offerte pervenute da ciascun Fornitore; l'accettazione del Soggetto Aggiudicatore dovrà avere ad oggetto l'intera Offerta del Fornitore prescelto. Nel caso di RDO divise in lotti il Sistema fornirà una graduatoria complessiva delle offerte per ciascuno dei lotti previsti. Sono previste accettazioni parziali per le sole RDO divise in lotti. In ogni caso, l'idoneità della graduatoria a determinare la scelta del Fornitore da parte del Soggetto Aggiudicatore dipende dai criteri scelti ed utilizzati dal Soggetto Aggiudicatore per la RDO e dalla loro congruità con riferimento alle disposizioni legislative e regolamentari ad essa applicabili in materia di acquisti. Spetta pertanto esclusivamente al Soggetto Aggiudicatore valutare di volta in volta i risultati contenuti nella graduatoria presentata dal Sistema e decidere se e a quale Fornitore aggiudicare il Contratto.
3. Sulla base delle Offerte contrattuali inviate dai Fornitori e delle eventuali ulteriori indicazioni allegate dal Fornitore ai sensi del precedente art. 51, nonché delle disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la materia degli acquisti della Pubblica Amministrazione e dei regolamenti interni applicabili al Soggetto Aggiudicatore procedente, il Soggetto Aggiudicatore, secondo i criteri di valutazione indicati nella RDO, procederà alla valutazione delle Offerte ricevute e potrà, quindi, alternativamente:
 - a) accettare una delle Offerte entro il termine di validità ed irrevocabilità dell'Offerta stabilito in occasione dell'invio della RDO. In tal caso il Sistema genera un "Documento di Accettazione", che dovrà essere sottoscritto a mezzo di Firma Digitale e caricato a Sistema entro il suddetto termine. Il Contratto di fornitura dei beni e/o servizi con il Fornitore prescelto si intenderà validamente perfezionato al momento in cui il Documento di Accettazione firmato digitalmente viene caricato a Sistema;
 - b) non accettare alcuna delle Offerte ricevute facendo decorrere il termine di validità ed irrevocabilità dell'Offerta stabilito in occasione dell'invio della RDO ed, eventualmente, attivare una nuova procedura di RDO secondo le modalità indicate nei precedenti articoli.
4. Il Soggetto Aggiudicatore è tenuto a verificare la conformità dell'Offerta inviata dal Fornitore rispetto a quanto richiesto nella RDO.

Articolo 53 - La conclusione del Contratto

1. Vista la peculiarità del MEPA quale strumento interamente telematico ai sensi dell'art. 328 del Regolamento di Attuazione, il contratto stipulato assumerà la forma di documento informatico sottoscritto con Firma Digitale dal Fornitore e



dal Soggetto Aggiudicatore. L'eventuale adozione di diverse forme di stipulazione del Contratto saranno eventualmente previste, al di fuori del Sistema, e disciplinate dal Soggetto Aggiudicatore.

2. Il Soggetto Aggiudicatore, quale stazione appaltante, procede nei confronti dell'affidatario alle verifiche previste dal Codice dei Contratti Pubblici, nonché agli eventuali adempimenti stabiliti nelle Condizioni Particolari di RDO, fermo restando che potrà utilizzare, sotto la propria esclusiva responsabilità, la documentazione relativa al Fornitore eventualmente disponibile a tale scopo nel Sistema.
3. Il Soggetto Aggiudicatore è tenuto ad assicurare, tra l'altro, il rispetto delle norme sull'imposta di bollo e degli adempimenti pubblicitari, documentali, tributari e fiscali, nonché, in generale, degli adempimenti richiesti dalle norme applicabili al procedimento posto in essere e al relativo Contratto stipulato.
4. Il Contratto concluso e composto dalla Offerta del Fornitore e dal Documento di Accettazione del Soggetto Aggiudicatore è disciplinato dalle Condizioni Generali relative al Bene o al Servizio oggetto del Contratto e dalle Condizioni Particolari eventualmente indicate dal Soggetto Aggiudicatore nell'apposito documento allegato alla RDO ai sensi dell'articolo 42 delle Regole; inoltre ad esso sarà applicabile la disciplina generale e speciale che regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione. Il Soggetto Aggiudicatore è l'unico ed esclusivo responsabile dei controlli e delle verifiche nei confronti del Fornitore aggiudicatario previste dalla normativa vigente, e dell'acquisizione della relativa documentazione, fermo restando che potrà utilizzare, sotto la propria esclusiva responsabilità, le informazioni e i documenti relativi al Fornitore eventualmente disponibili nel Sistema.

Articolo 54 - Informazioni sull'esecuzione del Contratto

1. Il Soggetto Aggiudicatore ed il Fornitore si impegnano a fornire a Consip/MEF le informazioni relative alla fase di esecuzione dei Contratti che verranno richieste dal Sistema, anche attraverso l'apposita sezione presente sul Sito. Resta inteso che i dati così forniti avranno valore meramente informativo nei confronti di Consip/MEF e non avranno alcuna efficacia giuridica tra le parti del Contratto, che sono pertanto tenute al compimento di tutte le attività osservando i modi e le formalità prescritti dalle leggi applicabili.
2. Resta ferma la facoltà di Consip di effettuare i controlli di cui all'art. 18, comma 3, delle Regole, in relazione all'esecuzione del Contratto da parte del Fornitore, e di assumere gli eventuali provvedimenti che si rendessero opportuni.

Articolo 55 - Violazione delle Regole e dei Documenti del Mercato Elettronico

1. Nell'ambito dei poteri spettanti a Consip per la gestione del Mercato Elettronico, questa vigila sul rispetto delle presenti Regole e di quanto previsto dai Documenti del Mercato Elettronico da parte degli Utenti, provvedendo all'accertamento delle relative violazioni.



2. In caso di violazione delle presenti Regole o dei Documenti del Mercato Elettronico da parte del Fornitore, Consip invia a quest'ultimo una comunicazione scritta con la quale si evidenziano gli elementi che sostanziano la violazione contestata al Fornitore. Entro dieci giorni solari successivi dall'invio della contestazione, il Fornitore può inviare a Consip le proprie deduzioni scritte in merito alla violazione contestata. Nel caso si rivelino necessari ulteriori approfondimenti, Consip procederà ad acquisire i relativi chiarimenti e tutti gli elementi necessari per la verifica della violazione contestata. Consip provvederà a comunicare al Fornitore la propria motivata decisione in merito alla violazione contestata e gli eventuali relativi provvedimenti nei suoi confronti entro i sessanta giorni solari successivi all'invio della comunicazione di contestazione al Fornitore, fatta salva la possibilità per Consip di prorogare detto termine nel caso in cui si renda necessaria l'acquisizione di ulteriori elementi ai fini della decisione in merito al provvedimento da adottare.
3. A titolo esemplificativo e non esaustivo, costituiscono violazione delle presenti Regole e, come tali, saranno oggetto di accertamento da parte di Consip ai sensi del comma 2 del presente articolo:
 - l'invio non autorizzato ai Soggetti Aggiudicatori di comunicazioni commerciali, promozionali, pubblicitarie o di sollecitazioni all'acquisto, in qualunque forma esso avvenga;
 - l'inadempimento da parte del Fornitore di un contratto stipulato all'interno del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
 - la replica di righe di catalogo con Prodotti/Servizi sostanzialmente identici.
4. Le eventuali segnalazioni da parte dei Soggetti Aggiudicatori relative alle violazioni delle Regole, di cui all'art. 27, comma 2, dovranno essere inviate a Consip per mezzo di documento elettronico sottoscritto con Firma Digitale, secondo le modalità indicate nel Sito.
5. L'accertamento di una o più violazioni delle Regole da parte del Fornitore nel corso degli ultimi 24 mesi potrà comportare la segnalazione in un'apposita sezione visibile agli Utenti del MEPA in applicazione del sistema reputazionale adottato all'interno del Mercato Elettronico, la Sospensione dell'abilitazione fino a 12 mesi, ai sensi dell'art. 39 e/o l'applicazione di apposite penali e il risarcimento degli eventuali ulteriori danni subiti da Consip e/o da terzi ai sensi degli artt. 18 e 27 delle Regole.
6. E' fatta comunque salva la possibilità per Consip di valutare che anche una singola violazione delle Regole, inclusa una delle violazioni esemplificativamente indicate al comma 3, costituisca, in considerazione della sua gravità, di per sé fatto illecito - e come tale produttivo di penali e danni risarcibili - e/o autonoma causa di Sospensione, Annullamento, Revoca o Diniego dell'Abilitazione, anche prescindendo dall'accertamento di cui al comma 2.
7. In caso di violazione delle Regole, degli altri Documenti del Mercato Elettronico e, in generale, di tutto quanto portato a conoscenza degli Utenti del Sistema tramite la pubblicazione nel Sito e/o l'invio di comunicazioni, in caso di mancata osservanza dei generali principi di buona fede e correttezza, nonché di gravi o reiterati inadempimenti ai Contratti stipulati nell'ambito del Mercato Elettronico, Consip si riserva il diritto di richiedere il risarcimento dei danni



eventualmente provocati, oltre all'adozione dei provvedimenti di segnalazione, Sospensione, Annullamento e Revoca ed alle eventuali conseguenze relative all'Abilitazione o alla Registrazione al Mercato Elettronico.

ALLEGATO ALLO SCHEMA DI CONVENZIONE _____
<inserire denominazione Convenzione> Lotto/i _____
<inserire riferimento al Lotto/i>

“FLUSSO DATI PER LE COMMISSIONI A CARICO DEL FORNITORE”

CLASSIFICAZIONE DEL DOCUMENTO: CONSIP CONFIDENTIAL



Indice

1.	SCOPO DEL DOCUMENTO	3
2.	CRITERIO DI CALCOLO DELLA FEE	4
3.	TEMPISTICA E MODALITÀ DI INVIO	5
3.1	Tempistica	5
3.2	Modalità di invio	7
4.	DESCRIZIONE DEI FLUSSI DATI FATTURATO	8
5.	FACSIMILE DICHIARAZIONI	8
5.1	FACSIMILE DI DICHIARAZIONE LETTERA “A”	8
5.2	FACSIMILE DI DICHIARAZIONE LETTERA “B”	9
5.3	FACSIMILE DI DICHIARAZIONE LETTERA “C”	11
5.4	FACSIMILE DI DICHIARAZIONE LETTERA “D”	12



1. SCOPO DEL DOCUMENTO

Scopo del documento è descrivere i flussi dati richiesti per le commissioni a carico del Fornitore ai sensi del Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2012 (di seguito, per brevità, la Commissione).

Il documento è suddiviso nei seguenti capitoli:

- **criterio di calcolo della FEE**, che dettaglia la modalità di calcolo della commissione a carico del Fornitore;
- **tempistica e modalità di invio dei flussi**, che indica i tempi e le modalità con cui il Fornitore dovrà inviare i flussi di dati;
- **descrizione dei flussi di dati**, che dettaglia i flussi dati richiesti;
- **facsimile delle dichiarazioni e dei campi del tracciato**, che specifica: i) i template da utilizzare nel transitorio e in caso di indisponibilità della piattaforma (off-line) nonché il testo dei template che saranno presenti a Sistema nel momento in cui sarà attiva la modalità di inoltro attraverso il Sistema medesimo; ii) ovvero il riepilogo del set delle informazioni richieste per l'invio dei flussi tramite sistema (on-line).



2. CRITERIO DI CALCOLO DELLA FEE

Il Fornitore, ai sensi del Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2012, è tenuto a versare alla Consip S.p.A. una Commissione pari all'1,00% da calcolarsi sul valore, al netto dell'IVA, del fatturato realizzato con riferimento agli acquisti effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni e dagli altri soggetti legittimati ai sensi della normativa vigente.



3. TEMPISTICA E MODALITÀ DI INVIO

3.1 Tempistica

Fermo quanto previsto nella Convenzione in tema di penali e di inadempimento agli obblighi di comunicazione, di seguito si fornisce un riepilogo nonché delle tabelle di sintesi (tabelle A e B) della tempistica che il Fornitore è tenuto a rispettare nell'invio delle dichiarazioni e dei reports relativi alla Commissione.

Ai fini del calcolo dell'entità della Commissione, il Fornitore è tenuto a trasmettere alla Consip S.p.A.:

- a) entro 30 giorni solari dal termine di ciascuno dei due semestri dell'anno solare, una dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 conforme al facsimile di dichiarazione Lettera "B" attestante l'importo delle fatture emesse nel semestre di riferimento al netto degli eventuali interessi di mora applicati alle Amministrazioni Contraenti. Unitamente alla predetta dichiarazione e quale parte integrante della medesima, il Fornitore è tenuto a trasmettere alla Consip S.p.A. reports specifici, nel formato e con gli elementi di rendicontazione di cui al successivo paragrafo 4;
- b) entro 15 giorni solari dal termine del mese in cui sono state emesse le fatture, una dichiarazione sostitutiva conforme al facsimile di cui alla Lettera "A" attestante l'importo delle fatture emesse nel mese di riferimento al netto degli eventuali interessi di mora applicati alle Amministrazioni Contraenti. Si evidenzia che esclusivamente per la dichiarazione relativa al mese di luglio il surrichiamato termine è fissato in 35 giorni solari dal termine del mese.

Unitamente alla predetta dichiarazione e quale parte integrante della medesima, il Fornitore è tenuto a trasmettere alla Consip S.p.A. reports specifici riportanti gli elementi di rendicontazione di cui al successivo paragrafo 4 relativamente a tutte le fatture emesse nel corso del mese di fatturazione di riferimento;

- c) entro 60 giorni solari dalla data di ricevimento della fattura e qualora intenda avvalersi del beneficio della riduzione degli interessi di mora nella misura degli interessi legali così come previsto all'articolo 19 comma 6 della Convenzione, una dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, conforme al facsimile di cui alla Lettera "C" attestante l'importo delle fatture (ove esistenti) emesse nel semestre di riferimento ancora insolute. Unitamente alla predetta dichiarazione e quale parte integrante della medesima, il Fornitore è tenuto, altresì, a trasmettere alla Consip S.p.A. reports specifici, nel formato e con gli elementi di rendicontazione di cui al successivo paragrafo 4;



d) entro e non oltre 15 giorni solari dall'intervenuto pagamento da parte dell'Amministrazione contraente, dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 445/2000, conforme al facsimile di cui alla Lettera "D" attestante l'importo complessivo incassato. Unitamente alla predetta dichiarazione e quale parte integrante della medesima, il Fornitore è tenuto, altresì, a trasmettere alla Consip S.p.A. reports specifici, nel formato e con gli elementi di rendicontazione di cui al successivo paragrafo 4.

TABELLE DI SINTESI SULLA TEMPISTICA DI INVIO

Tabella A - Prima fase





Tabella B - Seconda fase





3.2 Modalità di invio

Le dichiarazioni e i reports di cui al precedente paragrafo 3.1 sottoscritti con firma digitale da parte del legale rappresentante del Fornitore dovranno essere inoltrati, entro i termini contrattualmente previsti esclusivamente tramite il Sistema. Esclusivamente nell'ipotesi in cui vengano riscontrati malfunzionamenti del Sistema (accertati dalla Consip S.p.A. a fronte di apertura/e di ticket presso il call center) la Consip S.p.A. autorizzerà l'inoltro della suddetta documentazione tramite pec al seguente indirizzo di posta elettronica certificata fee.convenzioni@postacert.consip.it.

Si evidenzia, infine, che le dichiarazioni sostitutive attestanti gli importi di fatturato, unitamente ai reports specifici, relative sia al semestre che al mese di riferimento, dovranno pervenire anche in caso di fatturato pari a zero.



4. DESCRIZIONE DEI FLUSSI DATI FATTURATO

Riepilogo dei campi dei tracciati.

DETTAGLIO DELLE FATTURE EMESSE NEL PERIODO DI RIFERIMENTO		
<i>seq</i>	<i>attributo</i>	<i>Descrizione</i>
1	TIPO FATTURA	Indica il tipo di fattura. Valori ammessi: “Fattura”, “Nota di Credito”, “Nota di Debito”
2	NUMERO FATTURA	Numero identificativo della fattura
3	NUMERO FATTURA DI RIFERIMENTO	Da valorizzare in caso di nota di credito o nota di debito
4	DATA EMISSIONE FATTURA	Data di emissione della fattura nel formato gg/mm/aaaa
5	P. IVA AZIENDA EMITTENTE	Partita IVA dell’azienda che ha emesso la fattura
6	ID ORDINE PIATTAFORMA	Identificativo dell’ordine della piattaforma a cui fa riferimento la fattura
7	IMPONIBILE FATTURA	Importo al netto dell’IVA, relativa a quanto fatturato nell’ambito della presente Convenzione, riportato in fattura.
8	IMPONIBILE NON INCASSATO	Importo non incassato al netto dell’IVA, relativo all’IMPONIBILE della fattura di cui al campo 7 (campo relativo alla sola comunicazione di non incassato)
9	DATA DI INCASSO	Data di incasso della fattura nel formato gg/mm/aaaa (campo relativo alla sola comunicazione di incassato)
10	IMPONIBILE INCASSATO	Importo incassato al netto dell’IVA, della fattura
11	CRO	Codice di riferimento operazione bancaria concernente il pagamento effettuato relativo alla Commissione (campo relativo alla sola comunicazione di incassato)

Note:

- campi da 1 a 7: Dichiarazioni mensili e semestrale
- campi da 1 a 8: Dichiarazione insoluto
- campi da 1 a 11: Dichiarazione incassato

5. FACSIMILE DICHIARAZIONI

5.1 FACSIMILE DI DICHIARAZIONE LETTERA “A”

CONVENZIONE/CONTRATTO _____<INSERIRE LA DENOMINAZIONE DELLA CONVENZIONE/CONTRATTO E DELL’EVENTUALE LOTTO DI RIFERIMENTO>

DICHIARAZIONE PERIODICA AI FINI DEL CALCOLO DELL’ENTITÀ DELLA COMMISSIONE



La _____ <inserire ragione sociale del Fornitore> con sede in _____ via _____ cap _____ codice fiscale _____ partita IVA _____ in persona del legale rappresentante

Ovvero in caso di RTI

La _____ <inserire ragione sociale della mandataria> nella sua qualità di impresa mandataria del RTI costituito con _____ <inserire ragione sociale della mandante> (mandante) con sede in _____ via _____ cap _____ codice fiscale _____ partita IVA _____ e la _____ <inserire ragione sociale della mandante> (mandante) con sede in _____ via _____ cap _____ codice fiscale _____ partita IVA _____ in persona del legale rappresentante;

DICHIARA

ai fini del calcolo dell'entità della commissione di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2012, di aver emesso, nel corso del mese di _____ con riferimento agli acquisti effettuati dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti legittimati ai sensi della normativa vigente nell'ambito della Convenzione in oggetto, fatture per un importo complessivo pari ad euro _____ al netto dell'IVA.

I valori di cui sopra sono dati dalla sommatoria di quanto riportato nel documento di dettaglio allegato alla presente dichiarazione di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale.

_____, lì _____

Questo documento non ha valore se privo della sottoscrizione a mezzo firma digitale.

5.2 FACSIMILE DI DICHIARAZIONE LETTERA "B"

CONVENZIONE/CONTRATTO _____ <INSERIRE LA DENOMINAZIONE DELLA CONVENZIONE/CONTRATTO E DELL'EVENTUALE LOTTO DI RIFERIMENTO>

DICHIARAZIONE SEMESTRALE RILASCIATA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 46, 47 E 76 DEL D.P.R. 445/2000 AI FINI DEL CALCOLO DELL'ENTITÀ DELLA COMMISSIONE

La _____ <inserire ragione sociale del Fornitore> con sede in _____ via _____ cap _____ codice fiscale _____ partita IVA _____ in persona del legale rappresentante

Ovvero in caso di RTI



La _____ <inserire ragione sociale della mandataria> nella sua qualità di impresa mandataria del RTI costituito con _____ <inserire ragione sociale della mandante> (mandante) con sede in _____ via _____ cap _____ codice fiscale _____ partita IVA _____ e la _____ <inserire ragione sociale della mandante> (mandante) con sede in _____ via _____ cap _____ codice fiscale _____ partita IVA _____ in persona del legale rappresentante;

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del d.P.R. 445/2000 consapevole/i della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata;

DICHIARA

ai fini del calcolo dell'entità della commissione di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2012, di aver conseguito, con riferimento agli acquisti effettuati dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti legittimati ai sensi della normativa vigente nell'ambito della Convenzione in oggetto, un fatturato di euro _____ al netto dell'IVA nel _____ semestre dell'anno _____.

I valori di cui sopra sono dati dalla sommatoria di quanto riportato nel documento di dettaglio allegato alla presente dichiarazione di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale.

_____, li _____

Questo documento non ha valore se privo della sottoscrizione a mezzo firma digitale.



5.3 FACSIMILE DI DICHIARAZIONE LETTERA “C”

CONVENZIONE/CONTRATTO _____ <INSERIRE LA DENOMINAZIONE DELLA CONVENZIONE/CONTRATTO E DELL’EVENTUALE LOTTO DI RIFERIMENTO>

DICHIARAZIONE RILASCIATA AI SENSI DEGLI ARTT. 46, 47 E 76 DEL D.P.R. 445/2000 IN ORDINE ALL’INSOLUTO AI FINI DELLA COMMISSIONE

La _____ <inserire ragione sociale del Fornitore> con sede in _____ via _____ cap _____ codice fiscale _____ partita IVA _____ in persona del legale rappresentante

Ovvero in caso di RTI

La _____ <inserire ragione sociale della mandataria> nella sua qualità di impresa mandataria del RTI costituito con _____ <inserire ragione sociale della mandante> (mandante) con sede in _____ via _____ cap _____ codice fiscale _____ partita IVA _____ e la _____ <inserire ragione sociale della mandante> (mandante) con sede in _____ via _____ cap _____ codice fiscale _____ partita IVA _____ in persona del legale rappresentante;

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000 consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata;

DICHIARA

in merito alla commissione di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2012, che l'ammontare complessivo delle fatture emesse nel _____ semestre dell'anno _____ a fronte degli acquisti effettuati dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti legittimati ai sensi della normativa vigente nell'ambito della Convenzione in oggetto e non incassate alla data di invio della presente dichiarazione è pari a euro _____ al netto dell’IVA.

I valori di cui sopra sono dati dalla sommatoria di quanto riportato nel documento di dettaglio allegato alla presente dichiarazione di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale. _____, li _____

Questo documento non ha valore se privo della sottoscrizione a mezzo firma digitale.



5.4 FACSIMILE DI DICHIARAZIONE LETTERA “D”

CONVENZIONE/CONTRATTO _____ <INSERIRE LA DENOMINAZIONE DELLA CONVENZIONE/CONTRATTO E DELL’EVENTUALE LOTTO DI RIFERIMENTO>

DICHIARAZIONE RILASCIATA AI SENSI DEGLI ARTT. 46, 47 E 76 DEL D.P.R. 445/2000 IN ORDINE ALL’INCASSO DI SOMME GIÀ INSOLUTE

La _____ <inserire ragione sociale del Fornitore> con sede in _____ via _____ cap _____ codice fiscale _____ partita IVA _____ in persona del legale rappresentante

Ovvero in caso di RTI

La _____ <inserire ragione sociale della mandataria> nella sua qualità di impresa mandataria del RTI costituito con _____ <inserire ragione sociale della mandante> (mandante) con sede in _____ via _____ cap _____ codice fiscale _____ partita IVA _____ e la _____ <inserire ragione sociale della mandante> (mandante) con sede in _____ via _____ cap _____ codice fiscale _____ partita IVA _____ in persona del legale rappresentante;

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000 consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata;

DICHIARA

in merito alla commissione di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2012, e, più in particolare, alle fatture emesse nel _____ semestre dell'anno _____ a fronte degli acquisti effettuati dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti legittimati ai sensi della normativa vigente già oggetto di dichiarazione di insoluto, di aver incassato dal gg/mm/aaaa al gg/mm/aaaa l'importo complessivo di euro _____ al netto dell'IVA .

I valori di cui sopra sono dati dalla sommatoria di quanto riportato nel documento di dettaglio allegato alla presente dichiarazione di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale.

_____, li _____

Questo documento non ha valore se privo della sottoscrizione a mezzo firma digitale.